



Disciplina per la distribuzione agronomica
degli effluenti, dei materiali digestati e delle
acque reflue comprensiva del Quarto
Programma d'Azione per le zone vulnerabili
ai nitrati di origine agricola del Veneto



b5e168a9



Sommario

SOMMARIO	2
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
<i>Articolo 1 - Ambito di applicazione e finalità</i>	4
<i>Articolo 2 - Definizioni</i>	5
<i>Articolo 3 - Criteri generali di utilizzazione agronomica</i>	10
TITOLO II - DIVIETI	11
<i>Articolo 4 - Divieti di utilizzazione dei letami e dei fertilizzanti di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e al regolamento (UE) 2019/1009</i>	11
<i>Articolo 5 - Divieti di utilizzazione dei liquami</i>	14
<i>Articolo 6 - Divieti stagionali</i>	18
<i>Articolo 6_bis - Ulteriori divieti per i fertilizzanti di cui all'art. 2 lett. pp)</i>	20
<i>Articolo 6_ter - Divieti relativi all'uso di fanghi di depurazione e altri fanghi e residui di cui al d.lgs. n. 99/1992 e DGR n. 2241/2005 smi</i>	20
TITOLO III - MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE E DOSI DI APPLICAZIONE	22
<i>Articolo 7 - Tecniche di distribuzione dei liquami, letami, dei loro assimilati e delle acque reflue</i>	22
<i>Articolo 8 - Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione</i>	22
<i>Articolo 8_bis - Ulteriori prescrizioni per l'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti di cui all'art. 2 lett. pp)</i>	26
<i>Articolo 8_ter - Ulteriori prescrizioni per l'utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui di cui al d.lgs. n. 99/1992 e DGR n. 2241/2005 smi</i>	27
TITOLO IV TRATTAMENTI E STOCCAGGI	28
<i>Articolo 9 - Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti di allevamento</i>	28
<i>Articolo 10 - Stoccaggio dei materiali palabili</i>	28
<i>Articolo 11 - Accumulo temporaneo di letami</i>	29
<i>Articolo 12 - Stoccaggio dei materiali non palabili</i>	31
<i>Articolo 13 - Stoccaggio per allevamenti con produzione di azoto pari o inferiore a 1.000 kg/anno</i>	35
TITOLO V DIGESTATO	36
<i>Articolo 14 - Produzione del digestato</i>	36
<i>Articolo 15 - Digestato destinato ad operazioni di essiccamento e valorizzazione energetica</i>	36
<i>Articolo 16 - Criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto</i>	37
<i>Articolo 17 - Adempimenti del produttore o utilizzatore di digestato</i>	38
<i>Articolo 18 - Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato</i>	39
<i>Articolo 19 - Produzione del digestato agrozootecnico</i>	39
<i>Articolo 20 - Utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale</i>	40
<i>Articolo 21 - Produzione del digestato agroindustriale</i>	40
<i>Articolo 21_bis digestato equiparato</i>	41
<i>Articolo 22 - Stoccaggio delle matrici in ingresso e del digestato</i>	42
<i>Articolo 23 - Modalità di trattamento degli effluenti di allevamento e del digestato</i>	43
TITOLO VI - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	44
<i>Articolo 24 - Comunicazione e Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)</i>	44
<i>Articolo 25 - Registrazione delle concimazioni</i>	47
<i>Articolo 25_bis- Scadenze</i>	49
<i>Articolo 26 - Trasporto</i>	49
TITOLO VII- CONTROLLI E SANZIONI	51
<i>Articolo 27 - Controlli nelle zone vulnerabili e nelle zone ordinarie</i>	51
<i>Articolo 28 - Sanzioni</i>	53
TITOLO VIII- UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE	54
<i>Articolo 29 - Criteri generali per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue</i>	54
<i>Articolo 30 - Divieti di utilizzazione agronomica delle acque reflue</i>	54
<i>Articolo 31- Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio delle acque reflue</i>	55



Articolo 32 - Stoccaggio delle acque reflue 55

Articolo 33 - Esclusioni 55

Articolo 34 - Dosi di applicazione 56

Articolo 35 – Aziende vitivinicole che producono e utilizzano quantitativi di acque reflue non rilevanti dal punto di vista ambientale 56

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI 57

Articolo 36 - Formazione e informazione degli agricoltori 57

Articolo 37 - Informazioni..... 57

Articolo 38 - Ulteriori prescrizioni..... 57

Articolo 39 - Disposizioni finali e transitorie 58



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione e finalità

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
<p>1. Le presenti disposizioni individuano i criteri e le norme tecniche per la corretta gestione, in conformità alle norme comunitarie, nazionali e regionali, delle attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei materiali assimilati, come definiti all'articolo 2, anche sottoposti a trattamento; - produzione, caratteristiche di qualità, possibilità di trattamento e utilizzazione agronomica del digestato, ai sensi dell'articolo 52, comma 2-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed in conformità alla disciplina nazionale di attuazione; - applicazione ai terreni dei fertilizzanti azotati di cui al D. Lgs. n. 75 del 29 aprile 2010 e ss.mm.ii e al regolamento (UE) 2019/1009 e ss.mm.ii, delle acque reflue, del compost esausto da fungicoltura e compost aziendale. <p>Sono altresì individuati i periodi stagionali di divieto per l'effettuazione delle sopra indicate attività di utilizzazione agronomica ed i criteri per la loro applicazione, nonché i contenuti della comunicazione da trasmettere alle Autorità competenti (Province) a cui è soggetta l'attività di utilizzazione agronomica.</p> <p>Sono dettati, altresì, i criteri e le norme tecniche che riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la capacità dei depositi per gli effluenti di allevamento e dei materiali assimilati, delle acque reflue e del digestato; - la limitazione all'applicazione al terreno dei fertilizzanti conformemente al Codice di Buona Pratica Agricola. <p>Con il presente provvedimento si dà applicazione agli articoli 92, 112 e all'Allegato 7, Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e successive modifiche ed integrazioni. Le presenti disposizioni danno, inoltre, applicazione al DM 25/2/2016, articolo 1, comma 2, e definiscono, al contempo, il Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati provenienti da fonti agricole del Veneto.</p> <p>Le disposizioni valevoli per le zone vulnerabili sono classificate con la pertinente sigla ZVN o ZO/ZVN (laddove valevoli anche per le Zone Ordinarie).</p>	<p>DM 25/2/2016, art. 35, comma 3</p> <p>Digestato: ripreso DM 25/2/2016, art. 21, comma 1</p> <p><i>Rispetto a DGR 1835/2016 è esplicitato il concetto di compost aziendale, il quale ricorre in allegato III al DM 25/2/2016 e nel riferimento al trattamento aziendale di compostaggio del letame di cui all'art. 3, lettera e) punto 4 del medesimo decreto.</i></p>	ZO/ZVN
<p>2. Le disposizioni del presente Programma d'azione, costituito dall'insieme di tutti i commi nei quali è presente l'acronimo ZVN o ZO/ZVN, sono volte in particolare a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) proteggere e risanare le zone vulnerabili all'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola; b) limitare l'applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati sulla base dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione, anche in coerenza con il Codice di Buona Pratica Agricola (CBPA), di cui al DM 19 aprile 1999; c) promuovere strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del rapporto agricoltura-ambiente, tra cui le misure di trattamento degli effluenti, nonché l'adozione di modalità di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a contenere le escrezioni di azoto, già dalla fase di produzione. 	DM 25/2/2016 art. 35, comma 1	ZVN
<p>3. Le disposizioni classificate con la sigla ZVN nella pertinente colonna si applicano nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola di seguito elencate, in conformità all'articolo 13 delle "Norme tecniche di attuazione" del Piano di Tutela delle Acque (DCR 5 novembre 2009, n. 107) e ss.mm.ii, fatti salvi eventuali adeguamenti della norma richiamata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'intero territorio della Provincia di Rovigo, ai sensi dell'allegato 7, parte AIII del D. Lgs. n. 152/2006; 	<i>Vedasi ad esempio la procedura di messa in mora 2249/2018, al momento non conclusa.</i>	ZVN



<ul style="list-style-type: none"> - l'intero territorio del Comune di Cavarzere (VE), ai sensi dell'allegato 7, parte AIII, del D. Lgs. n. 152/2006; - l'intero territorio del Bacino Scolante in Laguna di Venezia, delimitato con DCR 7 maggio 2003, n. 23; - l'intero territorio dei 100 Comuni dell'alta pianura veneta designati con DCR 17 maggio 2006, n. 62; - l'intero territorio dei Comuni designati vulnerabili delle Province di Verona e Vicenza, ai sensi della DGR 24 luglio 2007, n. 2267, successivamente riconfermata dalla DGR 11 settembre 2007, n. 2684. 		
<p>4. I Comuni e le Province, qualora nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela della salute pubblica, di salvaguardia ambientale e di predisposizione di strumenti di pianificazione territoriale, definiscano prescrizioni specificamente motivate e indirizzate ad una maggiore tutela dell'ambiente o di zone determinate, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria al fine del confronto della regolamentazione locale con le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale, igienico-sanitaria, di igiene e benessere degli animali e urbanistica. La Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria di concerto con le Strutture competenti in materia di sanità e ambiente – fermo restando il principio del silenzio-rifiuto – esprime un parere motivato circa la compatibilità della regolamentazione locale con le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Contestualmente, la suddetta regolamentazione locale deve essere inviata, per conoscenza, anche ad ARPAV.</p>	DM 25/2/2016 art. 1, comma 6.	ZO/ZVN
<p>5. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, all'articolo 91 sulle aree sensibili, all'articolo 92 sulle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, all'articolo 94 sulla disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, nonché per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6, dell'allegato VIII alla Parte II.</p>	DM 25/2/2016 art. 1, comma 3	ZO/ZVN
<p>6. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e assimilati, (compresi digestato, compost esausto da fungicoltura, compost aziendale) e delle acque reflue, indicati al comma 1, così come disciplinata dalle presenti disposizioni, è esclusa dal campo di applicazione della Parte IV del medesimo decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 185, comma 1, e dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006.</p>	DM 25/2/2016 art. 2 comma 3. <i>Introdotta compost aziendale in ragione dei riferimenti già esplicitati al comma 1.</i>	ZO/ZVN
<p>7. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, per quanto non previsto dal presente provvedimento, resta disciplinata dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, e dal DM 6 luglio 2005 e dalle disposizioni regionali di recepimento.</p>	DM 25/2/2016 art.2, comma 4. –	ZO/ZVN
<p>8. Resta fermo quanto previsto dal Reg. (CE) 1069/2009, articolo 9, lettera a) in ordine alla qualificazione dello "stallatico" nell'ambito dei materiali di categoria 2 individuati dal regolamento stesso.</p>		ZO/ZVN
<p>9. Oltre a promuovere l'applicazione delle disposizioni di cui al presente Programma d'Azione per le zone vulnerabili, la Regione del Veneto favorisce, ove necessitano azioni rafforzative, l'adozione degli interventi previsti dalle misure agro-climatico-ambientali del regolamento sullo Sviluppo Rurale e dalla normativa nazionale e regionale di settore, compreso quanto indicato dalla legge 171/1973 "Interventi per la salvaguardia di Venezia".</p>	DM 25/2/2016 art. 35, comma 4	
<p>10. Ove non diversamente specificato, ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni nel termine Province è inclusa anche la Città Metropolitana di Venezia.</p>		ZO/ZVN

Articolo 2 - Definizioni

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
1. Ai fini delle presenti disposizioni si definisce:		
a) "consistenza dell'allevamento": il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento nel corso dell'anno solare corrente;	DM 25/2/2016, articolo 3, comma 1, lettera a)	ZO/ZVN



<p>b) “stallatico”: ai sensi dell’art. 3, punto 20, del regolamento (CE) n. 1069/2009 gli escrementi e/o l’urina di animali di allevamento diversi dai pesci d’allevamento, con o senza lettiera;</p>	DM 25/2/2016, art. 3, comma 1, lettera b)	ZO/ZVN
<p>c) “effluenti di allevamento”: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i residui di alimenti zootecnici, perdite di abbeverata, acqua di veicolazione delle deiezioni, nonché i reflui provenienti da attività di piscicoltura provenienti da impianti di acqua dolce;</p>	DM 25/2/2016, art. 3, comma 1, lettera c) <i>residui alimentari, perdite di abbeverata, acqua di veicolazione delle deiezioni da PDA 1150/2011, nota 2, lettera c)</i>	ZO/ZVN
<p>d) “liquami”: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati, e, se provenienti dall’attività di allevamento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio; 2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame; 3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera. Le deiezioni degli avicoli possono comprendere residui di matrice a base cellulosa qualora siano previste le caratteristiche di compostabilità attestate dalla norma EN13432:2002; 4) le frazioni non palabili, da destinare all’utilizzazione agronomica, derivanti dai trattamenti di cui all’Allegato 1; 5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati; 6) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico. Rientrano in questa categoria anche le acque di lavaggio delle sale di mungitura e le acque di risulta dei lavaggi delle strutture di allevamento effettuati a fine ciclo successivamente alla rimozione delle lettiere. Qualora tali acque non siano mescolate ai liquami sono assoggettate alle disposizioni di cui al Titolo VIII del presente provvedimento; <p>È altresì assimilata ai liquami la frazione non palabile dello stallatico e del contenuto del tubo digerente degli animali se gestita in conformità al presente provvedimento.</p>	DM 25/2/2016, art. 3, comma 1, lettera d) <i>Dal confronto tra definizioni di “effluente di allevamento” di cui al DM 25/2/2016 e di “stallatico” di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 emerge chiaramente che allo stallatico può applicarsi la disciplina speciale definita in recepimento della Direttiva 91/676/CEE. L’assimilazione del contenuto del tubo digerente è effettuata in ragione dell’accomunamento tra stallatico e tubo digerente di cui all’art. 9 lettera a), art. 13 lett f) e considerando n. 34 del regolamento 1069/2009.</i>	ZO/ZVN
<p>e) “letami”: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami, le frazioni palabili dei digestati e, se provenienti dall’attività di allevamento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli; 2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all’interno, sia all’esterno dei ricoveri, compresa la pollina disidratata. Le deiezione degli avicoli possono comprendere residui di matrice a base cellulosa qualora siano previste le caratteristiche di compostabilità attestate dalla norma EN13432:2002; 3) le frazioni palabili, da destinare all’utilizzazione agronomica, risultanti dai trattamenti di cui all’Allegato 1; 4) i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio; 5) il compost esausto da fungicoltura (spent mushroom compost – SMC), di cui alla lettera ff). 6) il compost aziendale di cui alla lettera nn). <p>È altresì assimilata ai letami la frazione palabile dello stallatico e del contenuto del tubo digerente degli animali se gestita in conformità al presente provvedimento</p>	DM 25/2/2016, art. 3, comma 1, lettera e) <i>Compost aziendale introdotto per le motivazioni già indicate all’art. 1 comma 1.</i> <i>Per l’assimilazione dello stallatico/contenuto tubo digerente si veda il commento alla lettera precedente.</i>	ZO/ZVN
<p>f) “acque reflue”: le acque reflue che non contengono sostanze pericolose e provengono, ai sensi dell’articolo 112, comma 1 e dell’articolo 101 comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalle seguenti aziende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno oppure alla silvicoltura; 2) imprese dedite all’allevamento di bestiame; 3) imprese dedite alle attività di cui ai precedenti punti 1) e 2) che 	DM 25/2/2016, art. 3, comma 1, lettera f)	ZO/ZVN



<p>esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;</p> <p>4) piccole aziende agroalimentari di cui alla lettera r) del presente articolo.</p>		
<p>g) “fertilizzante azotato”: qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati applicati al suolo per favorire la crescita delle colture. Sono compresi:</p> <p>1) gli effluenti di allevamento di cui all'articolo 112 del d.lgs. n. 152 del 2006 e assimilati;</p> <p>2) i materiali derivanti dal trattamento di effluenti d'allevamento o di biomasse di origine agricola o agroindustriale, nonché le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b), c) del d.lgs. n. 152 del 2006, e da piccole aziende agroalimentari;</p> <p>3) i fertilizzanti ai sensi del d.lgs. n. 75 del 2010 e s.m.i., e del regolamento (UE) 2019/1009 contenenti azoto con qualunque titolo.</p>	<p><i>Al punto 3, introdotto il riferimento al nuovo regolamento (UE) 2019/1009, il quale comprende tutte le categorie di fertilizzanti (diversamente dal regolamento 2003/2003 che si limita ai concimi e risulta già richiamato dal d.lgs. n. 75/2010); inoltre si precisa che per completezza si considerano azotati i fertilizzanti contenenti azoto con qualunque titolo.</i></p>	ZO/ZVN
<p>h) “sottoprodotti di origine animale – SOA”: materiali utilizzati in conformità con quanto previsto nel Regolamento (CE) 1069/2009 e nel regolamento di implementazione (UE) 142/2011, nonché in conformità alle Linee Guida Regionali che recepiscono le disposizioni approvate nell'accordo 2013 tra Governo, Regioni e Province autonome;</p>	<p>DGR 28 agosto 2013, n. 1530 all.A DM 25/2/2016, art. 21, lett. g)</p>	ZO/ZVN
<p>i) “azoto disponibile al campo”: azoto contenuto negli effluenti d'allevamento al netto delle perdite nelle fasi di rimozione e stoccaggio;</p>	<p>Definizione implicita nel DM 25/2/2016</p>	ZO/ZVN
<p>j) “efficienza fertilizzante degli effluenti d'allevamento”: il rapporto tra la quantità di azoto potenzialmente utilizzabile dalla coltura e la quantità apportata al campo;</p>		ZO/ZVN
<p>k) “Massima Applicazione Standard (MAS)”: dose massima di azoto efficiente ammesso per singola coltura al fine di conseguire la resa mediamente ottenibile nelle condizioni di campo di una determinata area agricola, come individuata nell'Allegato 2a;</p>	<p>Costituisce Allegato al DM 25/2/2016.</p>	ZO/ZVN
<p>l) “utilizzazione agronomica”: la gestione di effluenti di allevamento e materiali assimilati, acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive, acque reflue di cui alla lettera f), e digestato, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti in essi contenute;</p>	<p>DM 25/2/2016, art. 3, comma 1, lettera g).</p>	ZO/ZVN
<p>m) “fertirrigazione”: l'applicazione al suolo effettuata con coltura in atto mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione; l'addizione controllata alle acque irrigue può comprendere quote di liquame e/o della frazione liquida del digestato. La fertirrigazione può essere effettuata anche mediante l'abbinamento dell'adacquamento con quote di fertilizzanti idrosolubili;</p>	<p>DM 25/2/2016, art. 3, comma 1, lettera h)</p>	ZO/ZVN
<p>n) “residui dell'attività agroalimentare”: i residui di produzione individuati nell'Allegato IX al DM 25/2/2016, derivanti da trasformazioni o valorizzazioni di prodotti agricoli, effettuate da imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile o da altre imprese agroindustriali, a condizione che derivino da processi che non rilasciano sostanze chimiche conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006;</p>	<p>DM 25/2/2016, art. 3, comma 1, lettera i)</p>	ZO/ZVN
<p>o) “stoccaggio”: deposito di effluenti di allevamento, acque reflue o digestato effettuato nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui al presente provvedimento;</p>	<p>DM 25/2/2016, art. 3, comma 1, lettera j)</p>	ZO/ZVN
<p>p) “accumuli di letami”: depositi temporanei di letami, effettuati in prossimità, ovvero sui terreni oggetto di utilizzazione, nel rispetto delle quantità massime e delle condizioni stabilite dall'articolo 11 del presente provvedimento;</p>	<p>DM 25/2/2016, art. 3, comma 1, lettera k)</p>	ZO/ZVN
<p>q) “trattamento”: qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti di allevamento, digestato,</p>	<p>DM 25/2/2016, art. 3, comma 1, lettera l)</p>	ZO/ZVN



biomasse vegetali e acque reflue, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari;		
r) “piccole aziende agroalimentari”: aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4.000 m ³ /anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1.000 kg/anno;	DM 25/2/2016, art. 3, comma 1, lettera m)	ZO/ZVN
s) “digestione anaerobica” (DA): processo biologico di degradazione della sostanza organica in condizioni anaerobiche controllate, finalizzato alla produzione del biogas, e con produzione di digestato;	DM 25/2/2016, art. 3, comma 1, lettera n)	ZO/ZVN
t) “digestato”: materiale derivante esclusivamente dalla digestione anaerobica delle matrici e delle sostanze di cui all’articolo 14, comma 1 del presente provvedimento, da sole e o in miscela tra loro;	DM 25/2/2016, art. 3, comma 1, lettera o); DM 25/2/2016, art. 22, comma 1	ZO/ZVN
u) “digestato agrozootecnico”: materiale derivante dalla digestione anaerobica delle seguenti sostanze: 1) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 2) materiale agricolo derivante da colture agrarie. Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazione, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, per gli impianti autorizzati successivamente all’entrata in vigore del DM 25/02/2016, tale materiale non potrà superare il 30% in termini di peso complessivo; 3) effluenti di allevamento; 4) materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1B del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 giugno 2016.	DM 25/2/2016, articolo 22, comma 3	ZO/ZVN
v) “digestato agroindustriale”: materiale derivante dalla digestione anaerobica delle seguenti sostanze: 1) acque reflue; 2) residui dell’attività agroalimentare; 3) acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574; 4) sottoprodotti di origine animale; 5) eventualmente anche in miscela con i materiali e le sostanze che sono compresi nella definizione di digestato agrozootecnico.	DM 25/2/2016, articolo 22, comma 3	ZO/ZVN
w) “impianto di digestione anaerobica”: il reattore anaerobico e tutte le pertinenze dell’impianto funzionali al processo di digestione e di utilizzazione agronomica del digestato, o di sue frazioni successivamente trattate, nonché alla gestione del biogas prodotto;	DM 25/2/2016, art. 3, comma 1, lettera p)	ZO/ZVN
x) “impianto aziendale”: impianto di digestione anaerobica al servizio di una singola azienda agricola che sia alimentato prevalentemente o esclusivamente con le matrici o le sostanze di cui all’articolo 14, comma 1 provenienti dall’attività svolta dall’azienda medesima;	DM 25/2/2016, art. 3, comma 1, lettera q).	ZO/ZVN
y) “impianto interaziendale”: impianto di digestione anaerobica, diverso dall’impianto aziendale, che sia alimentato con le matrici o le sostanze di cui alle precedenti lettere u) e v), provenienti esclusivamente da aziende agricole o imprese agroindustriali associate o consorziate con il soggetto che ha la proprietà o la gestione dell’impianto o che abbiano stipulato con il soggetto medesimo apposito contratto di fornitura di durata minima pluriennale;	DM 25/2/2016, art. 3, comma 1, lettera r)	ZO/ZVN
z) “destinatario”: l’azienda agricola che riceve i materiali e le sostanze di cui al presente provvedimento destinate all’utilizzazione agronomica su terreni di cui ha la disponibilità;	DM 25/2/2016, art. 3, comma 1, lettera t)	ZO/ZVN
aa) “area aziendale omogenea”: porzione della superficie aziendale uniforme per caratteristiche quali quelle dei suoli, avvicendamenti colturali, dati meteorologici, tecniche colturali, rese colturali, e livello di vulnerabilità individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati;	DM 25/2/2016, art. 3, comma 1, lettera u)	ZO/ZVN
bb) “codice di buona pratica agricola” (CBPA): il codice di cui al decreto 19 aprile 1999 del Ministro per le politiche agricole, pubblicato nel S.O. alla	DM 25/2/2016, art. 3, comma 1, lettera v)	ZO/ZVN



G.U. n.102 del 4 maggio 1999;		
cc) “allevamenti, aziende e contenitori di stoccaggio esistenti”: ai fini della presente disciplina di utilizzazione agronomica, si intendono le strutture di stoccaggio già in esercizio alla data dell’entrata in vigore della DGR 2495 del 7.8.2006 (bur 5 settembre 2006, n. 78);		ZO/ZVN
dd) “piccoli allevamenti di tipo familiare - PAF”: insediamenti aventi come scopo il consumo familiare, con consistenza zootecnica complessiva inferiore ai 500 capi per le varie specie di piccoli animali da cortile e meno di 2 t di peso vivo per specie (equini, bovini, suini, ovicaprini, ecc.), con un massimo di 5 t di peso vivo complessivo;	da DDR 134/2008: <i>individua i criteri da controllare per stoccaggi di piccoli allevamenti soggetti a Condizionalità</i>	ZO/ZVN
ee) “corsi d’acqua superficiali”: rete dei corpi idrici superficiali delle acque interne correnti (non lacustri) individuata ai sensi del D.lgs 152/2006. Sono escluse le scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.	<i>Riformulazione per includere tutti i corsi d’acqua della rete idrografica superficiale delle acque interne, ancorché non assoggettati a classificazione ai sensi della Direttiva 2000/60/CE. L’esclusione riguarda solo gli scoli dei campi, privi di acqua propria.</i>	ZO/ZVN
ff) compost esausto da fungicoltura (spent mushroom compost – SMC): substrato di coltura reimpiegato dopo la coltivazione dei funghi, solo se proveniente dal compostaggio esclusivamente di letami e/o sottoprodotti delle coltivazioni vegetali.		ZO/ZVN
gg) “correttivi da materiali biologici”: correttivi ai sensi del d.lgs n. 75 del 2010 o del regolamento (UE) 2019/1009 ottenuti con l’impiego di materiale di origine biologica.	<i>Riformulazione per emanazione del regolamento (UE) 2019/1009.</i>	ZO/ZVN
hh) “fanghi”: fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l’idoneità a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno, come previsto dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, e dalle disposizioni regionali di recepimento;	<i>Riformulazione per rispondenza con l’art. 3 comma 1 lett. B) del d.lgs.n. 99/1992</i>	ZO/ZVN
ii) “Zona Ordinaria”: tutto il territorio regionale non designato vulnerabile ai nitrati di origine agricola ai sensi della direttiva 91/676/CEE;		ZO/ZVN
jj) “Piano di Utilizzazione Agronomica dei fertilizzanti” (PUA): documento aggiornato annualmente, contenente le informazioni relative alla gestione agronomica dei fertilizzanti impiegati sui terreni in uso in relazione al bilancio dell’azoto, finalizzato alla verifica preventiva di MAS, efficienza minima d’uso degli effluenti di allevamento e materiali assimilati e corretto carico di azoto zootecnico per unità di superficie;		ZO/ZVN
kk) “golena aperta”: aree di pertinenza fluviale, non separate funzionalmente dal corso d’acqua mediante un argine secondario, non risultando – in tal caso – i fertilizzanti azotati oggetto di spandimento separati fisicamente dal corso d’acqua adiacente.		ZO/ZVN
ll) “argine”: opera longitudinale rilevata rispetto al piano campagna, con funzione di contenimento delle acque di piena e, pertanto, di protezione della piana alluvionale dalle inondazioni. I corsi d’acqua di maggiori dimensioni possono prevedere la presenza di più serie di argini (argini secondari), dove il più esterno dei quali – il più elevato – prende il nome di argine maestro. Il suolo golenale si situa tra l’argine maestro e il corso d’acqua.		ZO/ZVN
mm) “bestiame”: si intendono tutti gli animali allevati per uso o profitto identificati in Allegato 4 al presente provvedimento	<i>Definizione inserita per meglio delimitare l’ambito di applicazione del Programma</i>	ZO/ZVN
nn) “compost aziendale”: frazione palabile degli effluenti zootecnici miscelata a residui di provenienza aziendale (paglie e stocchi), periodicamente rivoltata e adeguatamente maturata e successivamente destinata alla distribuzione agronomica nei terreni aziendali.	<i>Definizione inserita per le ragioni già individuate all’art. 1 c.1</i>	ZO/ZVN
oo) “digestato equiparato” (di cui alla art. 1, comma 527, lett. a), L. 27 dicembre 2019, n. 160): prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali indicati alle lettere u) e v) del presente articolo, in ingresso in impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola che, conformemente alle disposizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rispetti i requisiti e le caratteristiche stabiliti per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica.	<i>Definizione inserita per modifica normativa al DM 25.02.2016 introdotta con L n. 160/2019 (art. 1 comma 527)</i>	ZO/ZVN



<p>pp) fertilizzanti per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni: fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. n. 75/2010 o al regolamento (UE) 2019/1009 ottenuti con l'impiego di una o più delle seguenti matrici (anche se in miscela con altre):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) fanghi derivanti da processi di depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e/o produttivi (ad eccezione di quelli dell'industria agroalimentare/agroindustriale*); b) altri reflui/scarti generati da cicli industriali (ad eccezione di quelli dell'industria agroalimentare/agroindustriale*); c) rifiuti urbani (ad eccezione della frazione Verde costituita da rifiuti vegetali e della frazione organica alimentare da raccolta differenziata domiciliare); d) digestato ottenuto da una o più delle matrici di cui ai punti precedenti. <p>* attività industriali finalizzate alla produzione di bevande o alla realizzazione di altri prodotti finiti e semilavorati attraverso la lavorazione e la trasformazione di prodotti provenienti da attività primarie quali l'agricoltura, la zootecnia, la silvicoltura e la pesca, destinati al consumo umano o all'alimentazione degli animali destinati al consumo umano.</p>	<p><i>Introduzione per applicare particolari precauzioni ai fertilizzanti ottenuti da matrici non specificamente valutate nelle precedenti edizioni del Programma, costituite da fanghi, rifiuti e scarti industriali, tenuto conto peraltro del fatto che i criteri relativi a tipologia, caratteristiche, provenienza delle matrici e relative lavorazioni, possono variare in base alle diverse autorizzazioni delle autorità competenti.</i></p>	ZO/ZVN
<p>qq) A58-WEB: applicativo messo a disposizione dalla Regione del Veneto per gli adempimenti inerenti Comunicazioni, PUA, Registro delle concimazioni di cui al Titolo VI.</p>	<p><i>Definizione introdotta per chiarire i successivi richiami nel testo.</i></p>	ZO/ZVN

Articolo 3 - Criteri generali di utilizzazione agronomica

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
<p>1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei fertilizzanti azotati e delle sostanze ad essi assimilate avviene nel rispetto delle disposizioni del presente provvedimento.</p>	<p><i>Sono comprese tutte le forme di fertilizzazione azotata di cui al DM 25/2/2016 effluenti.</i></p>	ZO/ZVN
<p>2. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive e ammendanti in essi contenute, e a conseguire nel contempo un effetto concimante, ammendante, irriguo o correttivo sui terreni oggetto di utilizzazione agronomica, in conformità ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture.</p>	<p>art. 1 e 7, comma 1, 21, comma 2 DM 25/2/2016</p>	ZO/ZVN
<p>3. L'utilizzazione agronomica è consentita purché siano garantiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui agli articoli 76 e successivi del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006; - la produzione, da parte degli effluenti, di un effetto concimante e/o ammendante sul suolo e l'adeguatezza della quantità di azoto efficiente applicata e dei tempi previsti per la sua distribuzione ai fabbisogni specifici delle colture; - il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche. 		ZO/ZVN
<p>4. Nelle zone vulnerabili è obbligatoria l'osservanza dei criteri generali del Codice di Buona Pratica Agricola – CBPA (DM 19 aprile 1999).</p>		ZVN
<p>5. L'applicazione del CBPA è raccomandata anche nelle zone non vulnerabili, al fine di garantire un livello generale di protezione delle acque.</p>		ZO
<p>6. La Regione del Veneto, anche nell'ambito della programmazione del Settore Primario, promuove l'adozione di strategie di gestione integrata degli effluenti, nonché, in particolare, l'adozione di modalità di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a contenere le escrezioni di azoto già nella fase di produzione. A partire dal 2007, attraverso specifiche funzionalità del software A58-Web, è infatti possibile redigere, nell'ambito della "Comunicazione Nitrati", il bilancio alternativo dell'azoto di cui all'Allegato 18, che, a fronte di una riduzione delle quantità di N e P contenute nella dieta alimentare, ed in funzione della mole dell'animale, consente di ottenere una riduzione delle quantità di azoto e di fosforo escreti. ⁽¹⁾</p>	<p>DM 25/2/2016, art 7, comma 2</p>	ZO/ZVN

¹ L'individuazione delle "...condizioni in cui gli apporti alimentari agli animali allevati possono essere adeguati, ai fini della riduzione dell'escrezione di azoto..." è stata effettuata con l'allegato D alla DGR n. 2439 del 07/08/2007, "Bilanci aziendali dell'azoto e del fosforo negli allevamenti", ora sostituito con l'Allegato 18 al presente provvedimento.



TITOLO II - DIVIETI

Articolo 4 - Divieti di utilizzazione dei letami e dei fertilizzanti di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e al regolamento (UE) 2019/1009

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
<p>1. Nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola l'utilizzo del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei fertilizzanti azotati di cui al D.lgs n. 75/2010 e al regolamento (UE) 2019/1009 è vietato nelle seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali; - 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971. Le zone umide individuate dalla Regione del Veneto, ai sensi della Convenzione di Ramsar corrispondono a Valle Averso, nel Comune di Campagna Lupia, in provincia di Venezia. <p>In tali fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente, anche spontanea, ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate.</p>	<p>DM 25/2/2016, art. 36 comma 1</p> <p><i>Rispetto al Terzo PdA, la riformulazione è volta ad includere tutti i fertilizzanti che potranno essere messi in commercio nel periodo di validità del Programma.</i></p>	ZVN
<p>1_bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente; - adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corpi idrici naturali; - pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al piano di campagna interessato dalla coltivazione; - arginati: corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua. 	<p><i>La precisazione è introdotta, in analogia a quanto già effettuato da Regione Lombardia, al fine di precisare le casistiche in cui non ha significato applicare i divieti sulle distanze perché non si è in presenza di corsi d'acqua o perché si tratta di corsi d'acqua che per struttura fisica non ricevono apporti idrici dalle superfici agricole circostanti. La definizione è coerente con le attuali disposizioni vigenti per il controllo degli aiuti a superficie della PAC.</i></p>	ZVN
<p>2. Nelle zone ordinarie l'utilizzo del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei fertilizzanti azotati di cui al D.lgs n. 75/2010 e al regolamento (UE) 2019/1009, è vietato nelle seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali; - 5 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione. 	<p>DM 25/2/2016 articolo 8 comma 1, lettere c) e d) è 5 metri.</p> <p><i>Si estende il divieto in zona ordinaria anche ai fertilizzanti commerciali in quanto rappresentano anche essi fattori di pressione, non diversamente dagli effluenti.</i></p>	ZO
<p>2_bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nei medesimi casi indicati al comma 1 bis.</p>	<p><i>Identico a comma 1_bis.</i></p>	ZO
<p>3. Tenuto conto di quanto già disciplinato al comma 1 e al comma 2, l'utilizzo dei letami e dei materiali ad essi assimilati, nonché dei fertilizzanti azotati di cui al D.lgs n. 75/2010 e al regolamento (UE) 2019/1009 è vietato nelle seguenti situazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato, per le aree verdi ad uso sportivo e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale; b) nelle aree di cava, salvo qualora sia già avvenuto il recupero all'esercizio dell'attività agricola; c) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado; d) nelle zone di tutela assoluta di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006, costituite dall'area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un'estensione di almeno 10 m di raggio dai punti stessi. Sono fatte salve le 	<p>DM 25/2/2016, art. 36, comma 2</p> <p>DM 25/2/2016 articolo 8 comma 1 lettere a), b), e), f)</p> <p><i>Si estendono i divieti anche ai fertilizzanti commerciali in quanto fattori di pressione analoghi e per i quali ricorrono le medesime condizioni in cui non ha significato tecnico applicare materiali con funzione fertilizzante.</i></p>	ZO/ZVN



<p>disposizioni relative alle zone di rispetto di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 152/2006 e art. 16 del Piano di Tutela delle Acque, compresa l'indicazione del limite di 170 kg di azoto/ha anno di cui al comma 3 del medesimo articolo 16, da rispettare anche in zona ordinaria;</p> <p>e) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;</p> <p>f) in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici. In questi casi, le suddette Autorità sono tenute a darne tempestiva comunicazione alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria, e ad ARPAV.</p>		
<p>4. È altresì fatto salvo il divieto di utilizzo sui terreni interessati dalla distribuzione di letami e dei materiali ad essi assimilati:</p> <p>a) dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241; in caso di autorizzazione rilasciata ai sensi della DGR 2241/2005 e s.m.i., il divieto di utilizzo sugli stessi terreni dei letami e materiali assimilati si applica all'intero periodo di validità dell'autorizzazione;</p> <p>b) nel medesimo anno solare, delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, di cui alla legge 11.11.1996, n. 574, successive disposizioni nazionali e regionali di attuazione;</p> <p>c) nel medesimo anno solare, dei sottoprodotti della vinificazione, ai sensi del decreto ministeriale 27.11.2008, n. 5396, e s.m.i., e dalle successive disposizioni regionali di attuazione;</p> <p>d) nel medesimo anno solare, dei fertilizzanti di cui alla lettera pp) dell'articolo 2 del presente provvedimento.</p>	<p><i>Il punto d) è introdotto in ragione della necessità di garantire la tracciabilità degli effetti sul suolo dovuti all'applicazione di materiali provenienti dalla gestione delle acque reflue urbane e di rifiuti/scarti.</i></p>	ZO/ZVN
<p>5. L'utilizzo dei fertilizzanti azotati di cui al D.lgs n. 75/2010 e del regolamento (UE) 2019/1009 è vietato, fatto salvo il caso di preventivo interrimento, nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo attuato per scorrimento.</p>	<p>DM 25/2/2016, comma 4, art. 36</p> <p><i>Riformulazione per includere tutti i fertilizzanti che potranno essere messi in commercio nel periodo di validità del Programma.</i></p> <p><i>Il divieto sui terreni gelati, saturi d'acqua, innevati presente nel Terzo PdA è ora previsto al comma 3 del presente articolo anche per i fertilizzanti.</i></p> <p><i>Il divieto di cui al presente comma è esteso alle zone ordinarie in quanto il rischio di dilavamento dovuto all'intervento irriguo è indipendente dalla zona.</i></p>	ZVN/ZO
<p>6. L'utilizzo dei letami e materiali assimilati, nonché dei fertilizzanti azotati di cui al D.lgs n. 75/2010 e al regolamento (UE) 2019/1009, è vietato in caso di rischi significativi di perdite di nutrienti per scorrimento superficiale o percolazione in profondità. Di norma, tale rischio esiste nell'applicazione su pendenze superiori al 10%. Tale pendenza può essere incrementata dal 10% al 20%, in presenza di misure volte ad evitare il ruscellamento attraverso la copertura vegetale del suolo e l'applicazione di tecniche appropriate per la conservazione del suolo stesso. Inoltre, nel caso degli arativi, deve essere effettuata l'incorporazione del letame e dei fertilizzanti azotati di cui al D.lgs. n. 75/2010 e al regolamento (UE) 2019/1009 entro le 24 ore successive alla distribuzione.</p>	<p><i>Riformulazione per includere tutti i fertilizzanti che potranno essere messi in commercio nel periodo di validità del Programma.</i></p>	ZVN
<p>7. Nelle zone svantaggiate montane individuate dal Decreto Regionale n. 2 del 13.03.2015 e ss.mm.ii., ricadenti nelle zone vulnerabili ai nitrati, l'applicazione dei letami e dei materiali assimilati su pendenze fino a 30% è</p>	<p>DM 25/2/2016, art. 36, comma 5</p>	ZVN



<p>permessa assicurando che il quantitativo di azoto applicato per ciascun singolo intervento non ecceda i 50 kg/ha di azoto. Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), devono essere rispettate inoltre le seguenti disposizioni aggiuntive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici devono essere interrotte da colture seminate in bande trasversali, ovvero da solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti; <p>oppure;</p> <ul style="list-style-type: none"> - devono essere mantenute fasce rispetto tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici, larghe almeno 20 metri; <p>oppure;</p> <ul style="list-style-type: none"> - le coltivazioni devono essere seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza o usando procedimenti atti a prevenire il run-off (es. semina su sodo) <p>oppure;</p> <ul style="list-style-type: none"> - una copertura vegetale deve essere assicurata anche durante tutta la stagione invernale. <p>Sono escluse in ogni caso dal divieto e dai vincoli di cui al comma 6 e al comma presente le superfici sistemate con terrazzamenti e le superfici direttamente pascolate dagli animali.</p> <p>Fermo restando che la deroga sulle pendenze fino al 30% è ammessa solo per i letami e materiali assimilati, per ridurre i rischi di perdite di nutrienti, devono essere assicurate, ove praticabili, una copertura vegetale e l'adozione di appropriate tecniche di conservazione del suolo.</p> <p>I divieti e i vincoli di cui al comma 6 e al presente comma non si applicano esclusivamente nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad 1 ha.</p>	<p><i>Rispetto al Terzo PdA, si elimina il riferimento al dato sulle 35 t/ha in quanto meno cautelativo rispetto al limite di 50 kg di azoto/ha.</i></p> <p><i>Si ribadisce che la deroga fino al 30% è ammessa solo per il letame e assimilati, come indicato chiaramente nella prima frase del comma. Pertanto non si rende necessario effettuare ulteriori precisazioni per i fertilizzanti immessi sul mercato.</i></p> <p><i>Eliminato il riferimento all'incorporazione entro le 24 ore presente nel Terzo PdA, in quanto divenuto obbligo generale indipendentemente dalle pendenze (cfr. art. 7 c.2)</i></p>	
<p>8. È vietato l'utilizzo dei letami e dei materiali ad essi materiali assimilati in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emanare specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici. In questi casi, le suddette Autorità sono tenute a darne tempestiva comunicazione alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistica venatoria e ad ARPAV.</p>	<p>DM 25/2/2016, art. 8, comma 1, lettera f)</p>	<p>ZO/ZVN</p>
<p>9. In conformità a quanto previsto dalle Misure di Conservazione di cui alla DGRV n. 786/2016 e ss.mm.ii. valgono nelle aree ZSC e, per estensione, nelle aree ZPS le seguenti prescrizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) negli habitat 3260, 6110*, 8240* ed entro una fascia di rispetto degli habitat di 30 m è vietato l'uso di letami e materiali assimilati, comprese le deiezioni rilasciate dagli animali nell'allevamento brado; b) negli habitat 6150, 6170, 62A0, 6210 (*), 6230*, 7110*, 7140, 7150, 7210*, 7220*, 7230, 91D0* ed entro una fascia di rispetto degli habitat di 30 m è vietato l'uso di letami e materiali assimilati, fatte salve le deiezioni rilasciate dagli animali nell'allevamento brado; c) negli habitat 5130, 6410, 6420, 6430 6510, 6520, è buona prassi evitare o limitare l'uso di letami e materiali assimilati; <p>Nelle aree ZSC e ZPS di cui al presente comma, verificando il rispetto dei riferimenti della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - va favorita ed incentivata la realizzazione e la corretta gestione culturale di adeguate fasce tampone boscate tra i margini degli appezzamenti e gli scoli, i fossati, i corsi d'acqua, le aree palustri e le zone umide in generale; - va favorito ed incentivato il mantenimento o, se necessario, il ripristino e la gestione degli elementi del paesaggio agrario di interesse ecologico ed agro ecologico, come le siepi, i frangivento e i boschetti e, dove possibile, sia favorita la realizzazione e la corretta 	<p><i>Riformulazione in base alle misure di conservazione di cui alla DGRV n. 786/2016 e ss.mm.ii. ferme restando le eventuali misure più rigorose di cui al Terzo PdA, in conformità alle indicazioni dell'autorità competente.</i></p>	<p>ZO/ZVN</p>



<p>gestione di margini con adeguate specie arboree e arbustive;</p> <ul style="list-style-type: none"> - va favorita ed incentivata l'adozione di ulteriori strategie di riduzione e controllo nell'uso dei prodotti chimici basate sull'impiego di prodotto a impatto e tossicità il più possibile contenuti, tenendo in considerazione, contestualmente, la fenologia e i periodi di minor vulnerabilità delle specie. <p>Qualora dagli esiti del Piano di monitoraggio, dal Programma di verifica del presente Programma d'Azione e, in generale, dai controlli previsti dall'articolo 27, dovessero emergere delle incidenze significative negative nei confronti dei siti della rete Natura 2000, le norme del Programma dovranno essere riformulate tenendo in considerazione tali risultanze e di ciò ne deve essere data opportuna comunicazione agli Uffici competenti della Regione.</p>		
<p>10. L'utilizzo dei letami e materiali assimilati, nonché dei fertilizzanti azotati di cui al D.lgs n. 75/2010 e al regolamento (UE) 2019/1009 è vietato sulle superfici in cui si sono riscontrati superamenti delle CSC individuate in Allegato 2 al DM 46/2019, a meno che l'uso agronomico sia espressamente ammesso dalla ASL di competenza, oppure la valutazione di rischio di cui all'Allegato 3 abbia dimostrato che le concentrazioni riscontrate sono compatibili con l'ordinamento colturale e si sia concluso il procedimento di cui al comma 3 dell'art. 4 del medesimo decreto ministeriale, oppure si siano conclusi gli interventi e le procedure di cui all'art. 5 del medesimo decreto.</p>	<p><i>Comma introdotto a seguito dell'emanazione del DM 46/2019.</i></p>	<p>ZO/ZVN</p>

Articolo 5 - Divieti di utilizzazione dei liquami

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
<p>1. Nelle zone vulnerabili ai nitrati, l'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato almeno entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali; - 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971. <p>Nelle fasce di divieto sopra indicate, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate.</p>	<p>DM 25/2/2016, art. 9, comma 1, lettera b) DM 25/2/2016, art. 37, commi 1, 3 e 6</p>	<p>ZVN</p>
<p>1_bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente; - adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corpi idrici naturali; - pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al piano di campagna interessato dalla coltivazione; - arginati: corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua. 		
<p>2. Nelle zone ordinarie, l'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è vietato almeno entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali; - 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione. 	<p>DM 25/2/2016, articolo 9, comma 1 lettera b) e c)</p>	<p>ZO</p>
<p>2_bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nei medesimi casi indicati al comma 1_bis.</p>		
<p>3. L'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato nelle seguenti situazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato, per le aree verdi ad uso sportivo e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale; b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado; c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane 	<p>DM 25/2/2016, art. 37, comma 2 DM 25/2/2016, art. 9, comma 1</p> <p><i>La lettera n) è introdotta per</i></p>	<p>ZO/ZVN</p>



<p>in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;</p> <p>d) in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici. In questi casi, le suddette Autorità sono tenute a darne tempestiva comunicazione alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria e ad ARPAV – Osservatorio suolo e rifiuti;</p> <p>e) per una fascia di 50 m dai centri abitati*, per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;</p> <p>f) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;</p> <p>g) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;</p> <p>h) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;</p> <p>i) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;</p> <p>j) nelle aree di cava, salvo qualora sia già avvenuto il recupero all'esercizio dell'attività agricola;</p> <p>k) nelle zone di tutela assoluta di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006, costituite dall'area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un'estensione di almeno 10 m di raggio dai punti stessi. Sono fatte salve le disposizioni relative alle zone di rispetto di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 152/2006 e art. 16 del Piano di Tutela delle Acque, compresa l'indicazione del limite di 170 kg di azoto/ha anno di cui al comma 3 del medesimo articolo 16, da rispettare anche in zona ordinaria;</p> <p>l) nei terreni di golena aperta, ossia in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;</p> <p>m) nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto dalla relativa fascia di rispetto di almeno 10 m.</p> <p>n) nei giorni e nei Comuni dove sono attive misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi della DGRV n. 836/2017, DGRV n. 238/2021 e successivi provvedimenti adottati dalla Giunta regionale in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020, sulla base dei dati Bollettino livelli di allerta PM10 di ARPAV, a meno che non si ricorra ad una modalità di distribuzione degli effluenti di allevamento che renda non significativo il rilascio in atmosfera di ammoniaca, quali iniezione e interrimento immediato, cioè contestuale alla distribuzione anche con utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull'appezzamento.</p> <p>* Centro abitato ai sensi del "Nuovo codice della strada", d.lgs.n. 285/1992 e ss.mm.ii: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada</p>	<p><i>coerenza esterna con l'Accordo Bacino Padano di cui alla DGRV n. 836/2017. È inoltre introdotta la definizione di "centro abitato".</i></p>	
<p>4. È altresì fatto salvo il divieto di utilizzo sui terreni interessati dalla distribuzione di liquami e dei materiali ad essi assimilati:</p> <p>a) dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241 e smi; in caso di autorizzazione rilasciata ai</p>	<p><i>Si rimanda alle motivazioni già espresse all'art. 4 c. 4 per l'introduzione dei due ultimi punti elenco del presente comma</i></p>	<p>ZO/ZVN</p>



<p>sensi della DGR 2241/2005 e smi, il divieto di utilizzo sugli stessi terreni dei liquami e materiali assimilati si applica all'intero periodo di validità dell'autorizzazione;</p> <p>b) nel medesimo anno solare, delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, di cui alla legge 11.11.1996, n. 574, successive disposizioni nazionali e regionali di attuazione;</p> <p>c) nel medesimo anno solare, dei sottoprodotti della vinificazione, ai sensi del decreto ministeriale 27.11.2008, n. 5396, e smi, e dalle successive disposizioni regionali di attuazione.</p> <p>d) nel medesimo anno solare, dei fertilizzanti di cui alla lettera pp) dell'articolo 2 del presente provvedimento.</p>		
<p>5. Nelle zone vulnerabili ai nitrati, l'utilizzo dei liquami e materiali assimilati è vietato, di norma, sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%.</p> <p>Tale pendenza può essere incrementata dal 10% al 20% in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, nel caso siano adottate le migliori tecniche di spargimento disponibili (es. iniezione diretta nel suolo o distribuzione superficiale a bassa pressione con aratura entro le 12 ore per le terre arabili; iniezione diretta, se tecnicamente possibile, o distribuzione superficiale a bassa pressione su prati e pascoli; spandimento a bassa pressione in bande, o spargimento superficiale a bassa pressione su cereali o su secondo raccolto).</p> <p>L'applicazione del liquame su pendenze superiori al 10% è in ogni caso vietata quando sono previste piogge, da parte dei servizi agro-meteorologici di ARPAV, superiori a 10 mm entro i successivi 3 giorni.</p>		ZVN
<p>6. Nelle zone svantaggiate individuate dal Decreto Regionale n. 2 del 13.03.2015 e ss.mm.ii., designate vulnerabili ai nitrati, l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze superiori al 20% e fino a 30% è permessa assicurando che il quantitativo di azoto applicato per ciascun singolo intervento non ecceda i 50 kg/ha di azoto. Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), devono essere rispettate inoltre le seguenti disposizioni aggiuntive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici devono essere interrotte da colture seminate in bande trasversali, ovvero da solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti; <p>oppure;</p> <ul style="list-style-type: none"> - devono essere mantenute fasce di rispetto tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici, larghe almeno 20 metri; <p>oppure;</p> <ul style="list-style-type: none"> - le coltivazioni devono essere seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza o usando procedimenti atti a prevenire il run-off (es. semina su sodo); <p>oppure;</p> <ul style="list-style-type: none"> - una copertura vegetale deve essere assicurata anche durante tutta la stagione invernale. <p>Sono escluse dal divieto e dai vincoli di cui al comma 5 e al comma presente le superfici direttamente pascolate dagli animali.</p>	<p><i>Rispetto al Terzo PdA, si elimina il riferimento al dato sulle 35 t/ha in quanto meno cautelativo rispetto al limite di 50 kg di azoto/ha.</i></p>	ZVN
<p>7. Nei Comuni classificati svantaggiati di montagna, individuati dal Decreto Regionale n. 2 del 13.03.2015 e ss.mm.ii., i divieti e i vincoli di cui al comma 5 e al comma 6 non si applicano esclusivamente nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro.</p>		ZVN
<p>8. Nelle zone ordinarie riguardo all'utilizzazione agronomica dei liquami e dei materiali assimilati valgono i limiti massimi di pendenza del 10% rispetto ai quali si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i limiti massimi di pendenza del 10%, in presenza di sistemazioni idraulico agrarie, possono essere incrementati – sulla base delle tecniche di spandimento sotto descritte – fino al: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 20% per quantitativi massimi di effluente non superiori a 30 m3/ha per ogni turno di distribuzione, per un massimo di 2 turni annui, oppure un pari volume di effluente distribuito in più di 2 turni; ▪ 30% per quantitativi massimi di effluente non superiori a 20 	DM 25/2/2016, art. 9, comma 1, lettera c)	ZO



<p>m3/ha per ogni turno di distribuzione, per un massimo di 2 turni annui, oppure un pari volume di effluente distribuito in più di 2 turni.</p> <p>Nel caso di spargimenti su aree aziendali omogenee con pendenze superiori al 10%, devono in ogni caso essere rispettati i criteri generali e i sistemi di distribuzione di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la dose massima di effluente e i momenti di applicazione devono tenere conto dei fabbisogni delle colture praticate e del periodo stagionale; - la distribuzione deve essere omogenea su tutta la superficie interessata, regolando adeguatamente la velocità di avanzamento del mezzo, e va effettuata mediante una delle tecniche di seguito descritte: <ul style="list-style-type: none"> ▪ iniezione diretta al suolo a bassa pressione (profondità indicativa 0,10 – 0,20 m), ove tecnicamente possibile; ▪ spandimento superficiale a bassa pressione, seguito da un interrimento entro 12 ore; ▪ spandimento radente in bande su colture erbacee in copertura; ▪ spandimento radente il suolo su colture prative. 		
<p>8 bis Su terreni con una pendenza media minore del 15%, è vietata la distribuzione di liquami e assimilati con attrezzature in pressione (maggiore di 2 atmosfere), al fine di evitare la formazione di aerosol che aumenta l'emissione di ammoniacca, a partire dall'entrata in vigore del Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico di cui al D. Lgs. n. 81/2018.</p>	<p><i>Misura prevista dal Codice Agricoltura del Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico di cui al d.lgs. n. 81/2018</i></p>	<p>ZO/ZVN</p>
<p>9. In conformità a quanto previsto dalle Misure di Conservazione di cui alla DGRV n. 786/2016 e ss.mm.ii. valgono nelle aree ZSC e, per estensione, nelle aree ZPS le seguenti prescrizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) negli habitat 3260, 6110*, 8240* ed entro una fascia di rispetto degli habitat di 30 m è vietato l'uso di fertilizzanti, liquami e materiali assimilati, comprese le deiezioni rilasciate dagli animali nell'allevamento brado; b) negli habitat 6150, 6170, 62A0, 6210 (*), 6230*, 7110*, 7140, 7150, 7210*, 7220*, 7230, 91D0* ed entro una fascia di rispetto degli habitat di 30 m è vietato l'uso di fertilizzanti, liquami e materiali assimilati, fatte salve le deiezioni rilasciate dagli animali nell'allevamento brado; c) negli habitat 5130, 6410, 6420, 6430, 6510, 6520, è buona prassi evitare o limitare l'uso di fertilizzanti, liquami e materiali assimilati; <p>È inoltre vietato l'uso agronomico di fertilizzanti di cui al d.lgs. n. 75/2010 e regolamento (UE) 2019/1009, liquami ed acque reflue nelle ZSC per le quali gli Allegati B e C della DGRV n. 1331/2017, che approvano le Schede Sito Specifiche integrate con gli obiettivi specifici rispettivamente per l'Ambito Biogeografico Alpino e Continentale, prevedano l'applicazione del divieto di cui agli art. 206 o 207 dell'Allegato A alla DGRV 786/2016 (Misure di Conservazione della Regione biogeografica Alpina) per la presenza di <i>Gladiolus palustris</i> o <i>Himantoglossum adriaticum</i>, o l'applicazione del divieto di cui agli art. 213 o 214 dell'Allegato B alla DGRV n. 786/2016 (Misure di Conservazione della Regione biogeografica Continentale) per la presenza di <i>Gladiolus palustris/Stipa veneta</i> o <i>Himantoglossum adriaticum</i>.</p> <p>Nelle aree ZSC e ZPS di cui al presente comma, verificando il rispetto dei riferimenti delle normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - va favorita ed incentivata la realizzazione e la corretta gestione culturale di adeguate fasce tampone boscate tra i margini degli appezzamenti e gli scoli, i fossati, i corsi d'acqua, le aree palustri e le zone umide in generale; - va favorito ed incentivato il mantenimento o, se necessario, il ripristino e la gestione degli elementi del paesaggio agrario di interesse ecologico ed agro ecologico, come le siepi, i frangivento e i boschetti e, dove possibile, sia favorita la realizzazione e la corretta gestione di margini con adeguate specie arboree e arbustive; 	<p><i>Riformulazione in base alle misure di conservazione di cui alla DGRV n. 786/2016 e ss.mm.ii. ferme restando le eventuali misure più rigorose di cui al Terzo PdA, in conformità alle indicazioni dell'autorità competente.</i></p>	<p>ZO/ZVN</p>



<p>- va favorita ed incentivata l'adozione di ulteriori strategie di riduzione e controllo nell'uso dei prodotti chimici basate sull'impiego di prodotto a impatto e tossicità il più possibile contenuti, tenendo in considerazione, contestualmente, la fenologia e i periodi di minor vulnerabilità delle specie.</p> <p>Qualora dagli esiti del Piano di monitoraggio, dal Programma di verifica del presente Programma d'Azione e, in generale, dai controlli previsti dall'articolo 27, dovessero emergere delle incidenze significative negative nei confronti dei siti della rete Natura 2000, le norme del Programma dovranno essere riformulate tenendo in considerazione tali risultanze e di ciò ne deve essere data opportuna comunicazione agli Uffici competenti della Regione.</p>		
<p>10. L'utilizzo dei liquami e materiali assimilati è vietato sulle superfici in cui si sono riscontrati superamenti delle CSC individuate in Allegato 2 al DM 46/2019, a meno che l'uso agronomico sia espressamente ammesso dalla ASL di competenza, oppure la valutazione di rischio di cui all'Allegato 3 abbia dimostrato che le concentrazioni riscontrate sono compatibili con l'ordinamento colturale e si sia concluso il procedimento di cui al comma 3 dell'art. 4 del medesimo decreto ministeriale, oppure si siano conclusi gli interventi e le procedure di cui all'art. 5 del medesimo decreto.</p>	<p><i>Comma introdotto a seguito dell'emanazione del DM 46/2019.</i></p>	<p>ZO/ZVN</p>

Articolo 6 - Divieti stagionali

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
<p>1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, nelle zone vulnerabili ai nitrati l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e di tutti i materiali assimilati, delle acque reflue, del digestato, dei fertilizzanti azotati di cui al presente provvedimento, dei fanghi, nonché dei fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. 75/2010 e al regolamento (UE) 2019/1009, è vietato nella stagione autunno-invernale, di norma dal 1° novembre, fino alla fine di febbraio, ed in particolare sono previsti i seguenti periodi minimi di divieto:</p> <p>a) 90 giorni, dal 1° novembre* al 31 gennaio, per i fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. 75/2010 e al regolamento (UE) 2019/1009, ad eccezione dell'ammendante compostato verde e dell'ammendante compostato misto di cui al d.lgs. 75/2010, per i quali il divieto si applica nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio esclusivamente nel caso di tenori in azoto totale inferiori al 2.5 % sul secco, di cui non oltre il 20 % in forma di azoto ammoniacale. Sono escluse dal divieto le colture in serra, le colture vivaistiche protette da tunnel, per le quali è possibile impiegare fino a 50 kg di azoto per ettaro distribuito in due interventi secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 40 del DM 25/2/2016;</p> <p>b) 120 giorni, dal 1° novembre alla fine di febbraio, per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore al 65%;</p> <p>c) 90 giorni, dal 1° novembre* al 31 gennaio, per i letami e i materiali ad essi assimilati, ad esclusione di quelli al punto b). Nel caso del letame bovino, ovicaprino e di equidi, utilizzati su pascoli, prati permanenti o avvicendati ed in pre-impianto di colture orticole, il divieto si applica nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio;</p> <p>d) 120 giorni, dal 1° novembre alla fine di febbraio, per i liquami, i materiali ad essi assimilati e per le acque reflue. Fatta salva la disposizione di cui al comma 5, il divieto ha durata di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 90 giorni, dal 1° novembre* al 31 gennaio, su terreni dotati di copertura vegetale (pascoli, prati-pascoli, prati, ivi compresi i medicaie e cover crops, cereali autunno - vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento interfilare permanente) o nei terreni con residui colturali; in preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata o autunnale posticipata; 2. 120 giorni nei terreni destinati ad altre colture. (dal 1° novembre alla fine di febbraio). <p>*Nel caso di attivazione annuale del bollettino Agrometeo Nitrati di ARPAV, è ammessa nel periodo autunno-invernale una diversa organizzazione dello</p>	<p>Lettera a): DM 25/2/2016 art. 40, comma 1, lettera a). <i>Rispetto a Terzo PdA si integra il regolamento (UE) 2019/1009 e si specifica che il divieto 15 dic.-15 gen si applica ad ACV e ACM.</i></p> <p>Lettera b): DM 25/2/2016 art. 40, comma 1, lettera b) + lettera c), tranne pollina</p> <p>Lettera c): DM 25/2/2016, art. 40, lettera b)</p> <p>Lettera d): DM 25/2/2016, art. 40, comma 1, lettera d)</p> <p><i>Per i casi delle lettere a), c), d).1 si specifica il divieto continuativo (1 dic-31 gen)</i></p>	<p>ZVN</p>



spandimento degli effluenti zootecnici e dei materiali assimilati, delle acque reflue, del digestato, dei fertilizzanti azotati di cui ai punti a), c), d.1), per i quali è stabilito un divieto di 90 giorni. In tali casi, resta fermo il divieto di spandimento continuativo dal 1° di dicembre al 31 di gennaio mentre i restanti 30 giorni sono stabiliti nei mesi di novembre e febbraio sulla base delle indicazioni del bollettino Agrometeo, in relazione sia agli andamenti climatici, sia ai loro riflessi sulla corretta gestione delle colture.	<i>previsto all'art. 40 comma 2 del DM 25/02/2016 dando flessibilità sui restanti 30 giorni in base allo strumento Bollettino Agrometeo.</i>	
2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, nelle zone ordinarie, l'utilizzo dei liquami, acque reflue e deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata è vietato nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 31 gennaio.		ZO
2_bis. L'utilizzo dei fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. 75/2010 e al regolamento (UE) 2019/1009 è vietato nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 31 gennaio, ad eccezione dell'ammendante compostato verde e ammendante compostato misto di cui al d.lgs. 75/2010, per i quali il divieto si applica nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio esclusivamente nel caso di tenori in azoto totale inferiori al 2.5 % sul secco, di cui non oltre il 20 % in forma di azoto ammoniacale. Sono escluse dal divieto le colture in serra, le colture vivaistiche protette da tunnel, per le quali è possibile impiegare fino a 50 kg di azoto per ettaro distribuito in due interventi.	<i>Vengono introdotti divieti di utilizzo per i fertilizzanti azotati anche in ZO, in conformità a quanto previsto anche da Regione Lombardia, al fine di evitare applicazioni in periodi in cui le colture non necessitano di apporti di azoto ed è elevato il rischio di dilavamento/percolazione</i>	ZO
3. In relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, la Giunta regionale può definire, eventualmente anche in base all'indirizzo dell'Autorità di bacino, decorrenze di divieto diverse da quelle previste al comma 1 e 2, tenendo conto sia degli andamenti climatici della stagione autunnale, sia di quelli della stagione primaverile e dei loro riflessi sulla corretta gestione delle colture, fermo restando in ZVN il periodo di divieto continuativo dal 1 dicembre al 31 gennaio ai sensi dell'art. 40 c. 2 del DM 25/02/2016. Nelle finestre di apertura stabilite dalla Giunta regionale in variazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, gli spandimenti sono ammessi esclusivamente nei giorni indicati come idonei nel bollettino Agrometeo Nitrati di ARPAV, come specificato al successivo comma 4 lettera b).	DM 25/2/2016, art. 8, comma 2, DM 25/2/2016, art. 9, comma 2, DM 25/2/2016, art. 40, comma 2 <i>Si specifica qual è lo strumento che regola lo spandimento nelle finestre di apertura. Particolari condizioni meteorologiche giustificano anche la deroga del divieto minimo di 60 gg (1 dic-31 gen) come accaduto nel 2019 (cfr. decreto n. 272/2019).</i>	ZO/ZVN
4. Nel rispetto di quanto già previsto al comma 3, la sospensione del divieto di distribuzione è ammessa sulla base della sussistenza dei seguenti criteri e dati oggettivi: a) i terreni non siano in condizioni di saturazione idrica. A tal fine si considera adeguata una profondità maggiore di 0,50 metri; b) i dati meteorologici forniti da ARPAV prevedano almeno tre giorni di tempo stabile, attraverso il bollettino Agrometeo Nitrati di ARPAV che indica la probabilità delle precipitazioni del giorno di emissione e la possibilità di spandimento in campo.	<i>Modifica meramente formale rispetto alla formulazione di cui al terzo PdA.</i>	ZO/ZVN
5. La Regione provvederà ad informare il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, in merito alle sospensioni del divieto, di cui al comma 4.		ZVN
6. Le sospensioni del divieto decadono in caso di sopravvenienza di precipitazioni meteoriche.		ZO/ZVN
7. La Giunta Regionale si impegna a predisporre una relazione tecnica in allegato alla scheda n. 30 del decreto 18 settembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 18 ottobre 2002 relativa all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.	DM 25/2/2016, art.40, comma 4	ZO/ZVN
8. Si integra l'articolo con l'inserimento dello schema riassuntivo del divieto temporale di utilizzo dei materiali palabili e non palabili:		ZO/ZVN



Articolo 6 bis - Ulteriori divieti per i fertilizzanti di cui all'art. 2 lett. pp)

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
<p>1. Fermo restando il divieto di cui all'art. 4 comma 4 e all'art. 5 comma 4 del presente provvedimento, per i fertilizzanti azotati di cui alla lettera pp) dell'art. 2 del Programma, valgono, in aggiunta ai divieti stabiliti in generale per i fertilizzanti azotati del d.lgs. n. 75/2010 e regolamento (UE) 2019/1009, anche i seguenti ulteriori divieti:</p> <p>a) su superfici assoggettate al metodo di produzione biologico, o alla produzione integrata (SQNPI e sistema di qualità "Qualità Verificata") o a produzioni di qualità DOP-IGP (agroalimentari e del settore vitivinicolo). Per tali superfici è fatto salvo l'uso delle tipologie di fertilizzanti espressamente ammesse dalle rispettive norme di produzione biologica, integrata e di qualità, qualora risultino rispettati tutti gli specifici requisiti indicati nei pertinenti disciplinari e regolamenti;</p> <p>b) su superfici ricadenti in Siti Natura 2000;</p> <p>c) su superfici per le quali si percepiscono "aiuti di superficie" della PAC; il divieto si applica limitatamente ai fertilizzanti ottenuti con l'impiego di fanghi da depurazione e/o fanghi industriali che non sono riconosciuti tra i materiali costituenti i fertilizzanti dal regolamento (UE) 2019/1009 ed esclusivamente con riferimento alle annualità in cui si utilizzano tali fertilizzanti;</p> <p>d) in qualsiasi caso in cui i fertilizzanti possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;</p> <p>e) su colture frutticole dopo l'inizio della fioritura e comunque nei tre mesi precedenti la raccolta del prodotto;</p> <p>f) su colture orticole ed erbacee a coltura presente;</p> <p>g) su colture foraggere permanenti;</p> <p>h) su colture foraggere avvicendate nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;</p> <p>i) per una fascia di 50 m dai centri abitati, per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;</p> <p>j) su terreni di golena aperta, ossia in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;</p> <p>k) su zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto dalla relativa fascia di rispetto di almeno 10 m.</p>	<p><i>L'articolo è introdotto al fine di applicare particolari precauzioni per i fertilizzanti ottenuti da matrici non specificamente valutate nelle precedenti edizioni del Programma, costituite da fanghi, rifiuti, scarti industriali, tenuto conto peraltro del fatto che i criteri relativi a tipologia, caratteristiche, provenienza delle matrici e relative lavorazioni, possono variare in base alle diverse autorizzazioni delle autorità competenti.</i></p> <p><i>Si applicano i divieti per le superfici dedicate a colture biologiche, ai disciplinari di qualità e, nel caso di fertilizzanti ottenuti da fanghi, anche per le superfici finanziate dalla PAC, in ragione dell'espressa esclusione dell'uso dei fanghi come materiali costituenti i fertilizzanti prevista dal regolamento (UE) 2019/1009. Si applicano inoltre divieti analoghi a quelli applicati ai liquami. Il divieto in siti Natura 2000 è mutuato dal divieto generale previsto dalle misure di conservazione nel caso dei fanghi.</i></p>	ZO/ZVN

Articolo 6 ter - Divieti relativi all'uso di fanghi di depurazione e altri fanghi e residui di cui al d.lgs. n. 99/1992 e DGR n. 2241/2005 smi

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
<p>1. Fermi restando i divieti di cui all'art. 4, comma 4 e art. 5 comma 4 del presente provvedimento, l'uso agronomico dei fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al d.lgs. n. 99/1992 e DGRV n. 2241/2005 smi è soggetto ai divieti definiti dalla disciplina di settore e ai seguenti ulteriori divieti:</p> <p>a) su superfici assoggettate al metodo di produzione biologico o alla produzione integrata (SQNPI e sistema di qualità "Qualità Verificata") o a produzioni di qualità DOP-IGP (agroalimentari e del settore vitivinicolo). Per tali superfici è fatto salvo l'uso delle tipologie di fanghi espressamente ammessi dalle rispettive norme di produzione biologica, integrata e di qualità, qualora risultino rispettati tutti gli specifici requisiti indicati nei pertinenti disciplinari e regolamenti;</p> <p>b) su superfici per le quali si percepiscono "aiuti di superficie" della PAC;</p> <p>c) su superfici ricadenti in siti Natura 2000;</p> <p>d) nei periodi di divieto stagionale previsti per i liquami all'art. 6 comma 1 lettera d (120 giorni dal 1° novembre alla fine di febbraio) in ZVN e comma 2 (60 giorni dal 1° dicembre al 31 gennaio) in ZO.</p>	<p><i>Si applicano alcuni divieti aggiuntivi oltre a quelli previsti dalla disciplina di settore al fine di preservare le produzioni biologiche e di qualità.</i></p> <p><i>Si prevede inoltre il divieto per le superfici soggette ad aiuti PAC in ragione della difficoltà di tracciare massivamente il rispetto dei vincoli di condizionalità nel caso di uso diretto di fanghi in agricoltura, non essendo disponibile un sistema informatizzato di registrazione degli interventi e di rendicontazione.</i></p> <p><i>Si specifica inoltre la necessità di applicare i medesimi divieti stagionali previsti per i liquami, in quanto ricorrono le medesime condizioni tecniche in relazione al rischio di dilavamento/percolazione.</i></p>	ZO/ZVN



**TABELLA DIVIETI STAGIONALI DI SPANDIMENTO
PER TIPO DI FERTILIZZANTE E TIPO DI ZONA**

ZONA ORDINARIA		
TIPOLOGIA DI MATERIALE	Giorni di divieto	PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO
Liquami e assimilati	60 gg	1 dicembre – 31 gennaio
Acque reflue	60 gg	1 dicembre – 31 gennaio
Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata	60 gg	1 dicembre – 31 gennaio
Letami e assimilati		Nessun divieto*
Fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. n. 75/2010 e regolamento (UE) 1009/2019	60 gg	1 dicembre-31 gennaio**
- di cui Ammendante Compostato Verde e Ammendante Compostato Misto del D. Lgs. n. 75/2010 con N totale < 2,5%	30 gg	15 dicembre-15 gennaio**
Fanghi di depurazione e altri fanghi e residui di cui al d.lgs. n. 99/1992 e DGR n. 2241/2005 smi	60 gg	1 dicembre – 31 gennaio

*previo rispetto di tutte le condizioni di divieto descritte agli articoli 4 e 5.

**Sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un impiego fino a 50 kg N/ha distribuito in due interventi

ZONA VULNERABILE			
TIPOLOGIA DI MATERIALE	Giorni di divieto	PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO	Bollettino Agrometeo
Liquami e assimilati; acque reflue (DM 25/2/2016)	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO
Liquami e assimilati ; acque reflue (DM 25/2/2016) –in presenza di pascoli, prati-pascoli e prati, ivi compresi i medicai e cover crops, di cereali autunno-vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento permanente; su terreni con presenza di residui colturali; in caso di preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	Sì***
Letami e assimilati (DM 25/2/2016)	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	Sì***
Letami bovino, ovicaprino e di equidi (DM 25/2/2016) *	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio	NO
Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata (DM 25/2/2016) –	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO
Fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. n. 75/2010 e regolamento (UE) 1009/2019 –**	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	Sì***
- di cui Ammendante Compostato Verde e Ammendante Compostato Misto del D. Lgs. n. 75/2010 con N totale ≤ 2,5% **	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio	NO
Fanghi di depurazione e altri fanghi e residui di cui al d.lgs. n. 99/1992 e DGR n. 2241/2005 smi	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO

* solo su pascoli, prati-pascoli, prati permanenti e avvicendati, e nel caso di pre-impianto colture orticole.

** sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un impiego fino a 50 kg N/ha distribuito in due interventi.

*** In caso di mancata attivazione del bollettino Agrometeo il divieto si applica dal 1° novembre al 31 gennaio.



TITOLO III - MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE E DOSI DI APPLICAZIONE

Articolo 7 - Tecniche di distribuzione dei liquami, letami, dei loro assimilati e delle acque reflue

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
<p>1. La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito; - caratteristiche pedologiche e condizioni del suolo; - tipo di effluente e materiale assimilato; - colture praticate e loro fase vegetativa - necessità di ridurre le emissioni di ammoniaca, in conformità a quanto previsto dagli strumenti di attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 	<p>DM 25/2/2016 art. 13, comma 2 DM 25/2/2016 art. 19, comma 1 <i>Inserito il riferimento alla direttiva (UE) 2016/2284 per rafforzamento coerenza esterna</i></p>	ZO/ZVN
<p>2. Le tecniche di distribuzione devono assicurare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare; - fatti salvi i casi di distribuzione in copertura (es. su terreno a no tillage), o su prati stabili, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati e dei fertilizzanti a base di urea simultaneamente allo spandimento ovvero entro le 24 ore successive, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli (sono incentivate le pratiche di interrimento immediato ai sensi della DGR 238/2021); - per le superfici a seminativi (con esclusione dei terreni coltivati a no tillage, di colture permanenti e di prati, prati pascoli, pascoli) per i letami e assimilati l'incorporazione al suolo entro le 24 ore; - l'incorporazione contestuale dei fertilizzanti ottenuti con le matrici indicate alla lettera pp) dell'art. 2; - l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi; - l'uniformità di applicazione dell'effluente e del materiale assimilato; - la prevenzione della percolazione dei nutrienti nelle acque sotterranee. 	<p>DM 25/2/2016, art. 13, comma 1 <i>L'introduzione dei punti sui letami e i fertilizzanti a base di urea è in conformità a quanto previsto dal Codice Agricoltura allegato alla proposta di Programma Nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico di cui al d.lgs. n. 81/2018, cui si è aggiunta l'incorporazione dei fertilizzanti ottenuti da matrici che richiedono particolari precauzioni per le ragioni già indicate a commento dell'introduzione della lettera pp) in art. 2</i></p>	ZO/ZVN
<p>3. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione, nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti e assimilati al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA.</p>	<p>DM 25/2/2016 art. 13, comma 4</p>	ZO/ZVN
<p>4. La fertirrigazione deve essere realizzata, ai fini del massimo contenimento della lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici e dei rischi di ruscellamento di composti azotati, attraverso una valutazione dell'umidità del suolo, privilegiando i metodi a maggiore efficienza, come previsto dal CBPA. Tale tecnica di distribuzione in campo può essere utilizzata nella distribuzione dei liquami e assimilati (compresa la frazione liquida del digestato risultante dalle operazioni di separazione solido/liquido), nonché dei fertilizzanti di sintesi chimica in soluzione acquosa, con modalità che non determinino la produzione di aerosol.</p>	<p>DM 25/2/2016, art. 34, comma 3 per digestato <i>È aggiunta per ragioni tecniche l'indicazione dei fertilizzanti liquidi di sintesi chimica.</i></p>	ZO/ZVN

Articolo 8 - Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
<p>1. Sui terreni utilizzati per gli spandimenti, devono essere prioritariamente impiegati come fertilizzanti, ove disponibili, gli effluenti di allevamento e materiali assimilati, le cui quantità di applicazione devono tenere conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azotofissatori.</p> <p>La Direzione competente all'attuazione del presente provvedimento definisce e adatta le modalità operative, nel rispetto della priorità di utilizzo per gli effluenti di allevamento e della tutela ambientale e sanitaria.</p>	<p>DM 25/2/2016, art. 40, comma 5</p>	ZO/ZVN



<p>2. Al fine di garantire l'equilibrio tra il fabbisogno delle colture e gli apporti di nutrienti, l'azoto proveniente dalla distribuzione di fertilizzanti azotati (effluenti e assimilati e ogni altro materiale impiegato con funzione fertilizzante), non deve superare in tutto il territorio regionale i limiti di massima applicazione Standard (MAS), di cui alla tabella MAS (Allegato 2a).</p> <p>Inoltre, ai sensi dell'art. 14 del DM 25/2/2016, il valore minimo di efficienza dell'azoto somministrato con gli effluenti di allevamento è di almeno 60% per il liquame suino e avicolo, 50% per liquame bovino e 40% per il letame, da conseguire tenuto conto delle efficienze stabilite per le singole somministrazioni in Allegato 3 – Tabella delle efficienze degli effluenti di allevamento e digestati.</p>	<p>DM 25/2/2016, art. 14, comma 1 DM 25/2/2016 art. 21, comma 2 (<i>efficienza digestato</i>) <i>Viene specificato che le percentuali indicate come valore minimo di efficienza si riferiscono ad un dato complessivo, da conseguire tenendo conto delle efficienze stabilite per le singole somministrazioni in Allegato 3</i></p>	ZO/ZVN
<p>3. I quantitativi di azoto di cui alla tabella MAS sono espressi come azoto efficiente. L'efficienza dell'azoto distribuito con i fertilizzanti azotati di cui al d.lgs.n. 75/2010 e regolamento (UE) 2019/1009 si considera costante pari a 1, quella degli effluenti di allevamento, dei digestati e di altre biomasse destinati all'utilizzo agronomico deve essere determinata sulla base dei livelli di efficienza riportati nell'allegato 3 - Tabella delle efficienze degli effluenti di allevamento e digestati, al fine di conseguire le efficienze minime di cui al comma precedente.</p>	<p><i>Si precisa che è stabilita efficienza pari a 1 per tutti i fertilizzanti commerciali e non solo per i concimi. Il dato è già applicato per il Terzo PdA a livello di applicativo A58-web e risponde a quanto emerge dalla lettura congiunta degli articoli 40 c.5, 21 c.1 lett. c) e Allegato X del DM 25/2/2016.</i></p>	ZO/ZVN
<p>4. Nelle zone vulnerabili ai nitrati, il quantitativo di effluente di allevamento non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto al campo superiore a 170 kg annui per ettaro, inteso come quantitativo medio aziendale, comprensivo di tutte le superfici che l'azienda ha in disponibilità per effettuare lo spandimento di effluenti.</p> <p>Il calcolo della quantità di 170 kg di azoto annui al campo deve osservare il rispetto del MAS per coltura di cui al comma 2, ed è comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo, degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento, anche sottoposti a trattamento di digestione anaerobica, e dalle acque reflue come definite dal presente provvedimento.</p> <p>A tal fine l'azienda che effettua lo spandimento degli effluenti zootecnici e materiali assimilati è responsabile del rispetto del limite di 170 kg N annui/ha, anche con riferimento a tutti gli altri apporti di origine zootecnica che contribuiscono al calcolo, su tutte le superfici che ha in disponibilità per lo spandimento, ancorché condotte da altro soggetto.</p> <p>Nel caso di ricorso alla modulistica di cui all'allegato 16 "Atto di assenso" (di durata annuale), secondo le modalità ivi indicate, il soggetto che acquisisce in asservimento il terreno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è tenuto ad acquisire la corretta informazione sulle colture effettuate sulle superfici durante ciascuna annualità di riferimento; - è tenuto a rispettare il limite di 170 kg N annui/ha e a non superare il MAS delle colture di cui sopra; - è tenuto a trasmettere al soggetto che conduce l'azienda tutte le informazioni relative agli interventi di distribuzione agronomica effettuati; - non può effettuare nessuna integrazione con i fertilizzanti azotati di cui al D.lgs n. 75/2010 e al regolamento (UE) 2019/1009. - è tenuto ad inviare l'Atto di assenso tramite PEC alla Provincia di competenza; <p>Il soggetto che concede il terreno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è tenuto a informare il soggetto che acquisisce il terreno in merito alle colture effettuate sulle superfici durante ciascuna annualità di riferimento; - è tenuto ad acquisire le informazioni sugli interventi di spandimento agronomico effettuati dal soggetto che acquisisce il terreno in asservimento; - non può effettuare nessuno spandimento di effluenti di allevamento e materiali assimilati sulle superfici concesse in asservimento; 	<p>DM 25/2/2016 art. 40, comma 5</p> <p><i>La modifica apportata all'articolo consiste in chiarimenti su disposizioni previgenti.</i></p>	ZVN



<ul style="list-style-type: none"> - può effettuare eventuali fertilizzazioni integrative esclusivamente con i fertilizzanti di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e regolamento (UE) 2019/1009 che non derivino da effluenti zootecnici (resta fermo il divieto di cui all'art. 4 comma 4 e art. 5 comma 5 relativo all'utilizzo di fertilizzanti ottenuti con le matrici di cui all'articolo 2 lettera pp); - è tenuto a garantire che tali integrazioni, sommate a tutti gli apporti comunicati dall'azienda che effettua gli spandimenti di effluenti di allevamento e assimilati, non comportino il superamento del MAS. 		
<p>5. Nelle zone ordinarie, il quantitativo di effluente di allevamento non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto al campo superiore a 340 kg annui per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale, comprensivo di tutte le superfici che l'azienda ha in disponibilità per effettuare lo spandimento.</p> <p>Il calcolo della quantità di 340 kg di azoto al campo deve osservare il rispetto del MAS per coltura di cui al comma 2, ed è comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo, degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento, anche sottoposti a trattamento di digestione anaerobica, e dalle acque reflue come definite dal presente provvedimento.</p> <p>A tal fine l'azienda che effettua lo spandimento degli effluenti zootecnici e materiali assimilati è responsabile del rispetto del limite di 340 kg N annui/ha, anche con riferimento a tutti gli altri apporti di origine zootecnica che contribuiscono al calcolo, su tutte le superfici che ha in disponibilità per lo spandimento, ancorché condotte da altro soggetto.</p> <p>Nel caso di ricorso alla modulistica di cui all'allegato 16 "Atto di assenso" (di durata annuale), secondo le modalità ivi indicate, il soggetto che acquisisce in asservimento il terreno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è tenuto ad acquisire la corretta informazione sulle colture effettuate sulle superfici durante ciascuna annualità di riferimento; - è tenuto a rispettare il limite di 340 kg N annui/ha e a non superare il MAS delle colture di cui sopra; - è tenuto a trasmettere al soggetto che conduce l'azienda tutte le informazioni relative agli interventi di distribuzione agronomica effettuati; - non può effettuare nessuna integrazione con i fertilizzanti di cui al D.lgs n. 75/2010 e al regolamento (UE) 2019/1009. - è tenuto ad inviare l'Atto di assenso tramite PEC alla Provincia di competenza; <p>Il soggetto che concede il terreno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è tenuto a informare il soggetto che acquisisce il terreno in merito alle colture effettuate sulle superfici durante ciascuna annualità di riferimento; - è tenuto ad acquisire le informazioni sugli interventi di spandimento agronomico effettuati dal soggetto che acquisisce il terreno in asservimento; - non può effettuare nessuno spandimento di effluenti di allevamento e materiali assimilati sulle superfici concesse in asservimento; - può effettuare eventuali fertilizzazioni integrative esclusivamente con i fertilizzanti di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e regolamento (UE) 2019/1009 che non derivino da effluenti zootecnici (resta fermo il divieto di cui all'art. 4 comma 4 e art. 5 comma 5 relativo all'utilizzo di fertilizzanti ottenuti con le matrici di cui all'articolo 2 lettera pp); - è tenuto a garantire che tali integrazioni, sommate a tutti gli apporti comunicati dall'azienda che effettua gli spandimenti di effluenti di allevamento e assimilati, non comportino il superamento del MAS. 	<p>DM 25/2/2016, art. 14, comma 1</p> <p><i>La modifica apportata all'articolo consiste in un mero chiarimento su disposizioni previgenti.</i></p>	<p>ZO</p>
<p>5_bis</p> <p>L'azienda che in corso d'anno cede le superfici disponibili per lo spandimento di effluenti e assimilati o fertilizzanti azotati (dichiarate in Comunicazione o PUA o Registro di cui al Titolo VI) ad altro soggetto è tenuta a comunicare al soggetto subentrante tutte le informazioni sugli interventi di spandimento</p>	<p><i>L'articolo è introdotto come mero chiarimento di disposizioni previgenti.</i></p>	<p>ZO/ZVN</p>



<p>agronomico/fertilizzazione fino a quel momento effettuati sulle superfici cedute, al fine di assicurare sulle superfici cedute il rispetto delle condizioni di limite di azoto e MAS.</p> <p>Il principio di cui sopra deve essere rispettato anche da chi non è soggetto agli obblighi di comunicazione/PUA/Registro.</p> <p>Il presente criterio trova applicazione, oltre che nei controlli di carattere ambientale, anche nei pertinenti controlli in sede di domanda unica e domanda unificata (PSR).</p>		
<p>5_{ter} Le aziende soggette alla comunicazione di cui all'art. 24, che cedono gli effluenti di allevamento o i digestati agrozootecnico o agroindustriale a soggetti terzi, eseguono le procedure indicate in Allegato 15 al presente provvedimento. I documenti che attestano la cessione devono essere caricati in A58-WEB con le modalità indicate in Allegato 15 e devono essere conservati in originale presso l'azienda per un periodo di almeno tre anni.</p>		ZO/ZVN
<p>6. Le dosi di effluente di allevamento, che sono comprensive, fra l'altro, della frazione zootecnica del digestato, sono applicate nel rispetto del MAS, e l'eventuale integrazione di altre tipologie di fertilizzanti azotati, devono essere giustificate dal Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), quando previsto dall'art. 24 del Programma.</p> <p>Il quantitativo medio aziendale di 170 kg di azoto al campo di cui al comma 4, ovvero di 340 kg di azoto al campo di cui al comma 5 va calcolato sulla base dei valori della tabella inserita nell'allegato 4 - Quantità di effluenti e di azoto prodotti per capo e ripartizione dell'azoto tra liquame e letame.</p>	DM 25/2/2016, art. 40, comma 5	ZO/ZVN
<p>7. Per le aziende con superfici ricadenti in parte in zone non vulnerabili e in parte in zone vulnerabili, i quantitativi medi aziendali sopraindicati devono intendersi riferiti alle superfici ricadenti nelle rispettive classificazioni di zona.</p>	DM 25/2/2016, art.40, comma 5	ZVN/ZO
<p>8. Sono tenute alla predisposizione del Piano di Utilizzazione agronomica annuale (PUA) attenendosi ai limiti di MAS, le aziende indicate all'art. 24 del presente provvedimento</p>	<i>Si rimanda all'art. 24 dove è riportato il quadro completo delle aziende soggette a PUA.</i>	ZO/ZVN
<p>9. Al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e sotterranee, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'uniformità di applicazione del fertilizzante; b) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni in atmosfera; c) la corretta applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati così come definiti all'articolo 2, conformemente alle disposizioni di cui al CBPA, e comunque entro i limiti di azoto totale (organico, chimico, o chimico ed organico) della tabella MAS; d) lo spandimento del liquame e dei materiali assimilati e dei fertilizzanti a base di urea con sistemi di erogazione e modalità tali da contenere le emissioni in atmosfera e con interrimento entro 24 ore secondo quanto indicato nell'art. 7 c.2; e) l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA; f) la conformità delle pratiche irrigue alle disposizioni di cui al CBPA e al Piano di Gestione di cui alla Direttiva Quadro Acque; g) l'incorporazione contestuale dei fertilizzanti ottenuti con le matrici indicate alla lettera pp) dell'art. 2; h) l'incorporazione entro le 24 ore del letame e dei materiali assimilati per le superfici a seminativi (ad esclusione dei terreni coltivati a no tillage, di colture permanenti e di prati, prati pascoli, pascoli); <p>In coerenza con gli interventi proposti dal Regolamento sullo Sviluppo Rurale</p>	<p>ZVN: DM 25/2/2016, art.40, comma 6</p> <p><i>La modifica alla lettera d) e l'introduzione delle lettere g) ed h) sono assunte in conformità a quanto previsto dal Codice Agricoltura allegato alla proposta di Programma Nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico di cui al d.lgs. n. 81/2018. L'incorporazione dei fertilizzanti che richiedono particolari precauzioni (lettera pp dell'art. 2) è indicata anche al successivo articolo 8_{bis}.</i></p> <p>DM 25/2/2016, art. 40 comma</p>	ZO/ZVN



(FEASR), la Giunta regionale può prevedere disposizioni riguardanti l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione del terreno, conformemente alle disposizioni del CBPA.	9	
10. La Regione del Veneto può individuare all'interno delle zone vulnerabili – previo avvio di un piano di verifica di fattibilità con ARPAV – particolari aree di criticità ambientale dovuta all'elevata permeabilità del suolo, alla consistente percolazione o a condizioni che possono ridurre la capacità delle colture di utilizzare le sostanze nutritive contenute nelle fertilizzazioni azotate. In tali aree devono essere adottate misure di protezione ambientale aggiuntive o integrative a quelle indicate nei commi precedenti, ivi compresa l'ulteriore limitazione degli apporti di azoto di qualsiasi origine.	DM 25/2/2016, art. 40 comma 10 <i>Non recepito nel PDA 1150/2011</i> <i>Il riferimento a "fertilizzazioni azotate" dà completezza nella considerazione delle fonti di pressione (v. anche comma 10 art. 40 del DM 25/2/2016 che specifica che le misure aggiuntive comprendono la "limitazione degli apporti di azoto di qualsiasi origine").</i>	ZO/ZVN
11. Lo spandimento dei letami o dei liquami nelle aree a pascolo permanente , che ricadono nelle aree ZSC e ZPS, deve assicurare il rispetto delle misure di conservazione vigenti nel sito al fine di evitare il deterioramento dell'habitat.		ZO/ZVN
12. Per le aree individuate ai sensi delle direttiva 2009/147/CE e 92/43/CEE , le disposizioni relative all'utilizzazione dei fertilizzanti azotati degli effluenti zootecnici e dei materiali ad essi assimilati non si applicano nel caso in cui gli interventi agronomici disciplinati dal presente provvedimento contrastino con le misure di conservazione delle Zone Speciali di Conservazione e dei Piani di gestione qualora presenti.		ZO/ZVN

Articolo 8 bis - Ulteriori prescrizioni per l'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti di cui all'art. 2 lett. pp)

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN			
<p>1. Laddove non vietato ai sensi del Titolo II del presente provvedimento, l'uso di fertilizzanti di cui all'art. 2 lettera pp) è ammesso nel rispetto delle indicazioni stabilite in generale per i fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. n. 75/2010 e al regolamento (UE) n. 2019/1009, e delle seguenti ulteriori indicazioni:</p> <p>a) Fermi restando i limiti stabiliti per parametri considerati dalla normativa di riferimento (d.lgs. 75/2010 o regolamento (UE) 2019/1009), l'utilizzatore deve acquisire dal produttore del fertilizzante un rapporto di prova contenente tutti i parametri previsti dalla normativa vigente, integrati dai seguenti:</p> <table border="1"> <tr> <td>Arsenico</td> </tr> <tr> <td>IPA</td> </tr> <tr> <td>Sommatoria PFAS</td> </tr> </table> <p>Le analisi devono essere effettuate da un laboratorio accreditato e devono essere trasmesse a mezzo PEC all'ARPAV e alla Provincia di competenza almeno 10 giorni prima dell'uso agronomico; le analisi devono essere altresì allegate in A58-WEB in sede di compilazione del Registro di cui all'art. 25;</p> <p>b) deve essere conservato in azienda per 10 anni l'idoneo documento fiscale da esibire su richiesta delle autorità di controllo; il documento va altresì allegato in A58-WEB al Registro di cui all'art. 25;</p> <p>c) contestualmente alla distribuzione deve essere effettuato l'interramento del fertilizzante mediante idonea lavorazione del terreno o iniezione se non palabili;</p> <p>d) durante l'applicazione deve essere evitata la diffusione di aerosol; è in ogni caso vietata l'applicazione con la tecnica dell'irrigazione a pioggia nel caso di materiali non palabili;</p> <p>e) l'uso agronomico non deve comportare il superamento di 170 Kg N/ha in ZVN e 340 Kg N/ha in ZO, fermo restando il rispetto del MAS per coltura di cui all'art. 8 sia in ZVN sia in ZO.</p>	Arsenico	IPA	Sommatoria PFAS	<p><i>L'introduzione dell'articolo risponde alla necessità di adottare opportune misure di precauzione per fertilizzanti ottenuti da matrici variabili e provenienti dalla gestione di fanghi, rifiuti, scarti industriali.</i></p> <p><i>Lettera a): si chiede l'analisi per alcuni contaminanti per i quali la norma non stabilisce tenori massimi ma che possono essere presenti nelle matrici costituite da fanghi, rifiuti e scarti.</i></p> <p><i>Lettera b): il documento fiscale è garanzia del fatto che si tratti di prodotti di interesse commerciale, come sancito anche dalla sentenza della Corte di Cass. Pen. n. 39074 del 10.8.2017</i></p> <p><i>Lettera c): prescrizione rispondente agli indirizzi in tema di riduzione delle emissioni in atmosfera, applicata anche a liquami e letami.</i></p> <p><i>Lettera d): prescrizione volta a ridurre i rischi di emissioni odorigene, mutuata dalla disciplina dei fanghi</i></p> <p><i>Lettera e): la prescrizione è volta ad evitare che il ricorso</i></p>	ZVN/ZO
Arsenico					
IPA					
Sommatoria PFAS					



	<i>agli effluenti zootecnici risulti disincentivato rispetto all'uso di fertilizzanti derivanti da rifiuti e/o fanghi di depurazione, considerata peraltro la priorità data dalla norma ai primi.</i>	
2. Con riferimento ai fertilizzanti di cui al comma 1, se si tratta di: 1) AMMENDANTI: • i suoli devono presentare un pH non inferiore a 5,5; • i quantitativi distribuiti non possono in ogni caso superare le 45 t/ha di tal quale nel triennio; 2) CORRETTIVI: • il prodotto va utilizzato per la correzione delle caratteristiche di pH, eventualmente aggravate da eccesso di salinità. In Regione Veneto, con riferimento alla vigente Carta dei Suoli, va impiegato (Allegato 17): - nel caso di correttivi alcalinizzanti su terreni con pH<6,5; - nel caso di correttivi acidificanti su terreni con pH>8,5 e conduttività elettrica nell'orizzonte superficiale superiore a 2 mS/cm corrispondente ad un grado di salinità alto; • fermo restando il divieto di cui all'art. 6_bis, per gli interventi effettuati su aree limitrofe a siti Natura 2000, deve essere valutata l'assenza di incidenze in base a quanto previsto dalla DGRV 1400/2017 e ss.mm.ii.; • i quantitativi distribuiti non possono in ogni caso superare le 30 t/ha di tal quale nel triennio.	I valori di pH sono adattati alle soglie della cartografia dei suoli ARPAV. I limiti quantitativi su ammendanti e correttivi sono stati definiti a seguito di confronto con ARPAV.	ZVN/ZO
3. I suoli su cui vengono distribuiti i fertilizzanti di cui all'art. 2 lettera pp) sono oggetto di campionamento e analisi da parte di ARPAV nell'ambito della propria attività istituzionale, con modalità, frequenze e parametri definite dal Piano di monitoraggio dei suoli di cui all'art. 27 comma 3 e secondo un programma annuale concordato da ARPAV con la Direzione regionale Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria.		ZVN/ZO
4. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai suoli su cui si utilizzano ammendanti compostati non rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della lettera pp).		
5. La tabella di confronto tra disposizioni generiche sui fertilizzanti immessi sul mercato e ulteriori disposizioni applicate ai fertilizzanti di cui alla lettera pp) dell'articolo 2 è riportata in Allegato 20 .		

Articolo 8_ter - Ulteriori prescrizioni per l'utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui di cui al d.lgs. n. 99/1992 e DGR n. 2241/2005 smi

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
1. Laddove non vietato ai sensi del Titolo II del presente provvedimento, l'uso dei fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al d.lgs. n. 99/1992 e alla DGRV n. 2241/2005 smi, avviene con le modalità definite dalla disciplina di settore, individuando possibili interazioni con le condizioni poste dalla "Direttiva nitrati" a seguito dell'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici. 2. Fermi restando i limiti quantitativi assoluti stabiliti dalla disciplina di settore, l'uso dei suddetti fanghi non deve comportare in ogni caso il superamento del MAS di cui all'Allegato 2A sia in ZVN che in ZO, e il superamento di un apporto al campo di 170 Kg N/ha in ZVN e 340 kg N/ha in ZO, da documentare anche in relazione ad eventuali integrazioni con fertilizzanti di cui al d.lgs. 75/2010 e regolamento (UE) 2019/1009.	<i>Si esplicita il richiamo già presente nella DGRV n. 2241/2005 che stabilisce "non devono essere superati i carichi stabiliti nell'allegato 7 del D. Lgs. 152/99 per quanto riguarda la protezione delle aree vulnerabili da nitrati di origine agricola". Per il rispetto dei tetti di azoto non è utilizzabile il calcolo su base media aziendale che è applicabile esclusivamente agli effluenti di allevamento e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016.</i>	ZO/ZVN



TITOLO IV TRATTAMENTI E STOCCAGGI

Articolo 9 - Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti di allevamento

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
1. Il trattamento e le modalità di stoccaggio degli effluenti di allevamento e assimilati destinati ad utilizzazione agronomica sono finalizzati alla tutela igienico-sanitaria, alla corretta gestione agronomica e alla eventuale valorizzazione energetica degli stessi, nonché alla protezione dell'ambiente. La Giunta regionale, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 23 del presente provvedimento, dettaglia l'elenco dei trattamenti degli effluenti destinati a tale scopo, tenuto conto di quanto già individuato nelle tabelle 3a e 3b del DM 25/2/2016 e recepito nell' Allegato 1 al presente provvedimento. Rendimenti diversi da quelli riportati nelle tabelle di dettaglio regionale dovranno essere giustificati secondo le modalità precisate al comma 2.	DM 25/2/2016 art. 10, comma 1, 2	ZO/ZVN
2. Il trattamento e lo stoccaggio debbono essere funzionali all'utilizzo degli effluenti nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico nel rispetto dei valori individuati nelle tabelle dell' Allegato 1 al presente provvedimento. Nel caso di trattamenti degli effluenti di allevamento non codificati oppure con rendimenti di separazione e riduzione di concentrazione dell'azoto diversi da quelli riportati nelle tabelle di dettaglio regionale, dovrà essere presentato dal richiedente, in allegato alla comunicazione, uno specifico piano di campionamento e analisi che ARPAV provvederà a verificare ed approvare, e che preveda l'adozione delle migliori metodologie disponibili e nel quale siano descritte dettagliatamente le analisi campionarie in apposita relazione. Al fine di assicurare la qualità del controllo, le analisi dovranno essere condotte da laboratori accreditati, e il 10% dei campioni prelevati dovrà essere analizzato da ARPAV con oneri a carico del proponente, individuati sulla base del tariffario ARPAV vigente.	DM 25/2/2016, art. 10, comma 2	ZO/ZVN
3. I contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento devono avere dimensioni adeguate alla maturazione della massa prodotta e alle esigenze colturali e capacità sufficiente a contenerli anche nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative. In ogni caso, i contenitori per lo stoccaggio devono garantire almeno le capacità di stoccaggio indicate all'art. 10 e all'art. 12.	DM 25/2/2016, art. 10, comma 6 <i>È aggiunto il criterio tecnico della maturazione degli effluenti come da prassi agronomica.</i>	ZO/ZVN
4. I trattamenti non devono comportare l'aggiunta agli effluenti e materiali assimilati di sostanze potenzialmente dannose per il suolo, l'aria, l'acqua, le colture, gli animali e l'uomo per la loro natura e/o concentrazione.	DM 25/2/2016 art. 10, comma 5 <i>Sono introdotte per completezza le matrici aria e acqua.</i>	ZO/ZVN

Articolo 10 - Stoccaggio dei materiali palabili

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
1. Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata, fatto salvo quanto precisato al successivo comma 4, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di una pendenza minima dell'1% per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea conformi a quanto stabilito all'articolo 8.	DM 25/2/2016 art. 11, comma 1 (senza 1%)	ZO/ZVN
2. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni. Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni le lettiere possono essere stocate al termine del ciclo produttivo, sotto forma di cumuli in campo adeguatamente coperti, per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni; per i nuovi allevamenti/ampliamenti/riconversioni di cui alla LR n. 11/2004 e ss.mm.ii. con ciclo produttivo inferiore a 90 giorni deve essere	DM 25/2/2016, art. 11 comma 3 e art. 38, comma 1 La precisazione sui nuovi allevamenti a ciclo breve è introdotta per garantire una corretta gestione delle lettiere qualora non sia possibile ricorrere all'accumulo in	ZO/ZVN



<p>comunque prevista una concimaia atta a contenere come minimo le lettiere prodotte in un ciclo produttivo in caso di impossibilità di accumulo in campo o di spandimento.</p> <p>È fatto salvo quanto previsto in merito alla gestione delle lettiere dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da ulteriori norme di prevenzione emanate dalle Autorità sanitarie in caso di focolaio o sospetto focolaio di influenza aviaria.</p> <p>Nel caso di focolai, o sospetti focolai di influenza aviaria, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 9 del 25/01/2010, le lettiere e le deiezioni avicole palabili non possono uscire dalle strutture dell'allevamento senza autorizzazione dell'Autorità competente e non è ammesso lo stoccaggio in campo nei termini sopra indicati.</p>	<p>campo (es. Periodi di divieto stagionale di spandimento in relazione all'obbligo di spandere le lettiere entro 30 giorni dall'inizio dell'accumulo, ordinanze sanitarie, impossibilità di garantire i requisiti di cui al comma 4 dell'art. 11)</p>	
<p>3. Le distanze delle strutture scoperte di stoccaggio e trattamento degli effluenti o degli ampliamenti di quelle esistenti dai confini di proprietà, dai limiti della zona agricola (ad esclusione degli insediamenti produttivi artigianali ed industriali), nonché dalle residenze civili non aziendali sparse e concentrate, sono regolamentate dalla DGR 8 ottobre 2004, n. 3178 "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio'. Approvazione", lettera d) "Edificabilità zone agricole", punto 5), come modificato e integrato dalla DGR n. 856/2012.</p>	<p>DM 25/2/2016, art. 10, comma 6</p>	<p>ZO/ZVN</p>
<p>4. Per il dimensionamento della platea di stoccaggio, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, deve essere fatto riferimento ai coefficienti di cui all'Allegato 5 riportante le altezze funzionali della platea a seconda della tipologia di materiale stoccato. Devono in ogni caso essere messi in atto gli idonei apprestamenti strutturali e gli accorgimenti gestionali necessari ad evitare tracimazioni di materiali e la dispersione dei percolati all'esterno dei depositi di raccolta e delle condotte di convogliamento.</p>		<p>ZO/ZVN</p>
<p>5. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili sono assimilati, per quanto riguarda il solo periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili, fatti salvi i casi in cui i medesimi vengano accumulati in pozzetti annessi alle platee o le modalità di gestione ne consentano la significativa riduzione dei volumi.</p> <p>Anche nel caso dei suddetti liquidi di sgrondo, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore a 90 giorni.</p>	<p>DM 25/2/2016 art. 11, comma 6</p>	<p>ZO/ZVN</p>
<p>6. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché siano impermeabilizzate alla base secondo le indicazioni del comma 1, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori – fatte salve diverse disposizioni delle Autorità sanitarie – le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra.</p> <p>Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, di 0,15 m per gli avicoli, 0,30 m per le altre specie.</p>	<p>DM 25/2/2016 art. 11, comma 4</p>	<p>ZO/ZVN</p>
<p>7. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.</p>	<p>DM 25/2/2016 art. 38, comma 2</p>	<p>ZVN</p>

Articolo 11 - Accumulo temporaneo di letami

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
<p>1. L'accumulo temporaneo di letami, di SMC e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, è consentito ai soli fini dell'utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. È escluso l'accumulo temporaneo degli altri materiali assimilati ai letami.</p>	<p>DM 25/2/2016: articolo 39, comma 1 (ZVN); articolo 11, comma 5 (ZO).</p>	<p>ZO/ZVN</p>
<p>2. Fermo restando quanto previsto relativamente alla capacità di stoccaggio da rispettare in base all'art. 10, per gli allevamenti avicunicoli le lettiere possono essere accumulate in campo al termine del ciclo produttivo, fatte salve diverse disposizioni dell'Autorità sanitaria regionale e nazionale.</p> <p>Nel caso degli SMC, i substrati esausti possono essere accumulati direttamente in campo.</p>	<p>DM 25/2/2016 art. 11, comma 3 e comma 5 (ZO), art. 38 comma 1 e art. 39 comma 3 (ZVN)</p>	<p>ZO/ZVN</p>



<p>Diversamente, l'accumulo temporaneo su suolo agricolo di letami, esclusi gli altri materiali assimilati, definiti all'articolo 2 comma 1 lettera e), è ammesso solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni. Tale accumulo può essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica sui terreni circostanti ed in quantitativi non superiori al fabbisogno di letame dei medesimi. La quantità di materiale accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali.</p>		
<p>2 bis Ad eccezione dei quantitativi che vengono distribuiti entro un tempo massimo di 3 ore dall'arrivo in campo, è escluso l'accumulo in campo di fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. n. 75/2010 e al regolamento (UE) 2019/1009 e dei fanghi di cui al d.lgs. n. 99/1992 e DGRV n. 2241/2005 e ss.mm.ii.</p>	<p><i>La gestione dei fertilizzanti commerciali e dei fanghi non può avvenire secondo criteri meno cautelativi rispetto ai materiali assimilati ai letami (cfr. art. 11 c.1). Trattandosi inoltre di materiali forniti da soggetti esterni, la consegna deve essere gestita con accordi tra le parti funzionali alle effettive esigenze d'uso da parte dell'azienda agricola</i></p>	<p>ZVN/ZO</p>
<p>3. L'accumulo temporaneo non è ammesso a distanza inferiore a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5 metri dalle scoline; 50 m dalle abitazioni sparse; 50 m dai centri abitati*; 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali; 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali; 40 m dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971. <p>* Centro abitato ai sensi del "Nuovo codice della strada", d.lgs.n. 285/1992 e ss.mm.ii: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada</p>	<p>DM 25/2/2016, art. 39, comma 2</p>	<p>ZO/ZVN</p>
<p>4. L'accumulo temporaneo di cui al comma 1 è ammesso su suolo agricolo per un periodo non superiore a 90 giorni, escluse le lettiere esauste degli avicunicoli, per le quali il periodo non può essere superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedire rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare un'adeguata impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche; l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri; la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 m², in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ha; il cumulo non deve generare problemi odorigeni e non deve causare il proliferare di mosche e altri disagi nelle immediate vicinanze <p>In deroga alle condizioni previste alla precedente lettera a), è ammesso l'accumulo temporaneo dei soli letami e degli SMC, con esclusione gli altri materiali assimilati, con accumuli di dimensione non superiore a 6 m³ di volume, funzionali alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore ai 2.500 m², limitatamente alle seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zone svantaggiate di montagna individuate dal Decreto Regionale n. 2 del 13.03.2015 e ss.mm.ii.; - piccoli allevamenti di tipo familiare; - utilizzatori che effettuino la distribuzione dei letami su superfici inferiori a 2 ettari. 	<p>DM 25/2/2016, art. 39, comma 3, in ZVN <i>permette accumulo temporaneo per tre mesi, mentre l'art. 11 comma 5 per le ZO non definisce un termine temporale all'accumulo.</i> DM 25/2/2016, art. 39, comma 4 <i>forma e dimensioni</i> <i>La lettera d) è introdotta come indicazione di attenzione, in ragione dell'apertura del periodo di accumulo indicato dal DM 25/2/2016</i></p>	<p>ZO/ZVN</p>



L'accumulo temporaneo non può essere effettuato sullo stesso luogo, per la corrispondente area di pertinenza, per più di un'annata agraria. Per le lettiere degli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni valgono le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del presente provvedimento.		
5. Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.		ZO/ZVN
6. Nel caso di: a) biomasse costituite da residui delle coltivazioni agricole asportati dall'azienda agricola in cui sono stati prodotti (colletti di barbabietole, paglie, stocchi, ecc.) per essere utilizzati in altre aziende su terreni arativi come ammendanti; b) biomasse costituite da residui delle lavorazioni industriali di sostanze vegetali di origine agricola (orticole, frutta, uva, colture industriali, coltivazione funghi, ecc.) conferiti come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 all'azienda, per essere utilizzati su terreni arativi come ammendanti; c) compost derivati dalle biomasse di cui ai punti precedenti e conferiti all'azienda utilizzatrice come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184 bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per essere utilizzati su terreni arativi come ammendanti; è consentito l'accumulo a piè di campo per un periodo non superiore a 30 giorni. Qualora la produzione delle biomasse di cui ai punti a) e b) sia limitata a brevi periodi stagionali (lavorazione di uve, frutta, pomodoro, ...) l'accumulo temporaneo in campo è consentito nel periodo dal 1° di marzo al 31 ottobre per non più di 72 ore, in attesa del loro spandimento seguito da interrimento immediato con aratura. Per i materiali di cui alle lettere a), b), c) del presente comma si applicano le distanze indicate al comma 3 del presente articolo e i divieti di cui all'art. 4 comma 3. Per i materiali di cui alle lettere b), c) del presente comma si applica inoltre il divieto previsto per l'ammendante compostato verde all'art. 6 comma 1 lettera a).	<i>La precisazione finale sull'applicazione dei divieti è introdotta in quanto trattasi di materiali organici utilizzati con funzione ammendante.</i>	ZO/ZVN

ACCUMULO IN CAMPO (ZO/ZVN): MATERIALI AMMESSI	GIORNI DI ACCUMULO
Dopo almeno 90 giorni di maturazione	
Letami (no assimilati)	90
Direttamente a fine ciclo	
Lettiere avicunicoli*	30
SMC	90
Biomasse di cui all'art. 11 c. 6	30**

*Fatte salve diverse disposizioni dell'autorità sanitaria.

** I giorni sono ridotti a tre per le biomasse non compostate la cui produzione è limitata a brevi periodi stagionali.

Articolo 12 - Stoccaggio dei materiali non palabili

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
1. Gli stoccaggi degli effluenti non palabili devono essere realizzati in modo da poter contenere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattorie agricole, quando queste acque siano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nelle vasche dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici (es. paddock impermeabilizzati).	DM 25/2/2016, art. 12, comma 1 DM 25/2/2016, art. 38, comma 3	ZO/ZVN
2. Nel caso in cui siano presenti paddock non impermeabilizzati con materiale artificiale, le caratteristiche della superficie interessata dalla presenza degli animali dovranno garantire un coefficiente di permeabilità inferiore a $K10^{-7}$ cm/s.		ZO/ZVN



3. È necessaria, in ogni caso, la rimozione periodica della componente solida delle deiezioni, avendo cura di non asportare lo strato superficiale del terreno che garantisce l'impermeabilizzazione. Sono altresì richiesti il contenimento e il convogliamento della frazione liquida, con successivo stoccaggio delle due frazioni secondo i criteri previsti dalla normativa presente. Tutto ciò, al fine di evitare l'infiltrazione dei liquidi contenenti nutrienti negli orizzonti sottostanti del suolo ed il loro scorrimento superficiale con dispersione laterale rispetto alla superficie del paddock stesso.		ZO/ZVN
4. Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie, nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse e, se necessario, trattate separatamente.	DM 25/2/2016, art. 12, comma 2	ZO/ZVN
5. Le dimensioni delle vasche di stoccaggio non dotate di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni e di un franco minimo di sicurezza di almeno 20 centimetri. All' Allegato 6a e all' Allegato 6b sono elencati i dati di riferimento relativi alle precipitazioni, per ciascun Comune del Veneto.	DM 25/2/2016 art. 12, comma 2 è 10 cm	ZO/ZVN
6. Il fondo e le pareti delle vasche devono essere adeguatamente impermeabilizzati e a tenuta stagna.	DM 25/2/2016, art. 12, comma 3	ZO/ZVN
7. Nel caso dei contenitori collocati in terra (lagoni), il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con un manto di materiale artificiale posto almeno su un adeguato strato di argilla di riporto, e devono essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante, al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno. In alternativa alla realizzazione del fosso di guardia, può essere effettuato, avallato dalla relazione tecnica asseverata da parte del progettista, il posizionamento di quattro piezometri ai vertici del lagone, con profondità di almeno 6 metri, al fine di verificare costantemente lo stato di qualità dell'eventuale acqua di falda. Deve essere altresì garantito il mantenimento dei requisiti di impermeabilità mediante adeguate opere di manutenzione e sostituzione delle parti soggette ad usura. In caso di dismissione dei lagoni per l'introduzione di serbatoi flessibili isolati fuoriterra realizzati con materiali idonei, è raccomandato il mantenimento degli originali terrapieni o degli argini rilevati.	DM 25/2/2016, art. 12, comma 4 e 5;	ZO/ZVN
8. È vietata la realizzazione di nuovi contenitori in terra (lagoni), aventi cioè pareti e fondo in terra, sia totalmente interrati che parzialmente fuoriterra ed anche nel caso che le pareti e/o il fondo siano impermeabilizzati con materiali sintetici.	<i>Fin dal 2006, in applicazione del DM 7 aprile 2006, la Regione del Veneto vieta la realizzazione di nuovi lagoni (v. DGRV n. 2495/2006). Il divieto è inoltre previsto dal futuro Programma Nazionale di Controllo dell'inquinamento atmosferico di cui al d.lgs. n. 81/2018</i>	ZO/ZVN
9. È ammessa la realizzazione di serbatoi flessibili di materiale elastomerico o plastomerico, purché installati con modalità atte ad evitare la dispersione dei liquami ivi contenuti in caso di rotture accidentali. In particolare occorre prevedere: - la dotazione di un sistema di contenimento in terra, che impedisca l'eventuale fuoriuscita di effluente per rottura accidentale, e garantisca sempre un terrapieno di 30/50 cm; - realizzazione di un fosso perimetrale di contenimento, isolato dalla rete scolante circostante; - impermeabilizzazione del terreno di posa tramite apposito telo o garantita dalla presenza di un suolo in sito naturalmente argilloso o, in mancanza, da uno strato artificiale di argilla adeguatamente disposta; - recinzione dell'area e indicazione con apposita segnaletica; - individuazione di misure/accorgimenti finalizzati a proteggere il contenitore da possibili urti di macchine operatrici nelle fasi di carico/scarico del materiale non palabile; - periodiche verifiche sulla tenuta del contenitore, in base alle specifiche tecniche e alla tempistica fornite dalla ditta costruttrice. Tutte le informazioni di cui sopra dovranno essere integrate nella	DM 25/2/2016 art. 12, comma 5	ZO/ZVN



Comunicazione mediante apposita relazione tecnica.		
<p>10. Per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicapri in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali – per non meno del 20% della SAU come risultante da fascicolo aziendale– che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medicaia, i contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in 120 giorni.</p> <p>Le medesime indicazioni valgono in ZO, anche in assenza degli assetti colturali sopra definiti, per le tipologie di allevamento sopra indicate nonché per i bovini da carne, secondo le indicazioni della tabella in calce al presente articolo.</p> <p>La capacità di stoccaggio deve essere pari a 180 giorni negli altri casi.</p>	DM 25/2/2016 articolo 12 comma 8 lettera b) per i bovini da carne in ZO, articolo 38, comma 4. <i>La modifica per le ZO è una mera precisazione di indicazioni già implicite e applicate ed è apportata in coerenza con lo schema in calce e con la norma nazionale.</i>	ZO/ZVN
<p>11. In assenza degli assetti colturali ed in presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle del comma 10, il volume di stoccaggio non deve essere inferiore a quello del liquame prodotto in 180 giorni. Ricadono, limitatamente alle Zone Vulnerabili, in questa fattispecie anche gli allevamenti di bovini da carne.</p>	DM 25/2/2016 articolo 38, comma 5	ZO/ZVN
<p>12. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio deve essere previsto, per le aziende in cui sia prodotto un quantitativo di oltre 6.000 kg di azoto/anno, il frazionamento del loro volume di stoccaggio, ad esclusione dei contenitori utilizzati per il digestato, in almeno due vasche, non comunicanti, da riempire in successione, della capacità corrispondente a:</p> <p>a) 60 giorni ciascuna, per gli allevamenti di cui al precedente comma 10;</p> <p>b) 90 giorni ciascuna, per gli allevamenti di cui al precedente comma 11.</p> <p>Nel caso in cui l'azienda sia tenuta ad adeguare il volume complessivo dello stoccaggio aziendale preesistente, la capacità dei contenitori aggiuntivi a) e b), pari a 60 o 90 giorni, va considerata indicativa. Deve infatti essere soddisfatto, in ogni caso, il raggiungimento della capacità complessiva minima prevista per lo stoccaggio aziendale, pari a 120 o 180 giorni. Peraltro, considerando che ciascuna vasca deve avere una capacità sufficiente a fornire, in conformità ai criteri individuati dal CBPA sui contenitori di stoccaggio, sufficienti garanzie di autodisinfezione del materiale, si può anche ammettere una dimensione dei nuovi contenitori aggiuntivi tale da poter permettere una sosta degli effluenti, senza ulteriore aggiunta di materiale fresco, per un periodo di almeno 40-50 giorni.</p> <p>Il prelievo per l'utilizzazione agronomica deve avvenire dal bacino contenente il liquame stoccato da più tempo.</p> <p>Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio, sono da preferire strutture con sistemi di allontanamento delle acque meteoriche.</p> <p>Per il dimensionamento delle vasche di stoccaggio, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento all'Allegato 4. Nel caso in cui non sia tecnicamente coerente, ovvero economicamente sostenibile l'applicazione dei parametri della tabella di cui all'Allegato 4, possono essere impiegati parametri tecnici più opportuni, giustificati da una relazione tecnica da trasmettere al Comune competente, nonché alla Provincia in cui ha sede l'allevamento. La relazione deve essere predisposta e sottoscritta da un tecnico abilitato, ed asseverata ai sensi della normativa vigente.</p>	DM 25/2/2016, articolo 12, comma 6	ZO/ZVN
<p>13. Il dimensionamento delle vasche di stoccaggio deve comunque essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame.</p>	DM 25/2/2016, articolo 12, comma 7	ZO/ZVN
<p>14. Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti, non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.</p>	DM 25/2/2016 art. 38, c. 6 DM 25/2/2016 art. 12, c. 10 (ZO)	ZO/ZVN



14_bis. Per i nuovi allevamenti è raccomandata la copertura delle vasche di stoccaggio mediante strutture fisse o mobili, al fine di ridurre le emissioni in atmosfera. La copertura delle vasche di stoccaggio è obbligatoria per i nuovi allevamenti soggetti ad AIA. Le eventuali modalità e volumi di stoccaggio sottoposti a copertura rientrano tra le informazioni da fornire nell'ambito degli adempimenti amministrativi di cui al presente provvedimento.	<i>Introduzione volta a rafforzare il coordinamento con quanto previsto dall'Accordo di Bacino Padano (DGRV 836/2017)</i>	ZO/ZVN
15. I nuovi allevamenti corrispondono a nuovi insediamenti produttivi, e non a nuove ditte che effettuino l'attività di allevamento, a qualsiasi titolo, nell'ambito di insediamenti già esistenti, purché le consistenze complessive dei capi allevati da tali nuove ditte non superino la consistenza dell'insediamento già esistente.		ZO/ZVN
16. Per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio delle acque reflue di cui al presente provvedimento si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 32.	DM 25/2/2016 articolo 38, comma 7	ZO/ZVN
17. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili come trattati ai commi 10 e 11 del presente articolo.	DM 25/2/2016, articolo 38 comma 8	ZO/ZVN
18. È vietata la nuova localizzazione delle vasche di stoccaggio degli effluenti e dei contenitori di stoccaggio dei liquami nelle zone ad alto rischio di esondazione, così come individuate dalle Autorità competenti nella pianificazione indicata nel D.lgs. n. 152/2006 Parte III. Va imposto il vincolo di inedificabilità di nuovi contenitori di stoccaggio dei liquami e dei materiali assimilati nella Fascia fluviale A e nella Fascia fluviale B, come individuate dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume Po e dal PAI Delta Po e nelle aree classificate a pericolosità P3 e P4 dal PAI del Fissero-Tartaro-Canalbiano, dal PAI dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione, dal PAI del Livenza 1° Variante, dal Piano Stralcio per la Tutela del Rischio Idrogeologico dell'Adige. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni edilizie nell'ambito della sopra richiamate fasce/ aree, i Comuni applicano le limitazioni contenute nei Piani Stralcio per la Tutela del Rischio Idrogeologico/Piani di Assetto Idrogeologico vigenti, e applicano, ove tale limitazioni sono state fissate, il divieto di costruzione dei nuovi contenitori di stoccaggio, ai sensi dell'articolo 12, comma 11 del DM 25 febbraio 2016	DM 25/2/2016 articolo 12, comma 11 <i>La modifica rispetto al terzo Programma d'Azione è volta alla semplificazione della frase e alla indicazione della pianificazione in vigore.</i>	ZO/ZVN
19. Si integra l'articolo con la tabella riassuntiva degli obblighi di stoccaggio.		
20. Le aziende con vasche a cielo aperto di altezza inferiore ad 1,80 m dal calpestio devono realizzare una recinzione di sicurezza, di almeno 1,80 m di altezza, realizzata con materiale non scalabile (es. rete a maglie strette), salvo interventi strutturali di coperture delle stesse.	<i>Comma inserito per migliorare la sicurezza.</i>	ZO/ZVN

LIQUAMI E ASSIMILATI

	Capacità minima di stoccaggio non inferiore al liquame prodotto in giorni	
	120	180
Zone Non Vulnerabili (Zone Ordinarie)		
allevamenti di bovine da latte, bufalini, equini e ovicaprini	X	
allevamenti bovini da carne	X	
allevamenti di conigli, suini, avicoli e altri		X
Zone Vulnerabili		
allevamenti di bovine da latte, bufalini, equini e ovicaprini *	X	
allevamenti di bovine da latte, bufalini, equini e ovicaprini		X
allevamenti bovini da carne		X
allevamenti di conigli, suini, avicoli e altri		X
* terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini		
Zone Vulnerabili – Zone Ordinarie		
Piccoli allevamenti familiari	Disposizioni articolo 13, comma 1	
Allevamenti < 3.000 kg N prodotto	Disposizioni articolo 13, comma 2	



Articolo 13 - Stoccaggio per allevamenti con produzione di azoto pari o inferiore a 1.000 kg/anno

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
<p>1. Nei piccoli allevamenti di tipo familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera dd), e in tutti i casi di allevamento di animali entro il limite di 1.000 kg di azoto al campo, per gli stoccaggi del materiale palabile e, se del caso, dei liquami, devono essere rispettate almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le disposizioni sanitarie previste dal Regio Decreto 27.7.1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie", articolo 233: "le stalle rurali per bovini ed equini, adibite a più di due capi adulti, debbono essere dotate di una concimaia, atta ad evitare disperdimento di liquidi, avente platea impermeabile". - le disposizioni igienico-sanitarie previste a livello locale dal Comune o dalla Provincia relativamente ai requisiti strutturali e ai criteri gestionali delle strutture di stoccaggio aziendali, nonché le ulteriori disposizioni di seguito riportate: <ul style="list-style-type: none"> ▪ gli effluenti prodotti dagli animali allevati devono essere stoccati in strutture o apprestamenti – stabili o temporanei – la cui collocazione garantisca la netta ed adeguata separazione degli effluenti stessi da siti ove si svolgono fasi di produzione, manipolazione, confezionamento e conservazione di materie prime alimentari o di prodotti alimentari trasformati, nonché dai siti residenziali; ▪ le strutture destinate allo stoccaggio non devono costituire fonte di pericolo per la salute umana e animale e devono garantire l'assenza di possibili fenomeni di inquinamento delle acque superficiali o sotterranee. <p>Sono esonerati dall'obbligo della concimaia i ricoveri per l'allevamento di bestiame allo stato brado o semibrado (art. 235 del Regio Decreto n. 1265/1934).</p>	<p>DM 25/2/2016 art. 11, comma 7 (vale per ZO e ZVN): regole introduzione PAF DDR 134 del 21/04/2008</p>	ZO/ZVN
<p>2. Nelle Zone Ordinarie le disposizioni sopra richiamate per gli allevamenti di tipo familiare si applicano agli stoccaggi di tutti gli allevamenti che producono effluenti per una quantità di azoto minore o uguale a 3.000 kg annui, calcolati secondo i parametri dell'Allegato 4.</p>	<p>Regole per stoccaggi allevamenti in ZO < 3.000 kg di azoto (ex definizione allevamenti di piccole dimensioni DGR 2495/06)</p>	ZO
<p>3. L'azienda esonerata dalla Comunicazione nitrati deve in ogni caso rispettare le regole generali definite dalla presente disciplina, in particolare, per quanto riguarda le regole relative alle strutture di stoccaggio, all'utilizzazione agronomica, al trasporto e alla predisposizione del registro delle fertilizzazioni, laddove previsto. Inoltre, l'azienda esonerata è comunque soggetta a controllo a campione.</p>	<p>Si tratta di quanto già avviene attraverso i controlli sui Requisiti Minimi Fertilizzanti della PAC e tramite i controlli eseguiti da provincia e organi di vigilanza in ZO</p>	ZO/ZVN



TITOLO V DIGESTATO

Articolo 14 - Produzione del digestato

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
<p>1. Ai fini di cui al presente provvedimento, il digestato destinato ad utilizzazione agronomica è prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con i seguenti materiali e sostanze, da soli o in miscela tra loro:</p> <p>a) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;</p> <p>b) materiale agricolo derivante da colture agrarie. Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazione, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, per gli impianti autorizzati successivamente all'entrata in vigore del DM 25/2/2016, tale materiale non potrà superare il 30% in termini di peso complessivo;</p> <p>c) effluenti di allevamento;</p> <p>d) acque reflue come definite all'art. 2 comma 1 lettera f);</p> <p>e) residui dell'attività agroalimentare come definite all'art. 2 comma 1 lettera n);</p> <p>f) acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574;</p> <p>g) sottoprodotti di origine animale;</p> <p>h) materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1B del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 giugno 2016.</p>	DM 25/2/2016 art. 22, comma 1	ZO/ZVN
<p>2. Il digestato, così come definito dal presente provvedimento ai fini dell'utilizzazione agronomica, è considerato sottoprodotto, ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con i materiali e le sostanze individuate al comma 1, se destinato ad utilizzazione agronomica nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente disciplina. I criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto sono quelli richiamati dall'articolo 24 del DM 25/2/2016.</p>	DM 25/2/2016, art. 22, comma 2; art. 24 (<i>richiamato in toto</i>)	ZO/ZVN
<p>3. La presente disciplina non comprende i digestati ottenuti da matrici non elencate al comma 1 e i digestati che, pur ottenuti con le matrici di cui al comma 1, non risultano conformi alle caratteristiche stabilite dal presente Titolo per i digestati agrozootecnici e agroindustriali.</p>	DM 25/02/2016 art. 2 comma 3	ZO/ZVN
<p>4. I digestati di cui al comma precedente non possono essere distribuiti in agricoltura ai sensi della presente disciplina e rientrano nell'ambito di applicazione della Parte IV al d.lgs. n. 152/2006. La loro gestione può avvenire, se debitamente autorizzata, secondo le disposizioni del d. lgs. 99/92 e della DGRV 2241/2005, qualora ne ricorrano i presupposti e siano rispettati i pertinenti requisiti.</p>	DM 25/02/2016 art. 2 comma 3 <i>Lettera MATTM n. 11996 del 19/07/2017 a proposito della gestione ai sensi del d.lgs. n. 99/1992</i>	ZO/ZVN

Articolo 15 - Digestato destinato ad operazioni di essiccamento e valorizzazione energetica

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
<p>1. È vietata l'utilizzazione agronomica del digestato prodotto con l'aggiunta di:</p> <p>a) sfalci o altro materiale vegetale utilizzato per operazioni di messa in sicurezza o bonifica di siti contaminati, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 o del DM 46/2019;</p> <p>b) sfalci o altro materiale vegetale proveniente da terreni in cui non sono consentite le colture alimentari, qualora l'analisi effettuata sul medesimo digestato riveli la presenza delle sostanze contaminanti di cui alla Tabella 1, colonna A dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</p>	DM 25/2/2016, articolo 23, comma 1	ZO/ZVN



1_bis. È vietato l'uso agronomico del digestato che non risulti idoneo all'applicazione su suolo agricolo in relazione ai limiti fissati, anche localmente, dalle competenti autorità ambientali o sanitarie, per eventuali sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche.	<i>Introduzione volta a prevedere l'adeguamento ad eventuali disposizioni delle autorità ambientali e sanitarie per sostanze PBT (es. PFAS)</i>	ZO/ZVN
2. Poiché ne è vietata l'utilizzazione agronomica, il digestato di cui ai commi 1 e 1_bis deve essere sottoposto a processi di essiccazione finalizzati a ridurre il rischio di dispersione delle sostanze pericolose eventualmente contenute e successivamente avviato ad operazioni di termodistruzione (incenerimento/termovalorizzazione).	DM 25/2/2016, articolo 23, comma 2	ZO/ZVN
3. I materiali di cui al comma 1 e 1_bis rientrano nell'ambito di applicazione della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	DM 25/2/2016, articolo 23, comma 3 <i>Estesa la prescrizione a tutte le tipologie del comma 1 e 1_bis, le quali, non potendo essere applicate al suolo ai sensi della presente disciplina, devono essere gestite ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.</i>	ZO/ZVN

Articolo 16 - Criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
<p>1. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il digestato disciplinato dal presente provvedimento è un sottoprodotto e non rifiuto se il produttore del digestato medesimo dimostra che sono rispettate le seguenti condizioni:</p> <p>a) il digestato è originato da impianti di digestione anaerobica autorizzati secondo la normativa vigente, alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui all'articolo 14, comma 1; l'aggiornamento delle quantità di azoto presente nei materiali ammessi al trattamento di digestione anaerobica è definita con provvedimento della Direzione regionale competente (attualmente Allegato 19);</p> <p>b) è certo che il digestato sarà utilizzato a fini agronomici da parte del produttore o di terzi, secondo le modalità di cui al presente titolo. La certezza dell'utilizzo deve essere dimostrata dal produttore, e può desumersi, in caso di impiego in un'azienda diversa da quella di produzione o consorziata, dall'esistenza di rapporti contrattuali tra il produttore del digestato e l'utilizzatore o gli utilizzatori dello stesso, qualora dal documento di cessione emerga con chiarezza l'oggetto della fornitura, la durata del rapporto e le modalità di consegna. Il modello di "documento di cessione" da utilizzare a tal fine è riportato in Allegato 15 e deve essere conservato in azienda per almeno tre anni dalla data di sottoscrizione. L'esistenza di rapporti contrattuali (così come già disciplinati dalla normativa regionale di autorizzazione dei digestori di potenza inferiore a 1 MWatt), tra produttore ed utilizzatore del digestato non esonera il produttore dall'obbligo di inviare all'autorità competente la comunicazione di cui all'articolo 24;</p> <p>c) il digestato può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale. Ai fini di cui al presente comma rientrano nella normale pratica industriale le operazioni di trattamento funzionali all'utilizzazione agronomica del digestato effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Titolo. In particolare, si considerano normale pratica industriale le operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccazione, filtrazione, separazione solido liquido, strippaggio, nitrificazione denitrificazione, fitodepurazione, effettuate nel rispetto dell'articolo 23 del presente provvedimento. Si considerano rientranti nella normale pratica industriale le attività e le operazioni di trasformazione del digestato che non sono finalizzate a</p>	DM 25/2/2016, art. 24, comma 1 <i>Le modifiche rispetto al Terzo PdA sono volte a richiamare modalità operative già in essere.</i>	ZO/ZVN



<p>conferire al materiale le caratteristiche ambientali o sanitarie necessarie per consentirne l'utilizzazione agronomica, fatte salve quelle che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del digestato medesimo. Si considerano parte integrante del ciclo di produzione le attività e le operazioni finalizzate a migliorare l'efficienza e le caratteristiche nutritive ed ammendanti del digestato;</p> <p>d) il digestato soddisfa i requisiti di cui al DM 25/02/2016 e, in particolare, quelli individuati all'Allegato IX, nonché le norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale comunque applicabili.</p>		
--	--	--

Articolo 17 - Adempimenti del produttore o utilizzatore di digestato

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
<p>1. I soggetti che producono o utilizzano digestato sono tenuti a presentare all'Autorità competente la Comunicazione di cui all'articolo 24 qualora dovuta in base alle soglie definite nel medesimo articolo. La Comunicazione, fermo restando quanto previsto dall'Allegato IV del DM 25/2/2016, e all'articolo 24 del presente provvedimento, deve contenere anche i seguenti elementi:</p> <p>a) indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica, specificando se si tratti di "digestato agroindustriale" o "digestato agrozootecnico" come definiti ai sensi del presente provvedimento;</p> <p>b) indicazione delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, tra quelle individuate al comma 1 dell'articolo 14 "Produzione del digestato", specificando il soggetto fornitore;</p> <p>c) nel caso del digestato agroindustriale, elementi atti a dimostrare che le matrici in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica sono conformi a quanto prescritto dall'articolo 29 del DM 25/2/2016, che disciplina l'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale, così come ripreso in toto dall'art. 21 del presente provvedimento.</p>	<p>DM 25/2/2016, art. 25, comma 1</p> <p><i>La modifica rispetto al terzo PdA che prevedeva la comunicazione indipendentemente da soglie, è volta a ricondursi al DM 25/2/2016 che prevede la Comunicazione in base alle soglie dell'art. 4 del decreto ed è connessa alla modifica di cui al comma successivo.</i></p>	ZO/ZVN
<p>2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti ai seguenti adempimenti:</p> <p>a) tenuta di un registro dei materiali di ingresso nell'impianto secondo il modello in Allegato 7 al presente provvedimento, che sostituisce il modello C1 della DGRV 2439/2007. Detto obbligo è contenuto anche nel provvedimento di autorizzazione ambientale e va esibito in caso di controllo da parte delle autorità competenti;</p> <p>b) redazione del PUA, nei casi previsti dall'articolo 24;</p> <p>c) annotazione nel registro delle concimazioni, di cui all'articolo 25, indipendentemente da soglie quantitative, delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria disponibilità, ovvero di cessione del digestato a soggetti terzi. La corrispondente quantità ceduta può essere sottratta al calcolo dell'azoto al campo, purché sia presente e controllabile la documentazione che ne attesti l'impiego, la destinazione e/o l'identificazione dei soggetti interessati alla cessione come indicato in Allegato 15 al presente provvedimento; il suddetto Allegato contiene altresì il modello da utilizzare in caso di cessione per utilizzo agronomico del digestato in sostituzione del decreto n. 74/2017.</p> <p>d) il rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/09 e del regolamento (CE) n. 142/2011 e dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, sul documento recante: "Linee guida per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009", ove applicabili, nonché delle disposizioni integrative regionali in materia di Sanità veterinaria, di igiene e sicurezza alimentare.</p>	<p>DM 25/2/2016, art. 25, comma 2</p> <p><i>La riformulazione rispetto al terzo Pda è volta sia alla migliore aderenza alla norma nazionale (in particolare art. 25 del DM 25/2/2016), che prevede la registrazione delle operazioni di utilizzazione agronomica indipendentemente da soglie quantitative, sia alla semplificazione dei documenti da redigere mantenendo la verifica del rispetto del MAS. Le nuove disposizioni comportano l'eliminazione del modello C2 della DGR 2439/2007, in quanto la tenuta del registro delle concimazioni da parte degli utilizzatori, indipendentemente da soglie quantitative, come ribadito all'art. 25, consente sempre di identificare le superfici interessate, anche nel caso di cessione del digestato.</i></p>	ZO/ZVN



Articolo 18 - Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
1. Nelle zone vulnerabili, l'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per anno, al raggiungimento dei quali concorre per la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento, come definiti all'articolo 2. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto, così come previsto dal PUA di cui all'articolo 24 del presente provvedimento.	DM 25/2/2016, art. 26, comma 1; art. 28, comma 1; art. 31, comma 1 <i>Vale per digestato agroindustriale e agrozootecnico, accomunando i commi che nel DM 25/2/2016 sono distinti in tre articoli diversi</i>	ZVN
2. Nelle zone ordinarie, l'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 340 kg per ettaro per anno, così come disciplinato dall'art. 14 del DM 25/2/2016. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto, così come previsto dal PUA di cui all'articolo 24 del presente provvedimento.	<i>Vale per digestato agroindustriale e agrozootecnico, accomunando i commi che nel DM 25/2/2016 sono distinti nei tre articoli di cui al commento precedente</i>	ZO
3. Il calcolo dell'azoto nel digestato e il valore minimo di efficienza è effettuato secondo le indicazioni dell'Allegato IX del DM 25/2/2016, così come declinate dall' Allegato 3 al presente provvedimento nel caso del digestato agrozootecnico. Per il digestato agroindustriale si rimanda all'articolo 21, comma 3. La quantità di azoto al campo del digestato è definita come somma dell'azoto zootecnico al campo e dell'azoto contenuto negli altri materiali o sostanze in ingresso all'impianto, quest'ultimo ridotto del 20% per tenere conto delle emissioni in atmosfera nella fase di stoccaggio. In caso di matrici non codificate in applicativo A58-web, il contenuto di azoto deve essere attestato mediante analisi effettuate da laboratori accreditati da allegare nel medesimo applicativo. Nella distribuzione del digestato deve essere rispettato il limite MAS per coltura.	DM 25/2/2016, art. 26, comma 2 DM 25/2/2016, art. 28, comma 2 DM 25/2/2016, art. 31, comma 3	ZO/ZVN

Articolo 19 - Produzione del digestato agrozootecnico

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
1. Gli impianti che producono digestato agrozootecnico destinato ad utilizzazione agronomica sono autorizzati in conformità alla normativa applicabile agli impianti produttivi di settore.	DM 25/2/2016, art. 27, comma 1	ZO/ZVN
2. I soggetti che producono digestato agrozootecnico trasmettono alla Provincia la comunicazione agronomica di spandimento in base a quanto previsto dall'art. 24, appositamente integrata con le informazioni prescritte all'articolo 17.	DM 25/2/2016, art. 27, comma 2 DGR 2495/2006, art.2, comma 1, lett. e), punto 3	ZO/ZVN
3. Le caratteristiche di qualità del digestato agrozootecnico sono quelle definite nell'Allegato IX, parte A del Decreto Ministeriale 25/2/2016 (riportati nella tabella in calce).	DM 25/2/2016, art. 27, comma 3.	ZO/ZVN
4. I soggetti tenuti alla comunicazione di cui all'art. 24 devono attestare la conformità del digestato agrozootecnico alle caratteristiche definite nell'Allegato IX, parte A del DM 25/2/2016, attraverso l'effettuazione di analisi prodotte da laboratori accreditati, da allegare in A58-WEB e conservare in originale in azienda per un periodo di almeno tre anni. La ripetizione delle analisi dovrà essere prevista ad ogni rinnovo della comunicazione e ad ogni variazione delle matrici in ingresso autorizzate.	<i>L'introduzione è volta a specificare le modalità operative di trasmissione/conservazione delle informazioni.</i>	ZO/ZVN



VALORI LIMITE DEL DIGESTATO AGROZOOTECNICO

Parametro	Valore	Unità di misura
Contenuto di sostanza organica	> 20	% in peso di sostanza secca
Fosforo totale	> 0,4	% in peso di sostanza secca
Azoto totale	> 1,5	% in peso di sostanza secca
Salmonella	Assenza in 25 g di campione t.q.	c=0 n=5 m=0 M=0 *

*n=numero di campioni da esaminare

C=numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m

m= valore soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M

Articolo 20 - Utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, relativamente ai criteri che qualificano il digestato come sottoprodotto, l'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale è ammessa solo qualora le sostanze e i materiali elencati nella definizione riportata all'articolo 2, lettera v): a) provengano dalle attività agricole o agroalimentari svolte dalla medesima impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto di digestione anaerobica che alimentano, nel caso di impianto aziendale, oppure, nel caso di impianto interaziendale, provengano dalle attività delle imprese agricole o agroalimentari associate o consorziate con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto o che abbiano stipulato con essa apposito contratto di durata minima pluriennale; b) sono originate da un processo di produzione agricola o agroalimentare di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tali sostanze o materiali; c) è certo che sono utilizzate per alimentare l'impianto di digestione anaerobica; d) possono essere immesse direttamente nell'impianto di digestione anaerobica, e non necessitano di ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; e) non si tratta di materiali o sostanze pericolosi o inquinanti e il loro utilizzo per la produzione di digestato avvenga nel rispetto della presente disciplina.	DM 25/2/2016, art. 29, comma 1	ZO/ZVN
2. Il digestato agroindustriale prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati con materiali e sostanze diversi da quelli di cui all'articolo 14, comma 1 non può essere utilizzato agronomicamente ai sensi del presente provvedimento ed il suo impiego rientra nell'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	DM 25/2/2016, art. 29, comma 2	ZO/ZVN
3. Gli impianti di trattamento, qualora trattino materiali e sostanze non conformi alla definizione di digestato agroindustriale e ai criteri definiti al comma 1, operano ai sensi della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche sotto il profilo delle autorizzazioni.	DM 25/2/2016, art. 29, comma 3	ZO/ZVN

Articolo 21 - Produzione del digestato agroindustriale

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
1. Gli impianti che producono digestato agroindustriale, destinato ad utilizzazione agronomica sono autorizzati in conformità alla normativa applicabile agli impianti produttivi di settore.	DM 25/2/2016, art. 30, comma 1	ZO/ZVN
2. I soggetti che producono digestato agroindustriale trasmettono alla Provincia la comunicazione agronomica di spandimento in base a quanto previsto dall'art. 24, appositamente integrata con le informazioni prescritte all'articolo 17.	DM 25/2/2016, art. 30, comma 2	ZO/ZVN
3. Le caratteristiche di qualità del digestato agroindustriale sono definite nell'Allegato IX, parte B al Decreto Ministeriale 25/2/2016 (riportati nella tabella in calce). <i>Le analisi trimestrali finora</i>	DM 25/2/2016, art. 30, comma 3	ZO/ZVN



<p>Il produttore dovrà dimostrare le caratteristiche chimiche del digestato agroindustriale, così come definite nell'Allegato IX, parte B, al DM 25/2/2016, attraverso l'effettuazione di analisi annuali prodotte da laboratori accreditati, come previsto dalla LR n. 33/85, con oneri a carico del produttore stesso. La ripetizione delle analisi dovrà comunque essere prevista ad ogni variazione autorizzata delle matrici in ingresso. Il produttore deve comunicare ad ARPAV e alla Provincia competente via PEC le analisi di cui sopra almeno 10 giorni prima della ripresa primaverile degli spandimenti agronomici in campo.</p> <p>Nel caso di impiego di sottoprodotti di origine animale (SOA) ARPAV può richiedere al produttore l'effettuazione di altre determinazioni volte alla ricerca di contaminanti organici, quali Diossine, IPA, PCB, ecc.</p>	<p><i>effettuate non hanno evidenziato problematiche. Si ritiene pertanto di poter assumere la frequenza annuale, in analogia con quanto previsto in altri settori per la caratterizzazione di altre matrici provenienti continuativamente da attività produttive ben definite e conosciute.</i></p>	
<p>4. Ferma restando la trasmissione preventiva ad ARPAV di cui al comma precedente, i soggetti tenuti alla comunicazione di cui all'art. 24 devono allegare in A58-WEB i certificati delle analisi e conservarli in originale presso l'azienda per un periodo di almeno tre anni.</p>	<p><i>L'introduzione è volta a specificare le modalità operative di trasmissione/conservazione delle informazioni.</i></p>	

VALORI LIMITE DEL DIGESTATO AGROINDUSTRIALE

Parametro	Valore	Unità di misura
Contenuto di sostanza organica	> 20	% in peso di sostanza secca
Fosforo totale	> 0,4	% in peso di sostanza secca
Azoto totale	> 1,5	% in peso di sostanza secca
Piombo totale	< 140	mg/kg di sostanza secca
Cadmio totale	< 1,5	mg/kg di sostanza secca
Nichel totale*	< 100	mg/kg di sostanza secca
Zinco totale	< 600	mg/kg di sostanza secca
Rame totale	< 230	mg/kg di sostanza secca
Mercurio totale	< 1,5	mg/kg di sostanza secca
Cromo esavalente totale	< 0,5	mg/kg di sostanza secca
Salmonella	Assenza in 25 g di campione t.q.	c=0 n=5 m=0 M=0 **

* per particolari esigenze regionali in caso di valori di fondo dei terreni con elevati tenori di nichel le regioni possono stabilire un limite più elevato

**n= numero di campioni da esaminare

c=numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m

m= valore soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M

M= valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M

Articolo 21 bis digestato equiparato

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
<p>1. Il presente articolo trova applicazione solo successivamente alla notifica da parte dei Ministeri competenti alla Commissione europea della modifica introdotta al DM 25/2/2016 con la L n. 160/2019 e al conseguente riscontro, qualora dallo stesso la modifica risultasse conforme alla Dir. 91/676/CEE.</p>	<p>Art. 12 della Dir. 91/676/CEE</p> <p>L'articolo introdotto in recepimento della L. n. 160/2019.</p>	ZO/ZVN
<p>2. Sono condizioni di equiparabilità del digestato agrozootecnico e del digestato agroindustriale, come definiti all'art. 2 lettere u) e v) del presente provvedimento, ai prodotti ad azione sul suolo di origine chimica:</p> <p>a) una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale superiore al 70 per cento;</p> <p>b) un livello di efficienza di impiego superiore all'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo;</p> <p>c) un'ideale copertura dei contenitori di stoccaggio e della frazione liquida ottenuta dalla separazione;</p> <p>d) una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività;</p> <p>e) un utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS.</p>	<p>Art. 31_bis del DM 25/2/2016 (Disposizioni sospese fino a conclusione dell'iter di notifica alla Commissione europea).</p>	
<p>3. In ragione della equiparazione ai prodotti ad azione sul suolo di origine chimica, per il digestato equiparato ai sensi del comma 1 valgono le disposizioni previste nel presente provvedimento per i fertilizzanti di origine</p>	<p>Art. 31_ter c.1 DM 25/2/2016 (Disposizioni sospese fino a conclusione dell'iter di</p>	



chimica di cui al d.lgs. n. 75/2010 e regolamento 1009/2019. La quantità di apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, determinare la presenza di tenori in azoto superiori a quelli ammessi per ogni singola coltura.	<i>notifica alla Commissione europea).</i>	
4. La Giunta regionale può disporre l'applicazione del digestato equiparato anche nei mesi invernali in relazione agli specifici andamenti meteorologici locali, agli effetti sulle colture e alle condizioni di praticabilità dei suoli, da escludersi nelle zone vulnerabili.	Art. 31_ter c.2 DM 25/2/2016 <i>(Disposizioni sospese fino a conclusione dell'iter di notifica alla Commissione europea).</i>	
5. L'utilizzazione agronomica del digestato equiparato è subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, tramite A58-WEB. Le analisi sono svolte dai laboratori di analisi competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e sono sottoposti al controllo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.	Art. 31_quater DM 25/2/2016 <i>(Disposizioni sospese fino a conclusione dell'iter di notifica alla Commissione europea).</i>	ZO/ZVN

Articolo 22 - Stoccaggio delle matrici in ingresso e del digestato

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
1. Le operazioni di trattamento e lo stoccaggio dei materiali e delle sostanze destinati alla digestione anaerobica vengono effettuati secondo le disposizioni specificamente applicabili a ciascuna matrice in ingresso, secondo quanto disciplinato nel presente provvedimento riguardo l'utilizzazione agronomica degli effluenti e delle acque reflue. Per le matrici diverse dagli effluenti e dalle acque reflue le operazioni di stoccaggio e trattamento avvengono in maniera da non pregiudicare la tutela dell'ambiente e della salute umana ed in particolare la qualità delle acque, e comunque nel rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio dei letami in caso di materiali palabili (Vedi Allegato 5), e allo stoccaggio dei liquami in caso di materiali non palabili.	DM 25/2/2016, art. 32, comma 1	ZO/ZVN
2. Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica avviene secondo le modalità individuate all'articolo 12 del presente provvedimento qualora tale matrice abbia caratteristiche di non palabilità, all'art. 10 qualora abbia caratteristiche di palabilità.	DM 25/2/2016, art. 32, comma 2	ZO/ZVN
3. I contenitori per lo stoccaggio del digestato non palabile devono rispettare le medesime prescrizioni già definite nell'articolo 12 del presente provvedimento. I volumi delle vasche dell'impianto di trattamento, nelle quali avvengono i processi di digestione anaerobica o trasformazione chimico-fisica dei materiali, possono essere considerati utili ai fini del computo del volume di stoccaggio. Le caratteristiche delle vasche e dei contenitori di stoccaggio devono, in ogni caso, rispettare i criteri stabiliti dal presente provvedimento, nonché essere adeguatamente dimensionati in base ai volumi del materiale in uscita dall'impianto di trattamento, comunque nel rispetto della durata dei periodi in cui vige il divieto di spandimento agronomico.	DM 25/2/2016, art. 32, comma 3	ZO/ZVN



Articolo 23 - Modalità di trattamento degli effluenti di allevamento e del digestato

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
<p>1. Ai fini di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), rientrano in ogni caso nella normale pratica industriale le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) "disidratazione": il trattamento che riduce il contenuto di acqua nei materiali densi ottenuti dalla separazione solido-liquido e dai trattamenti di seguito considerati, effettuato con mezzi meccanici quali centrifugazione e filtrazione; b) "sedimentazione": l'operazione di separazione delle frazioni solide del digestato ottenuta mediante lo sfruttamento dei principi di gravità, in condizioni statiche; c) "chiarificazione": il trattamento di separazione del contenuto delle frazioni solide contenute nel mezzo liquido del digestato, dopo separazione solido-liquido, effettuato con mezzi fisici quali centrifugazione, filtrazione, sedimentazione; d) "centrifugazione": il trattamento di separazione solido liquido che sfrutta specificamente la differente densità dei solidi mediante l'impiego specifico della forza centrifuga e relative attrezzature; e) "essiccazione": il trattamento di eliminazione del contenuto di umidità delle frazioni solide del digestato, precedentemente separate dal mezzo liquido, ottenuto mediante l'impiego di energia termica con evaporazione del contenuto idrico; f) "separazione solido-liquido": l'operazione di separazione delle frazioni solide dal mezzo liquido del digestato effettuata con tecniche che sfruttano principi fisici differenti. g) "strippaggio": processo di rimozione dell'azoto, che agendo sulla temperatura, sull'agitazione meccanica e/o sul pH, produce una volatilizzazione dell'ammoniaca che viene poi fissata come sale d'ammonio in una torre di lavaggio (scrubber); h) "nitrificazione e denitrificazione": trattamento biologico per la rimozione dell'azoto, che avviene in due fasi, una aerata per la nitrificazione e la seconda in condizioni di anossia per la denitrificazione. Le due fasi del processo possono avvenire in due vasche separate, oppure, in tempi diversi nella stessa vasca variando ciclicamente le fasi operative dell'impianto; i) "fitodepurazione": sistema biologico di trattamento, costituito da vasche riempite di substrato permeabile sul quale sono insediate piante palustri. L'asportazione dell'azoto avviene attraverso il metabolismo batterico, per assorbimento delle piante e per sedimentazione. 	<p>DM 25/2/2016, art. 33, comma 1 Definiti già in decreto 25/2018</p>	<p>ZO/ZVN</p>



TITOLO VI - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 24 - Comunicazione e Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
1. In conformità a quanto previsto all'articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalle norme nazionali di attuazione, fatti salvi i casi di esonero di seguito specificati, l'utilizzazione agronomica disciplinata dal presente provvedimento, sia in zone vulnerabili che in zone non vulnerabili da nitrati, è subordinata alla presentazione alla Provincia della comunicazione (linee guida in Allegato 11) di cui al presente articolo e, laddove richiesto, alla compilazione del Piano di utilizzazione agronomica (linee guida in Allegato 12) secondo le modalità di cui ai successivi commi.	DM 25/2/2016, art. 4, comma 1	ZO/ZVN
2. I soggetti rappresentanti legali delle aziende che producono e/o utilizzano effluenti di allevamento, materiali assimilati a liquami e letami, acque reflue e digestato, sono tenuti a presentare la comunicazione alla Provincia in cui ha sede l'allevamento e/o l'impianto di digestione anaerobica, ovvero, se solo utilizzatrici, nella Provincia in cui ricade in prevalenza la superficie interessata dallo spandimento. Le modalità per l'invio della comunicazione sono definite dalla DGR n. 293/2017. In particolare, fatta salva la trasmissione al SUAP per le Comunicazioni in fase di rilascio dell'AUA, la Comunicazione e eventuali successive modifiche vanno compilate mediante le procedure informatiche dell'Applicativo A58-WEB, che consentono la produzione di una stampa da trasmettere validata alla Provincia.	DM 25/2/2016 art. 4, comma 2	ZO/ZVN
3. Per le aziende ricadenti nelle Zone Vulnerabili, la Comunicazione deve essere presentata: a) dalle aziende che producono e/o utilizzano letami, liquami e materiali ad essi assimilati compreso il digestato agrozootecnico o agroindustriale (anche se di sola matrice vegetale), per un quantitativo di azoto compreso tra 1.000 e 3.000 kg/anno, secondo quanto previsto dall'allegato IV Parte A del DM 25/2/2016; b) con compilazione del PUA, dalle aziende che producono e/o utilizzano letami, liquami e materiali ad essi assimilati compreso il digestato agrozootecnico o agroindustriale (anche se di sola matrice vegetale), per un quantitativo di azoto superiore a 3.000 kg/anno, secondo quanto previsto dall'allegato IV Parte A del DM 25/2/2016; c) con compilazione del PUA, secondo le modalità definite all'allegato IV, Parte A del DM 25/2/2016, dalle aziende soggette alle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di IPPC e dalle aziende con più di 500 unità di bestiame adulto. d) con compilazione del PUA dalle aziende che utilizzano fertilizzanti ottenuti con le matrici indicate all'art. 2 lettera pp) per un quantitativo di azoto superiore a 1.000 kg/anno. e) dalle piccole aziende agroalimentari e da tutte le aziende che utilizzano agronomicamente acque reflue. Sono esonerate dall'obbligo di effettuare la Comunicazione le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo non superiore a 1.000 kg di azoto al campo da effluenti e materiali ad essi assimilati. Sono fatte salve le precisazioni indicate all'art. 29, comma 4, e all'art. 35 per le aziende vitivinicole che producono quantitativi di acque reflue inferiori a 1.000 m ³ annui.	DM 25/2/2016, art. 4 e art. 5. <i>La riformulazione delle lettere b) e c) è volte alla mera semplificazione dell'elenco; L'introduzione della lettera d) è funzionale a garantire la tracciabilità di fertilizzanti ottenuti da matrici costituite da rifiuti, fanghi, scarti industriali.</i>	ZVN
4. Per le aziende ricadenti nelle Zone Ordinarie, la Comunicazione deve essere presentata: a) dalle aziende che producono e/o utilizzano letami, liquami e materiali ad essi assimilati compreso il digestato agrozootecnico o agroindustriale (anche di sola matrice vegetale), per un quantitativo di azoto superiore a 3.000 kg/anno, secondo quanto previsto dall'allegato IV Parte A del DM 25/2/2016; b) con compilazione del PUA, per gli allevamenti bovini con più di 500 unità di bestiame adulto secondo quanto previsto dall'allegato IV Parte A del DM 25/2/2016; c) con compilazione del PUA, per le aziende soggette a IPPC (Titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) secondo	DM 25/2/2016 art. 4 e art. 5. <i>L'introduzione della lettera d) è funzionale a garantire la tracciabilità di fertilizzanti ottenuti da matrici costituite da rifiuti, fanghi, scarti industriali.</i>	ZO



<p>quanto previsto dall'allegato V Parte A del DM 25/2/2016;</p> <p>d) con compilazione del PUA dalle aziende che utilizzano fertilizzanti ottenuti con le matrici indicate all'art. 2 lettera pp) per un quantitativo di azoto superiore a 1.000 kg/anno;</p> <p>e) dalle le piccole aziende agroalimentari e da tutte le aziende che utilizzano agronomicamente acque reflue.</p> <p>Sono esonerate dall'obbligo di effettuare la Comunicazione le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo non superiore a 3.000 kg di azoto al campo da effluenti e materiali ad essi assimilati.</p> <p>Sono fatte salve le precisazioni indicate all'art. 29, comma 4, e all'art. 35, per le aziende vitivinicole che producono quantitativi di acque reflue inferiori a 1.000 m³ annui.</p>		
<p>5. Qualora siano riscontrate particolari criticità ambientali la Giunta Regionale può definire i casi in cui non si applica l'esonero alla presentazione della comunicazione, sia per quanto concerne le Zone Vulnerabili che le Zone Ordinarie.</p>	<p>DM 25/2/2016 art. 4, comma 6, ultima frase</p> <p><i>Esempi: comunicazioni "sotto soglia" PSR Misura 10.1.4;</i></p> <p><i>Condizionalità</i></p>	<p>ZO/ZVN</p>
<p>6. La comunicazione è presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione agronomica. Nel caso di azienda solo produttrice e non utilizzatrice la comunicazione va presentata entro 30 giorni dall'avvio della produzione (per le aziende solo produttrici esistenti i 30 giorni si calcolano a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento).</p> <p>La comunicazione ha validità massima quinquennale.</p> <p>I soggetti di cui al comma 2 hanno l'obbligo di segnalare alla Provincia le eventuali modifiche riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e materiali assimilati, nonché i terreni destinati allo spandimento agronomico anche su superfici in asservimento (Allegato 16), al fine di garantire la coerenza con le informazioni da riportare annualmente nella Domanda Unica o Domanda Unificata.</p> <p>I rinnovi e le variazioni delle comunicazioni, trasmesse alla Provincia con le modalità definite al comma 2, hanno effetto immediato dalla data di presentazione alla Provincia. Fanno eccezione le modifiche che comportano una o più delle seguenti variazioni ritenute sostanziali, le quali hanno effetto decorsi 30 giorni dalla presentazione alla Provincia:</p> <ol style="list-style-type: none"> aumento del numero di capi corrispondente ad un quantitativo pari o superiore a 1.000 kg in ZVN e a 3.000 kg in ZO di azoto al campo; introduzione di nuove strutture di allevamento che consentano un incremento dei capi di bestiame corrispondente ad un quantitativo pari o superiore a 1.000 kg in ZVN e a 3.000 kg in ZO di azoto al campo; modifica dell'ordinamento colturale che comporti una riduzione del MAS aziendale pari o superiore a 6.000 kg di azoto; modifica in senso restrittivo della zonazione territoriale rispetto alla vulnerabilità da nitrati di origine agricola che coinvolga i terreni a disposizione per l'utilizzazione agronomica indipendentemente dall'entità delle superfici coinvolte; raggiungimento delle condizioni per l'assoggettamento all'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.); introduzione di nuove strutture di allevamento o ampliamento di strutture di allevamento esistenti in progetti assoggettati alla VIA (o alla verifica di assoggettabilità a VIA); aumento o diminuzione maggiore di 1.000 Kg in ZVN e a 3.000 Kg in ZO del quantitativo di azoto ceduto o acquisito; introduzione o modifica di un trattamento degli effluenti di allevamento e materiali assimilati che comporti un adeguamento strutturale dell'azienda o aumenti la quantità di azoto da gestire agronomicamente; riduzione della capacità di stoccaggio aziendale; modifica della disponibilità dei terreni che comporti una riduzione della potenzialità di spandimento superiore a 1.000 kg in ZVN e a 3.000 kg in ZO di azoto al campo. <p>Le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono comunque essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di</p>	<p>DM 25/2/2016, art. 4, comma 3</p> <p><i>Rispetto al terzo PdA sono state introdotte alcune disposizioni in coerenza con i controlli PAC vigenti.</i></p>	<p>ZO/ZVN</p>



<p>autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al DPR n. 59 del 2013. L'aggiornamento della Comunicazione, per i casi di variazioni non elencati dalla lettera a) alla lettera j) del presente punto, non costituisce "obbligo amministrativo" nell'ambito del CGO 1 di Condizionalità ("Titolo VI – Condizionalità e Allegato II – del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.") e non rientra, parimenti, negli RM FERT, che costituiscono obbligo per gli impegni agro-climatico-ambientali del PSR; conseguentemente tale aggiornamento non è soggetto a controllo e riduzione in tale contesto di verifica.</p>		
<p>7. Permane vigente tutta l'architettura di gestione delle informazioni aziendali di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati rese disponibili alle Amministrazioni competenti per via telematica per mezzo dell'applicativo software A58-WEB, già comprensiva dell'interoperabilità con il Fascicolo Aziendale del produttore ai sensi del DPR 503/1999 e che garantisce il coordinamento anche con la predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica, ai sensi degli articoli 4, 5, 40e 42 del DM 25/2/2016, nonché dell'interoperabilità con le informazioni necessarie alle aziende agricole soggette ad AIA per la redazione dei report annuali del PMC e per la verifica del rispetto delle BAT di cui alla DGR n. 1100/2017. Tale modalità risponde altresì alle richieste indicate dall'art. 10, comma 8, del DM n. 162 del 12 gennaio 2015 in materia di semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, nonché risulta conforme a quanto disciplinato dal DPCM 9 maggio 2015, in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, in ordine all'utilizzazione dei sistemi informativi regionali in uso per la gestione della documentazione correlata all'attività di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati.</p>	DM 25/2/2016, art. 4, comma 3, ultima frase, art. 5, comma 5, art.42.	ZO/ZVN
<p>8. Il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) è parte integrante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Titolo III-bis della Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>	DM 25/2/2016, art. 5, comma 4	ZO/ZVN
<p>9. Al fine di adottare specifiche forme di controllo, qualora le fasi di produzione, trattamento, stoccaggio, spandimento di effluenti/materiali assimilati e ulteriori forme di utilizzazione a fini agricoli siano suddivise fra più soggetti, ciascun soggetto deve provvedere alla compilazione della comunicazione per le parti di competenza.</p>	DM 25/2/2016, art. 4, comma 11	ZO/ZVN
<p>10. Le Comunicazioni ed i PUA per le aziende i cui terreni ricadono nelle aree ZSC e ZPS per gli habitat di Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte (codice 6410 – prateria con Molinia su terreni calcarei, torbosi ed argillo-limosi (Molinion caeruleae), 6420 – Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion, 6430 – Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie idrofile) e per gli habitat delle formazioni erbose mesofile (codice habitat 6510 – Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), 6520 – Praterie montane da fieno) devono essere accompagnate da relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale.</p>	<i>In conformità alle indicazioni dell'autorità regionale competente.</i>	ZO/ZVN
<p>11. Al fine di minimizzare le perdite di azoto nell'ambiente, l'utilizzo dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato, ai sensi della parte A IV dell'allegato 7, alla Parte III del D. Lgs. n. 152/2006, nel rispetto dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo, dall'atmosfera e dalla fertilizzazione, corrispondente:</p> <ol style="list-style-type: none"> alla quantità di azoto presente nel suolo nel momento in cui la coltura comincia ad assorbirlo in maniera significativa (quantità rimanente alla fine dell'inverno); all'apporto di composti di azoto tramite la mineralizzazione netta delle riserve di azoto organico nel suolo; all'aggiunta di composti di azoto provenienti da liquami, letami e prodotti ad essi assimilati disciplinati dal presente provvedimento; all'aggiunta di composti dell'azoto provenienti da fertilizzanti azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo n. 75/2010 e regolamento (UE) 2019/1009; all'aggiunta di composti dell'azoto provenienti da acque reflue; all'azoto da deposizione atmosferica. <p>In ogni caso, l'applicazione di azoto ai terreni non può superare i limiti massimi della tabella 1 del MAS.</p>	DM 25/2/2016, art. 5, comma 1	ZO/ZVN
<p>12. Il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) deve essere redatto</p>	DM 25/2/2016, all'articolo 5	ZO/ZVN



annualmente, ha carattere previsionale per l'annualità in corso, e per tale ragione non è soggetto ad aggiornamento successivamente alla data ultima di scadenza per la sua presentazione. La compilazione del PUA deve essere conforme a quanto previsto dall'Allegato 12 al presente provvedimento.	<i>comma 2 indica in 5 anni la durata massima del PUA. A livello regionale si è data valenza annuale di previsione.</i>	
13. Sono esonerate dalla compilazione del PUA le aziende che effettuano la cessione totale dell'effluente a ditte terze che ne fanno un utilizzo conforme alle normative vigenti.		ZO/ZVN
14. Si integra lo schema riassuntivo del procedimento di comunicazione previsto per le aziende:		ZO/ZVN

PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE E PREDISPOSIZIONE PUA

Quantità di azoto/acqua reflua (prodotta e/o utilizzata)	COMUNICAZIONE		PUA	
	ZO	ZVN	ZO	ZVN
N* < 1.000 kg/anno	esonero	esonero	esonero	esonero
1.000 ≥ N* < 3.000 kg/anno	esonero	X**	esonero	esonero
N* > 3.000 kg/anno	X***	X	esonero	X
Aziende soggette a IPPC – AIA	X	X	X	X
Aziende con bovini > 500 UBA	X	X	X	X
Azienda che utilizza fertilizzanti ottenuti con le matrici indicate all'art. 2 lettera pp) per quantitativi di azoto >1.000 kg/anno	X	X	X	X
Acque reflue (escluse aziende vitivinicole con acque reflue < 1000 m ³)	X	X	-	-
Aziende vitivinicole con acque reflue < 1.000 m ³	Dichiarazione di non rilevanza		-	-

* Azoto da effluente zootecnico e materiali assimilati compreso il digestato anche di sola matrice vegetale.

** Sono comprese anche le aziende solo utilizzatrici di un quantitativo di azoto superiore a 1.000 kg/anno che nel contempo hanno più del 50% della superficie aziendale disponibile ricadente in ZVN.

*** Sono comprese anche le aziende solo utilizzatrici di un quantitativo di azoto superiore a 3.000 kg/anno che nel contempo hanno più del 50% della superficie aziendale disponibile ricadente in ZO.

Le modalità per la presentazione della documentazione integrativa alla Comunicazione sono dettagliate negli specifici allegati tecnici e schematizzate in **Allegato 23** al presente provvedimento.

Articolo 25 - Registrazione delle concimazioni

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
1. Le aziende utilizzatrici anche di soli fertilizzanti azotati di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e al regolamento (UE) 1009/2019 che abbiano SAU > di 14,8 ha in ZVN (corrispondenti a 3.000 kg di azoto), sono tenute a registrare sull'intera SAU aziendale gli interventi di distribuzione degli elementi azotati, e a riportare sull'apposito registro disponibile nell'applicativo regionale A58-WEB le informazioni utili a verificare il rispetto dei quantitativi ammessi dalle disposizioni del presente provvedimento (linee guida in Allegato 13). L'apertura del registro delle concimazioni può avvenire solo successivamente all'aggiornamento annuale del Piano degli Utilizzi nel fascicolo aziendale, ed entro il termine di cui all'art. 25 bis, al fine di riportare le effettive coltivazioni nei terreni con interventi di fertilizzazione azotate. Successivamente all'apertura del registro, l'aggiornamento completo delle registrazioni deve essere effettuato entro il 15 di dicembre dell'anno di riferimento previa una prima operazione di consolidamento intermedia coerentemente con quanto descritto nell'Allegato 13, qualunque sia l'origine dei fertilizzanti azotati impiegati (le scadenze devono intendersi perentorie).	DDR 24/2/2012, n. 17 <i>definisce 14,8 ha</i> <i>Le modifiche rispetto al terzo PdA sono volte a ricomprendere tutti i fertilizzanti immessi sul mercato e a precisare alcune modalità operative delle registrazioni.</i>	ZVN
1_bis Qualora un'azienda con SAU ≥ 14,8 ha non proceda ad alcun intervento di fertilizzazione, è in ogni caso tenuta a formalizzare l'apertura/chiusura del Registro privo di interventi.	<i>Introduzione volta a formalizzare i passaggi amministrativi.</i>	ZVN



<p>1_ter. A partire dall'entrata in vigore del Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico ai sensi del D.lgs. n. 81/2018, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in zona ordinaria, al fine di consentire la quantificazione delle pressioni emissive dovute agli interventi di fertilizzazione. Per la sola zona ordinaria, ai fini del calcolo della SAU che fa scattare l'obbligo di tenuta del registro non vanno computate le superfici a prato, pascolo e prato-pascolo rientranti nelle zone svantaggiate montane individuate dal decreto regionale n. 2 del 13/03/2015 e ss.mm.ii.</p>	<p><i>Introduzione volta a rafforzare la tracciabilità su tutto il territorio e per integrare gli obiettivi di monitoraggio del Programma Nazionale del Controllo dell'Inquinamento Atmosferico.</i></p>	<p>ZO</p>
<p>2. Hanno altresì l'obbligo di compilazione del Registro delle concimazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sull'intera SAU aziendale, i soggetti tenuti alla predisposizione del PUA preventivo, sia in Zona Vulnerabile che in Zona Ordinaria; • chiunque utilizzi digestato di cui al Titolo V del presente provvedimento, indipendentemente dai quantitativi; • chiunque utilizzi su superfici agricole fertilizzanti ottenuti con le matrici di cui all'art. 2 lettera pp), indipendentemente dai quantitativi - se si tratta di ammendanti o correttivi di cui alla lettera pp) dell'art. 2 la compilazione del registro è obbligatoria, secondo le modalità di cui al comma 1_bis, per i tre anni necessari alla verifica dei limiti quantitativi di cui all'art. 8_bis). <p>Sono esplicitati gli obblighi di tenuta del registro nella tabella riportata in calce al presente articolo.</p>	<p>DM 25/2/2016, artt. 4, 5, 42, comma 7 DDR 24/2/2012, n. 17 <i>L'obbligo del registro per chiunque utilizzi digestato discende dalla riformulazione dell'art. 17 con migliore aderenza alla norma nazionale (in particolare art. 25 del DM 25/2/2016).</i> <i>L'analogo obbligo riferito ai fertilizzanti ottenuti da rifiuti è posto per coerenza con le disposizioni previste per il digestato, al fine di dare tracciabilità sull'uso di tali materiali</i></p>	<p>ZO/ZVN</p>
<p>3. Permane vigente tutta l'architettura di gestione delle informazioni aziendali di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati rese disponibili alle Amministrazioni competenti per via telematica per mezzo dell'applicativo software A58-WEB, già comprensiva dell'interoperabilità con il Fascicolo Aziendale del produttore ai sensi del DPR 503/1999 e che garantisce il coordinamento anche con la predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica, ai sensi degli articoli 4, 5 e 42 del DM 25/2/2016 nonché dell'interoperabilità con le informazioni necessarie alle aziende agricole soggette ad AIA per la redazione dei report annuali del PMC e per la verifica del rispetto delle BAT di cui alla DGR n. 1100/2017.</p> <p>Tale modalità risponde altresì alle richieste indicate dall'art. 10, comma 8 e All. a.3) del DM 162 del 12 gennaio 2015 in materia di semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, nonché risulta conforme a quanto disciplinato dal DPCM 9 maggio 2015, in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, in ordine all'utilizzazione dei sistemi informativi regionali in uso per la gestione della documentazione correlata all'attività di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati.</p>	<p>DM 25/2/2016 artt. 4, 5, 42, commi 6, 7 e 8 DDR 24/2/2012 n. 17</p>	<p>ZO/ZVN</p>
<p>4. Successive evoluzioni dell'interoperabilità del Registro rispetto agli obiettivi degli strumenti di programmazione e controllo nel settore agricolo, con particolare riferimento alla PAC, sono definiti con provvedimenti dalla Giunta regionale.</p>	<p><i>Introduzione di precisazioni sulle modalità di adeguamento.</i></p>	<p>ZO/ZVN</p>
<p>5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano sulle seguenti superfici, in quanto soggette a spandimento di materiali azotati disciplinati da altra normativa, che non vengono richiamati dal DM 25.2.2016 ai fini dell'utilizzazione agronomica:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) superfici autorizzate all'applicazione di fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241 e smi; b) superfici interessate dall'applicazione di acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, di cui alla legge 11.11.1996, n. 574, successive disposizioni nazionali e regionali di attuazione; c) superfici interessate dall'applicazione di sottoprodotti della vinificazione, ai sensi del decreto ministeriale 27.11.2008, n. 5396, e smi, e dalle successive disposizioni regionali di attuazione. 	<p><i>Introduzione volta a chiarire che le superfici oggetto di applicazione di materiali disciplinati da altra normativa e non richiamati dal DM 25/2/2016 nell'ambito delle disposizioni sull'utilizzo agronomico, non sono soggette agli adempimenti di registrazione di cui al presente provvedimento, dovendo far riferimento agli adempimenti della rispettiva disciplina.</i></p>	<p>ZO/ZVN</p>



Articolo 25 bis- Scadenze

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
1. Le scadenze per la presentazione del PUA annuale e la compilazione del Registro delle concimazioni sono stabilite con provvedimento della Direzione competente all'attuazione del presente provvedimento, prevedendo misure idonee a garantire l'aggiornamento con il fascicolo aziendale e i relativi piani coltura validati ai fini della domanda unica e della domanda unificata.	<i>Introduzione di precisazioni amministrative.</i>	ZVN/ZO

OBBLIGO COMPILAZIONE REGISTRO DELLE CONCIMAZIONI

Casistiche aziende* tenute al Registro	Obbligo compilazione registro delle concimazioni	
	ZVN	ZO
Azienda che utilizza digestati (indipendentemente dai quantitativi)	X	X
Azienda che utilizza fertilizzanti ottenuti con matrici di cui all'art. 2 lett. pp) (indipendentemente dai quantitativi)	X (se si tratta di ammendanti/correttivi, la compilazione è obbligatoria per i tre anni necessari alla verifica dei limiti triennali di cui all'art. 8 bis)	X (se si tratta di ammendanti/correttivi, la compilazione è obbligatoria per i tre anni necessari alla verifica dei limiti triennali di cui all'art. 8 bis)
Azienda con PUA	X	X
Azienda con SAU \geq 14,8 ha	X	X- a partire da entrata in vigore del Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico -

* Qualora un'azienda sia tenuta alla compilazione del Registro per almeno uno dei criteri individuati in tabella, il Registro deve essere compilato per l'intera SAU aziendale.

Articolo 26 - Trasporto

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
1. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento, del digestato o delle acque reflue deve avere a bordo del mezzo, per la mobilitazione al di fuori della viabilità aziendale, un documento (vedi allegato 8a e allegato 8b) contenente almeno le seguenti informazioni: a) gli estremi identificativi dell'azienda da cui origina il materiale trasportato e del legale rappresentante della stessa; b) la natura e la quantità degli effluenti, dei materiali assimilati e/o delle acque reflue trasportate; c) l'identificazione del mezzo di trasporto; d) gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa; e) gli estremi della comunicazione di cui dell'articolo 24, qualora dovuta, redatta dal legale rappresentante dell'azienda da cui origina il materiale trasportato. Per i fertilizzanti immessi in commercio restano ferme le disposizioni di cui all'Allegato 8 del d.lgs. n. 75/2010 in merito alle etichette del prodotto nel caso di prodotti imballati o ai documenti di accompagnamento nel caso di prodotti commercializzati sfusi, e le disposizioni di cui all'art. 6 paragrafo 7 e all'art. 8 paragrafo 4 del regolamento (UE) 2019/1009.	DM 25/2/2016, art. 6, comma 1 <i>L'indicazione sul trasporto dei fertilizzanti immessi in commercio è inserita in richiamo della relativa norma.</i>	ZO/ZVN
2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.		ZO/ZVN
3. Nei casi individuati dall' allegato 8b , copia della Comunicazione inviata formalmente alla Provincia assolve all'obbligo di cui al comma 1 per il trasporto effettuato sulle superfici aziendali in conduzione o sulle superfici rese disponibili per gli spandimenti (in asservimento).		ZO/ZVN
4. Per quanto disciplinato dal presente articolo, il trasporto dello stallatico tra due punti situati presso la stessa azienda o tra aziende e utilizzatori di stallatico ad uso agronomico all'interno del territorio nazionale, si applica la deroga di cui all'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1069/2009. Tale disposizione si applica anche al digestato agrozootecnico e agroindustriale destinato ad utilizzazione agronomica ai sensi del presente provvedimento proveniente da impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione ai sensi del regolamento medesimo.	DM 25/2/2016, art. 6, comma 4 e comma 5	ZO/ZVN



5. Il trasporto degli effluenti di allevamento finalizzato alla gestione delle diverse fasi del loro trattamento, ivi compreso il trattamento di digestione anaerobica, e della successiva utilizzazione agronomica, effettuato conformemente alle indicazioni del presente provvedimento, non è assoggettato alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152/2006, parte IV.		ZO/ZVN
--	--	--------



TITOLO VII- CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 27 - Controlli nelle zone vulnerabili e nelle zone ordinarie

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
1. Ai fini della verifica della concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e della valutazione dello stato trofico delle acque lacustri, di transizione, marino-costiere e di eventuali altre tipologie di acque superficiali individuate ai sensi della parte A I dell'allegato 7 del decreto legislativo n. 152/2006, la Giunta regionale acquisisce le informazioni derivanti dal monitoraggio della rete delle acque superficiali e sotterranee annualmente condotto da ARPAV in attuazione del programma di controllo delle acque di cui all'art. 6 della Direttiva 91/676/CEE e il monitoraggio annuale sulle stazioni di campionamento del sistema ufficiale WISE	DM 25/2/2016, art. 42, commi 1 e 4	ZO/ZVN
2. La frequenza dei controlli garantisce l'acquisizione di dati ufficiali, finalizzati all'analisi dello stato ambientale e della tendenza della concentrazione dei nitrati, al fine di valutare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Programma d'azione nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati, nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi impreveduti e, quindi, adottare le opportune misure correttive. Per questo motivo è redatto il Piano di Monitoraggio (verificato attraverso il documento di Report VAS). Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la VAS, le componenti ambientali (con relativi indicatori) da sottoporre a monitoraggio sono quelle contenute nel Piano di Monitoraggio per le zone vulnerabili ai nitrati e zone ordinarie, presentato alla Direzione regionale competente alla procedura di VAS, e approvato contestualmente al presente provvedimento. Nella fase di attuazione del Programma, tuttavia, si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori ora individuati per il monitoraggio.		ZO/ZVN
3. Sulla base delle comunicazioni ricevute e delle altre conoscenze rese disponibili da ARPA del Veneto riguardo allo stato delle acque, agli allevamenti, alle coltivazioni, alle condizioni pedoclimatiche e idrologiche, le Province organizzano ed effettuano, sia controlli amministrativi su almeno il 10% delle Comunicazioni annualmente presentate con incrocio di dati, sia controlli in loco su almeno il 4% delle imprese tenute all'applicazione della presente normativa, per verificare la conformità delle modalità di utilizzazione agronomica e il rispetto degli obblighi alla Comunicazione Nitrati. Per i controlli che interessano aziende con impianti/allevamenti/superfici ricadenti nel territorio di più Province, queste sono tenute a coordinarsi, promuovendo azioni sinergiche, anche avvalendosi di ARPAV. Nei controlli in loco sono incluse le analisi dei suoli, specie negli ambiti più intensamente coltivati, per monitorare le disponibilità di azoto e fosforo. ARPAV, definisce, in collaborazione con la Giunta Regionale, il Piano di monitoraggio dei suoli interessati dallo spandimento degli effluenti, dei materiali assimilati e dei fertilizzanti di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e regolamento (UE) 2019/1009, ai fini della determinazione della concentrazione di rame e zinco, in forma totale, di fosforo in forma assimilabile e del sodio scambiabile, nonché altri parametri inquinanti, comprese eventuali sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche. La Giunta Regionale può invitare le Province ad intensificare i controlli in loco su particolari ambiti fragili del territorio al fine di assicurare il corretto rispetto durante il corso dell'anno delle azioni prescrittive regolamentate dal presente provvedimento. La Giunta Regionale intende promuovere forme di collaborazione tra ICQRF e ARPAV nell'ambito dei controlli sui fertilizzanti immessi sul mercato, anche ai fini della verifica della presenza di inquinanti ulteriori ad integrazione di quanto già previsto dalla norma.	DM 25/2/2016 art. 42, comma 2 DM 25/2/2016, art. 42 comma 5	ZO/ZVN
3 bis Entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della Comunicazione con impianti di digestione anaerobica di cui all'art. 14, e di ogni successiva variazione, la Provincia effettua il controllo amministrativo attestando l'avvenuta conformità nell'applicativo A58-web attribuendo lo stato di "Istruito".	<i>Introduzione di precisazione amministrativa, diversamente non è possibile compilare il registro di cui all'Allegato 7 (ex allegato C1 della DGRV 2439/2007)</i>	ZO/ZVN



<p>4. Annualmente, entro il 31 dicembre la Provincia effettua i sopralluoghi di cui al comma 3, sugli appezzamenti nei quali si effettua l'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati disciplinati dal presente provvedimento, dando riscontro alla Giunta Regionale sugli esiti dei controlli annuali effettuati, e sulle non conformità rilevate almeno riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispetto del divieto di spandimento - capacità minima dei contenitori di stoccaggio degli effluenti e assimilati - uso razionale dei fertilizzanti compreso il rispetto del MAS - limitazione dell'uso dell'azoto zootecnico (170-340 kg/ettaro) - rispetto delle distanze dai corpi idrici - distribuzione su suoli idromorfi, gelati, innevati, saturi di acqua - ogni informazione indicata in Allegato 21. <p>Gli esiti dei riscontri devono essere distinti fra ambiti provinciali designati vulnerabili ai nitrati e le restanti zone ordinarie.</p> <p>La Giunta Regionale si avvale altresì dei riscontri sui controlli annualmente svolti da AVEPA, ARPAV, Carabinieri Forestali e degli altri Organi aventi funzioni di vigilanza ambientale al fine di popolare il quadro delle informazioni sui controlli trasmessi al Ministero per la Tutela dell'Ambiente del Territorio e del Mare nella relazione integrativa sul monitoraggio ex articolo 10 della Direttiva 91/676/CEE.</p> <p>La Giunta Regionale si impegna, con la collaborazione di ARPAV, alla stesura di un piano coordinato dei controlli tra tutti i soggetti competenti.</p>	<p><i>Dettaglio controlli: risponde alla necessità rendicontazione quadriennale dovuta al MATTM e alla Commissione UE sull'applicazione della Direttiva Nitrati (relazione ex art.10).</i></p>	ZO/ZVN
<p>5. Il controllo dei dati riportati nel registro delle concimazioni comprende la verifica del rispetto del MAS per coltura ed è di competenza dell'Organismo Pagatore regionale per quanto riguarda i soli aspetti applicativi del regime di condizionalità e dello Sviluppo Rurale e di quant'altro può riguardare i pagamenti percepiti dagli agricoltori nell'ambito della PAC.</p> <p>Al controllo delle registrazioni sono competenti anche le Province con i criteri e le percentuali di verifica già individuate dal precedente comma 3. La verifica dei dati riportati nel registro di cui all'articolo 25, nel PUA, ovvero nelle diverse tipologie di comunicazione, è finalizzata all'accertamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della piena utilizzazione dei terreni, in particolare di quelli ubicati ai margini dell'azienda e di quelli messi a disposizione da soggetti diversi dal titolare dell'azienda; - del rispetto, per le singole distribuzioni, dei volumi di spandimento previsti nella comunicazione o nel PUA, nonché - della rispondenza dei mezzi e delle modalità di spandimento dichiarate; - della rispondenza delle biomasse dichiarate in comunicazione come digestato agrozootecnico o digestato agroindustriale; - dell'esclusione delle biomasse di cui è effettuato lo spandimento agronomico dalla definizione di rifiuto di cui alla parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152; - delle specifiche disposizioni inerenti i fertilizzanti di cui alla lettera pp) dell'art. 2 	DM 25/2/2016, art. 42, commi 6, 7 e 8	ZO/ZVN
<p>6. Ai fini dello svolgimento di verifiche o controlli sull'attività di spandimento agronomico degli effluenti zootecnici e dei materiali assimilati nonché degli altri fertilizzanti azotati in relazione alle prescrizioni del presente provvedimento, le Province, i Comuni e le Autorità competenti nei controlli ambientali possono verificare le informazioni contenute nelle Comunicazioni relative al territorio amministrativo di competenza, mediante l'accesso al sistema informativo reso disponibile dalla Regione del Veneto per la gestione delle suddette Comunicazioni, previa richiesta delle necessarie credenziali alla Struttura regionale competente.</p> <p>Al fine di concorrere ad assicurare l'omogeneità operativa alla gestione delle pratiche agronomiche delle aziende agricole che fanno uso degli effluenti di allevamento, dei materiali assimilati e di altri reflui aziendali per la fertilizzazione dei terreni, l'Allegato 22 al presente provvedimento costituisce il riferimento per la predisposizione della regolamentazione comunale in materia.</p>		ZO/ZVN



<p>7. Le disposizioni introdotte in recepimento del Codice Agricoltura allegato al Programma di Controllo dell’Inquinamento Atmosferico di cui al D. Lgs. n. 81/2018 o delle misure sulla qualità dell’aria di cui alla DGR n. 836/2017, DGR n. 238/2021 e successivi provvedimenti adottati dalla Giunta regionale in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020, non rientrano nell’ambito degli obblighi dettati dal CGO 1 di Condizionalità (“Titolo VI – Condizionalità e Allegato II – del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.”) e dagli RM-FERT, di cui agli impegni agro-climatico-ambientali del PSR. Conseguentemente, tali disposizioni non sono soggette a controllo e riduzione in tale contesto di verifica.</p> <p>La disposizione di cui al presente comma si applica alle seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 5 c.3 lettera n) - art. 5 c. 8_bis - art. 7 c. 2 limitatamente all’obbligo di incorporazione entro 24 h di letami e fertilizzanti a base di urea; - art. 8 c. 9 limitatamente all’obbligo di incorporazione entro 24 h di letami e fertilizzanti a base di urea. - Art. 25 c. 1 ter 	<p><i>Introduzione volta a specificare che le disposizioni introdotte in recepimento del Codice Agricoltura allegato alla proposta di Programma Nazionale di Controllo dell’inquinamento atmosferico di cui al d.lgs. n. 81/2018 o alle misure per la qualità dell’aria non determinano riduzione degli aiuti PAC.</i></p>	<p>ZO/ZVN</p>
--	--	---------------

Articolo 28 - Sanzioni

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
<p>1. Per gli aspetti sanzionatori delle inadempienze concernenti le attività di utilizzazione agronomica disciplinati dal presente provvedimento è fatto riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per le sanzioni penali; - legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, articolo 65 quater – Sanzioni amministrative in materia di utilizzazione agronomica e delle acque reflue aziendali di cui all’articolo 101, comma 7. Lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni e alle normative regionali di riferimento. 		<p>ZO/ZVN</p>
<p>2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, in caso di inosservanza alle norme di cui al presente provvedimento con riguardo a tutte le tipologie di fertilizzanti azotati regolamentati, le province procedono, secondo la gravità dell'infrazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale ordine di sospensione dell'utilizzazione agronomica per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente; c) al divieto di esercizio dell'utilizzazione agronomica nel caso di mancata comunicazione o in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente. 		<p>ZO/ZVN</p>



**TITOLO VIII - UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE
REFLUE**

Articolo 29 - Criteri generali per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
1. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze ammendanti e fertilizzanti contenute nelle stesse ed avviene nel rispetto delle disposizioni del presente titolo, applicabili anche alle acque reflue provenienti dalle piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera r) del presente provvedimento.	DM 25/2/2016 art.3 comma 1, let. m); art. 15, comma 1	ZO/ZVN
2. Ai fini di cui al comma 1, non possono essere destinate ad utilizzazione agronomica in qualità di acque reflue: a) le acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo; b) per il settore vitivinicolo, le acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolfurazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati.	DM 25/2/2016, art. 15, comma 2	ZO/ZVN
3. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nelle aziende del settore lattiero-caseario che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno, avviene previa autorizzazione dell'Autorità sanitaria competente, ed esclusivamente su terreni agricoli aventi le seguenti caratteristiche: - pH superiore ad 8.0; - calcare totale non inferiore al 20 per mille; - buona aereazione; - soggiacenza superiore a 20 m; - tessitura e caratteristiche pedologiche, giacitura e sistemazioni idraulico agrarie tali da garantire assenza di ruscellamento, anche in considerazione della presenza o assenza di copertura vegetale dei suoli all'atto dello spandimento, del tipo di coltura e delle modalità adottate per la distribuzione delle acque reflue. Le superfici che danno riscontro in Veneto alle caratteristiche sopra riportate sono quelle indicate nell'Allegato 9a elaborato da ARPAV sulla base della carta pedologica. Siti diversi da quelli indicati in allegato potranno essere eleggibili a spandimento a fini agronomici delle acque reflue del presente comma, solo se debitamente giustificati in una relazione tecnica sottoscritta da un tecnico agronomo, perito agrario o agrotecnico o geologo iscritto nel rispetto albo professionale basata su riscontri oggettivi e su un numero significativo di analisi del terreno effettuate sugli appezzamenti interessanti. La relazione tecnica, previa acquisizione del parere di ARPAV Osservatorio Suolo e Bonifiche, deve essere avallata dalla Provincia al momento dell'istruttoria della Comunicazione di spandimento acque reflue.	DM 25/2/2016, art. 15, comma 3	ZO/ZVN
4. Sono ritenuti non rilevanti dal punto di vista ambientale quantitativi di acque reflue prodotte da aziende vitivinicole, uguali o inferiori a 1000 m ³ (che corrispondono indicativamente apporti complessivi di azoto inferiori ai 250 kg) annui, a condizione che queste vengano distribuite su terreni agricoli dei quali i produttori abbiano titolo di disponibilità, in un quantitativo massimo pari a 100 m ³ per ettaro per anno. Per tali tipologie di acque reflue, per quanto riguarda le modalità di presentazione della comunicazione, si applicano le disposizioni di semplificazione amministrativa previste all'articolo 35.	DM 25/2/2016, art. 15, comma 5	ZO/ZVN

Articolo 30 - Divieti di utilizzazione agronomica delle acque reflue

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
1. Fatto salvo quanto prescritto all'articolo 29, comma 3, riguardo alla garanzia di assenza di ruscellamento, alle acque reflue si applicano gli stessi divieti previsti per i liquami all'articolo 5 del presente provvedimento.	DM 25/2/2016 art. 16	ZO/ZVN



Articolo 31- Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio delle acque reflue

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
1. Il trattamento, ed in particolare le modalità di stoccaggio, delle acque reflue destinate ad utilizzazione agronomica sono finalizzati alla tutela igienico-sanitaria, alla corretta gestione agronomica e alla eventuale valorizzazione energetica delle stesse, nonché alla protezione dell'ambiente.	DM 25/2/2016 art. 17, comma 1	ZO/ZVN
2. I trattamenti delle acque reflue sono effettuati con modalità conformi ai principi generali definiti nel presente provvedimento; in particolare, lo stoccaggio avviene secondo le previsioni di cui all'articolo 12 dedicate allo stoccaggio dei materiali non palabili, nonché alle disposizioni del presente Titolo.	DM 25/2/2016, art. 17, comma 2	ZO/ZVN
3. Per l'ubicazione dei contenitori di stoccaggio e di trattamento delle acque reflue devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilità per i manufatti adibiti allo stoccaggio in relazione ai seguenti parametri: a) distanza dai centri abitati; b) fascia di rispetto da strade, autostrade, ferrovie e confini di proprietà.	DM 25/2/2016 art. 17, comma 3; art 18, comma 3, prima parte	ZO/ZVN
4. I contenitori ove avvengono lo stoccaggio ed il trattamento delle acque reflue devono essere a tenuta idraulica, per evitare percolazioni o dispersioni all'esterno.	DM 25/2/2016, art. 17, comma 4	ZO/ZVN

Articolo 32 - Stoccaggio delle acque reflue

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
1. Le acque reflue destinate all'utilizzazione agronomica devono essere raccolte in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente in relazione ai periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative, nonché tali da garantire le capacità minime di stoccaggio individuate in base ai criteri di cui ai seguenti commi.	DM 25/2/2016, art. 18, comma 1	ZO/ZVN
2. I contenitori di stoccaggio delle acque reflue possono essere ubicati anche al di fuori della azienda che le utilizza ai fini agronomici, purché sia garantita la non miscelazione con altre tipologie di acque reflue, con effluenti di allevamento o con rifiuti.	DM 25/2/2016 art. 18, comma 3, seconda parte;	ZO/ZVN
3. Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie, nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse e, se necessario, trattate separatamente. Le dimensioni delle vasche non dotate di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco minimo di sicurezza di almeno 20 centimetri.	DM 25/2/2016, art. 18, comma 4	ZO/ZVN
4. La durata dello stoccaggio delle acque reflue dipende dal fabbisogno idrico delle colture e dalle condizioni agronomiche che consentono l'utilizzazione irrigua delle acque reflue medesime. La dimensione dei contenitori di stoccaggio deve in ogni caso consentire di rispettare il periodo di divieto di spandimento stagionale stabilito all'art. 6. Pertanto i contenitori per lo stoccaggio delle acque reflue devono avere un volume complessivo aziendale non inferiore a quello delle acque reflue prodotte in 120 giorni in ZVN e di 60 giorni in ZO.	<i>La riformulazione rispetto al Terzo PdA è finalizzata alla migliore aderenza al DM 25/2/2016 e a garantire flessibilità di utilizzo in ragione alle esigenze colturali nella stagione irrigua.</i>	ZO/ZVN

Articolo 33 - Esclusioni

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
1. Non sono idonee alla utilizzazione agronomica le seguenti tipologie di acque reflue: a) le acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo; b) le acque di prima pioggia; c) le acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolfurazione dei mosti muti, da produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati e, più in generale, le acque derivanti dai processi enologici contenenti sostanze prioritarie di cui alla Tabella 1/A dell'Allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 14 aprile 2009, n. 56 (Regolamento recante «Criteri tecnici per		ZO/ZVN



<p>il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo”;</p> <p>d) le acque reflue contenenti, detergenti, disinfettanti, tensioattivi, fatte salve quelle che provengono dalle ordinarie operazioni di pulizia e lavaggio delle attrezzature utilizzate nel processo produttivo ed ammesse dalle norme igienico-sanitarie e che non contengono sostanze pericolose;</p> <p>e) le acque reflue derivanti da aziende agroalimentari non rientranti nella definizione di “piccole aziende agroalimentari”.</p> <p>Non sono inoltre idonei all'utilizzazione agronomica diretta il siero di latte, il latticello, la scotta e le acque di processo delle paste filate delle aziende che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno;</p>		
--	--	--

Articolo 34 - Dosi di applicazione

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
<p>1. Le dosi, non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture e indicate nella comunicazione di cui all'art. 24, e le epoche di distribuzione delle acque reflue devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto in funzione del fabbisogno delle colture.</p>	<p>DM 25/2/2016, art. 20, comma 1</p>	<p>ZO/ZVN</p>
<p>2. Fermo restando quanto previsto dal CBPA, le acque reflue possono essere utilizzate nei mesi compresi tra il 1° marzo e il 31 ottobre in ZVN, e tra il 1° febbraio e il 30 novembre in ZO con colture in atto, fino ad un quantitativo massimo di 400 m³ per ettaro, frazionati in almeno 4 interventi. Nei 4 giorni precedenti la distribuzione non devono essersi verificate precipitazioni superiori ai 10 millimetri.</p>	<p>DM 25/2/2016, art. 20, comma 2</p>	<p>ZO/ZVN</p>

Articolo 35 – Aziende vitivinicole che producono e utilizzano quantitativi di acque reflue non rilevanti dal punto di vista ambientale

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
<p>1. Il titolare delle aziende vitivinicole che producono quantitativi di acque reflue ritenute non rilevanti e li utilizza agronomicamente su terreni agricoli in propria disponibilità è obbligato a trasmettere alla Provincia una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), predisposta secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 10 del presente provvedimento attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 29. Tale dichiarazione va trasmessa entro trenta giorni dall'avvio della produzione di acque reflue, è soggetta a rinnovo ogni cinque anni (per le dichiarazioni già presentate la scadenza è calcolata a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento) e va aggiornata ogni volta che subentrino modifiche rispetto a quella precedentemente inviata.</p> <p>Una copia della dichiarazione e di tutti gli atti necessari ad attestarne la veridicità va conservata in azienda per i controlli successivi.</p>	<p>DM 25/2/2016, art. 15, comma 5</p> <p><i>Rispetto al terzo PdA è precisato che il rinnovo va effettuato ogni 5 anni.</i></p>	<p>ZO/ZVN</p>



TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36 - Formazione e informazione degli agricoltori

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
<p>1. La Giunta regionale, tenuto conto delle disposizioni di cui al presente provvedimento, individua ai sensi dell'articolo 92, comma 8, lettera b) del decreto legislativo n. 152/2006, interventi di formazione e informazione sulle presenti norme e, in particolare, sul Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati e sul CBPA, con l'obiettivo principale di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - far conoscere alle aziende situate nelle zone vulnerabili le norme in materia di effluenti di allevamento, di acque reflue e di altri fertilizzanti, attraverso un'azione di carattere divulgativo; - formare il personale aziendale sulle tecniche di autocontrollo al fine di mantenere aggiornato il livello di conformità aziendale alle normative ambientali cogenti; - mettere a punto un sistema di consulenza ambientale rivolto alle aziende. 	DM 25/2/2016 art. 35, comma 2	ZO/ZVN

Articolo 37 - Informazioni

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
<p>1. Le informazioni sullo stato di attuazione del Codice di Buona Pratica Agricola e del Programma d'Azione vengono trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare dalla Giunta regionale secondo le modalità e le scadenze temporali di cui alle schede 27, 27 bis, 28, 29, 30 e 31 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 18 settembre 2002.</p>	DM 25/02/2016, art. 44.	ZO/ZVN

Articolo 38 - Ulteriori prescrizioni

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
<p>1. In ragione di particolari situazioni locali, anche sulla base delle indicazioni delle Autorità di bacino competenti, possono essere previste misure più restrittive di quelle contenute nei Titoli II, III, IV e V.</p>	DM 25/02/2016 art. 1 comma 6	ZO/ZVN
<p>2. Qualora dovesse emergere con evidenza (sulla base di trend in peggioramento significativo e costante relativi alla concentrazione di nitrati e/o alle condizioni di trofia delle acque, rilevati dai monitoraggi ambientali di cui all'art. 27 comma 1 e imputabili a pressioni agricole) che le misure del Programma d'Azione per le ZVN non sono sufficienti per conseguire gli obiettivi di cui alla Direttiva 91/676/CEE, si valuterà, ad integrazione di quanto già stabilito all'art. 1 comma 9, l'adozione di misure rafforzate che, anche in considerazione di situazioni locali potranno riguardare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la determinazione di limitazioni quantitative e ulteriori prescrizioni d'uso per i fertilizzanti azotati di origine non zootecnica; • investimenti e aiuti a superficie specifici su assi di sostenibilità ambientale nell'ambito dei futuri piani strategici della nuova PAC e dei trascinati della programmazione 2014-2020; • l'introduzione di sistemi GPS per il tracciamento di luoghi, tempi e modalità di spandimento; • l'incremento dell'efficienza minima da conseguire agendo sulle dosi e i momenti in cui si realizzano gli interventi di fertilizzazione; • l'incremento della capienza e della copertura delle strutture di stoccaggio; • la promozione di tecnologie digitali per il rispetto degli adempimenti del Programma; • la promozione di trattamenti che comportano una riduzione di azoto superiore al 40% rispetto all'azoto escreto e la promozione degli impianti di trattamento interaziendali; • l'ulteriore promozione del ricorso a diete a basso contenuto di azoto e fosforo; 	<i>Introduzione in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 § 5 della Direttiva Nitrati.</i>	ZVN



l'analisi di filiere alternative di destino per gli effluenti zootecnici (produzione di fertilizzanti commerciali, impianti di depurazione di acque reflue urbane).		
3. Misure analoghe a quelle del comma precedente sono assunte anche in zona ordinaria, in qualità di misure di prevenzione sulla base degli esiti dei monitoraggi ambientali, al fine di evitare possibili situazioni di deterioramento e aggravamento delle pressioni.	<i>In analogia a comma precedente.</i>	ZO
4. L'adozione delle misure di cui ai commi precedenti, essendo volta ad un rafforzamento degli obiettivi ambientali che non altera la struttura del Programma, non comporta l'attivazione delle procedure di cui al d.lgs. n. 152/2006, Parte II, Titolo II. Analogamente, il recepimento, ai sensi del punto 7 del parere VAS n. 137/2021, delle indicazioni compatibili e coerenti con la presente Disciplina che saranno eventualmente individuate nell'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali di cui alla LR n. 3/2000, avviato con DGR 726/2021, non comporterà l'attivazione delle procedure di cui al d.lgs. n. 152/2006, Parte II, Titolo II.		ZVN/ZO

Articolo 39 - Disposizioni finali e transitorie

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
<p>1. Dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono abrogate le disposizioni di seguito individuate:</p> <p>DGRV n. 2439/2007 "DGR 7 agosto 2006, n. 2495. Approvazione dei criteri tecnici applicativi e della modulistica per la presentazione delle comunicazioni di spandimento e dei piani di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" e ss.mm.ii.</p> <p>Decreto n. 17/2012, "Registro delle concimazioni. Articolo 11 dell'allegato A alla DGR 26 luglio 2011, n. 1150 – 'II° Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati' del Veneto. Prime disposizioni applicative.</p> <p>Decreto n. 79/2012 "Disposizioni in materia di predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), ai sensi della DGR n. 2495/2006 e smi, e degli articoli 8 e 10 dell'allegato A alla DGR n. 1150/2011. Scadenza del termine di aggiornamento della documentazione amministrativa che abilita all'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento".</p> <p>Decreto n. 30/2013 "Deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 1150, allegato A: articolo 11 – "Registro delle concimazioni". Approvazione delle indicazioni operative per la registrazione degli interventi di fertilizzazione".</p> <p>DGRV n. 1835/2016 "Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica - VAS (Dir. 2001/42/CE), ai sensi della DGR 31 marzo 2009, n. 791 e del "Terzo Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto".</p> <p>Decreto 31/2017 "DGR 1835/2016, art. 17 – Adempimenti del produttore o utilizzatore di digestato. Prima individuazione dei contenuti di azoto di alcune matrici in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica" e ss.mm.ii (decreti n. 104/2017 e 146/2017)</p> <p>Decreto 42/2017 "DGR 25 novembre 2016, n. 1835 – Allegato A. Titolo V – "Digestato". Approvazione del modello di "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, per il non utilizzo di materiali autorizzati ai fini della digestione anaerobica".</p> <p>Decreto n. 74/2017 "Decreto ministeriale 25 febbraio 2016, concernente la disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e degli altri fertilizzanti azotati. DGR 25 novembre 2016, n. 1835 – Allegato A. Articolo 16: "Criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto"; articolo 3: "Criteri generali di utilizzazione agronomica".</p>		ZO/ZVN



<p>Approvazione dei modelli di “Accordo di cessione”.</p> <p>Decreto n. 25/2018 “DGR n. 1835/2016, allegato A, sulla disciplina dell'utilizzazione degli effluenti di allevamento e digestati ai fini agronomici. Approvazione del documento di compendio dei criteri tecnici di riferimento per la determinazione e la gestione amministrativa e informatica delle informazioni sui trattamenti degli effluenti di allevamento e delle ulteriori biomasse di provenienza varia. Approvazione della ricognizione della documentazione integrativa alla Comunicazione di spandimento”.</p> <p>Decreto n. 22/2019 “Disposizioni relative all’annotazione sul Registro delle Concimazioni A58-WEB 03 delle informazioni concernenti l'utilizzazione agronomica dell’Ammendante Vegetale Compostato con scarti di cucina effettuata ai sensi della DGR 1835/2016”.</p> <p>La tavola di raccordo tra le disposizioni del presente provvedimento e le disposizioni abrogate è riportata in Allegato 24.</p>		
<p>2. Gli atti e la documentazione amministrativa che alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni abilitano all’effettuazione dell’utilizzazione agronomica restano validi fino alla loro scadenza, fatto salvo l’obbligo dell’eventuale aggiornamento in conformità alle disposizioni del presente provvedimento.</p>	DM 25/2/2016, art. 4, comma 9	ZO/ZVN
<p>2_bis. L’eventuale estensione delle ZVN nell’ambito del Piano di Tutela delle Acque comporta l’applicazione delle disposizioni previste per le ZVN senza la necessità di attivare per il presente Programma le procedure di cui al d.lgs. n. 152/2006, Parte II, Titolo II.</p>	<i>Si specifica la non necessità della verifica di assoggettabilità VAS per il PdA in caso di ampliamento delle ZVN in adeguamento alla pertinente pianificazione (PTA).</i>	ZVN
<p>2_ter Qualora una zona diventi ZVN in conseguenza di una estensione delle perimetrazioni, le aziende si adeguano alle disposizioni più restrittive previste per le ZVN relative alle strutture di stoccaggio nel termine di un anno dalla pubblicazione sul BUR del provvedimento di estensione delle ZVN.</p>	<i>Il termine di un anno per l’adeguamento delle strutture di stoccaggio è assunto in conformità all’art. 5 della Direttiva 91/676/CEE.</i>	ZVN
<p>3. La Giunta regionale definisce gli ulteriori criteri tecnici applicativi, la documentazione e la modulistica necessari alla presentazione delle comunicazioni per l’utilizzazione agronomica degli effluenti aziendali e all’adempimento di quanto previsto dalla presente disciplina, comprensiva del “Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai nitrati”, sulla base delle norme tecniche generali stabilite dal DM 25/2/2016.</p>		ZO/ZVN
<p>4. Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto della delibera della Giunta regionale che ne approva i contenuti. Vengono fatte salve, altresì, le eventuali rettifiche, nonché le eventuali prescrizioni più restrittive dettate da situazioni ambientali cogenti o che possono essere disposte sulla base delle indicazioni della Commissione Europea, ai fini della definizione dei vincoli e dei criteri tecnici da applicare per il Veneto nella piena conformità agli indirizzi della direttiva 91/676/CEE.</p>		ZO/ZVN
<p>5. Gli Allegati di seguito elencati, riportati in Allegato E alla deliberazione regionale di approvazione del presente provvedimento, forniscono indicazioni applicative sulle disposizioni contenute negli articoli del Programma. Gli eventuali adeguamenti degli Allegati dovuti alla definizione degli aspetti operativi, non accompagnati da variazioni degli articoli del Programma, non comportano l’attivazione delle procedure di cui al d.lgs. n. 152/2006, Parte II, Titolo II e sono adottati dalla Struttura regionale competente.</p> <p>Allegato 1 Trattamento degli effluenti di allevamento e del digestato con e relative istruzioni in Applicativo A58 –web.</p> <p>Allegato 2 (a) Tabella MAS per coltura, (b) Cartografia regionale degli apporti idrici alle colture</p> <p>Allegato 3 Tabella delle efficienze degli effluenti di allevamento e digestati</p> <p>Allegato 4 Quantità di effluenti e di azoto prodotti per capo e ripartizione</p>	<i>Revisione degli allegati mettendo a sistema e aggiornando le disposizioni succedutisi nel corso degli anni.</i>	ZO/ZVN



<p>dell'azoto tra liquame e letame</p> <p>Allegato 5 Indicazioni per il dimensionamento degli stoccaggi</p> <p>Allegato 6 Precipitazioni annuali dei Comuni del Veneto</p> <p>Allegato 7 Impianti di digestione anaerobica: Registro di conferimento matrici in ingresso e di produzione materiali in uscita</p> <p>Allegato 8_(a) Documento di trasporto; (b) Quadro sinottico documentazione di trasporto</p> <p>Allegato 9 Terreni con attitudine allo spandimento di acque reflue di caseificio</p> <p>Allegato 10 Modello dichiarazione sostitutiva aziende vitivinicole che producono acque reflue in volumi < 1.000 m³/anno</p> <p>Allegato 11 Linee guida Comunicazione (effluenti, digestato, acque reflue, fertilizzanti ottenuti con le matrici di cui alla lettera pp dell'art. 2)</p> <p>Allegato 12 Linee guida PUA</p> <p>Allegato 13 Linee guida al Registro delle concimazioni</p> <p>Allegato 14 Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per il non utilizzo di materiali autorizzati ai fini della digestione anaerobica</p> <p>Allegato 15 Documenti di cessione di effluenti (a); digestati (b)</p> <p>Allegato 16 Modello di "Atto di assenso" che formalizza il rapporto di concessione dei terreni da parte dei legittimi proprietari ai fini dello spandimento di effluenti di allevamento e assimilati</p> <p>Allegato 17 Terreni idonei all'applicazione di correttivi</p> <p>Allegato 18 Bilancio aziendale dell'azoto e del fosforo negli allevamenti</p> <p>Allegato 19 Quantità di azoto alle matrici in ingresso agli impianti di digestione anaerobica</p> <p>Allegato 20: Riepilogo disposizioni sui fertilizzanti commerciali.</p> <p>Allegato 21: Precisazioni sui controlli ex art. 10 della Dir. 91/676/CEE</p> <p>Allegato 22: Regolamento tipo comunale</p> <p>Allegato 23 Modalità per la presentazione della documentazione integrativa alla Comunicazione</p> <p>Allegato 24 Tavola di raccordo con i provvedimenti abrogati a partire dall'entrata in vigore del Quarto Programma di Azione e coordinata disciplina in zona ordinaria</p> <p>Allegato 25 Riepilogo principali variazioni apportate dal Quarto Programma di Azione per le zone vulnerabili ai nitrati e coordinata disciplina in zona ordinaria</p>		
---	--	--

